SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 296

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 18 dicembre 2019

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero della giustizia

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del demanio

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dell'interno

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 2019.

Indizione del *referendum* popolare per il distacco del Comune di Valle Castellana dalla Regione Abruzzo e sua aggregazione alla Regione Marche, a norma dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 132, secondo comma, e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014);

Vista l'ordinanza dell'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di cassazione, emessa il 19 settembre 2019 e in pari data comunicata, con la quale è stata dichiarata legittima la richiesta di *referendum*, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, formulata con deliberazione del consiglio comunale di Valle Castellana, per il distacco del territorio di tale comune dalla Regione Abruzzo e la sua aggregazione alla Regione Marche;

Vista altresì la sentenza della Corte costituzionale n. 334 del 28 ottobre-10 novembre 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

EMANA
il seguente decreto:

È indetto, nel territorio del Comune di Valle Castellana, un *referendum* popolare per il distacco del Comune di Valle Castellana dalla Regione Abruzzo e la sua aggregazione alla Regione Marche.

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 8 marzo 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

BONAFEDE, *Ministro della giustizia*

19A07961

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 25 settembre 2019.

Finanziamento di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici con le economie derivanti dal mutuo autorizzato con il decreto n. 390 del 6 giugno 2017. (Decreto n. 835/2019).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (di seguito, decreto-legge n. 104 del 2013);

Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale, le regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto inoltre, il medesimo art. 10, così come modificato dall'art. 1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che stabilisce, per la realizzazione dei predetti interventi, contributi pluriennali per euro 40 milioni per l'anno 2015 e per euro 50 milioni annui per la durata residua dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno 2016 e fino al 2044;

Visto in particolare, l'ultimo periodo del comma 1 del citato art. 10 che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per definire le modalità di attuazione della norma per l'attivazione dei mutui e per la definizione di una programmazione triennale, in conformità ai contenuti dell'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali;

Visto il decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito, con, modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive e, in particolare, l'art. 9, comma 2-*quater*, che ha esteso l'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, ricomprendendo tra gli immobili oggetto di interventi di edilizia scolastica anche quelli adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1, recante accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali e, in particolare, l'art. 19, il quale dispone che le rate dei mutui, concessi per l'esecuzione di opere pubbliche e di opere finanziate dallo Stato o dai enti pubblici, sono erogate sulla base degli stati di avanzamento vistati dal capo dell'Ufficio tecnico o, se questi manchi, dal direttore dei lavori;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi e all'anagrafe dell'edilizia scolastica;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) e, in particolare, l'art. 4, comma 177, come modificato e integrato dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, nonché dall'art. 1, comma 85, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative (di seguito, legge n. 350 del 2003);

Visto altresì, il comma 177-*bis* del medesimo art. 4 della citata legge n. 350 del 2003, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina in materia di contributi pluriennali, prevedendo, in particolare, che il relativo utilizzo è autorizzato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quello previsto a legislazione vigente;

Vista la legge del 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) e, in particolare, l'art. 1, commi 75 e 76, che detta disposizioni in materia di ammortamento di mutui attivati ad intero carico del bilancio dello Stato;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilità e finanza pubblica e, in particolare, l'art. 48, comma 1, che prevede che nei contratti stipulati per operazioni finanziarie, che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica, è inserita apposita clausola che prevede a carico degli istituti finanziatori l'obbligo di comunicare in via telematica, entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare l'art. 11, commi 4-*bis* e seguenti, il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata per la definizione di priorità strategiche, modalità e termini per la predisposizione e l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualità, di interventi di edilizia scolastica nonché i relativi finanziamenti;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art. 1, comma 160, con il quale si stabilisce che la programmazione nazionale predisposta ai sensi del citato art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017 e sostituisce i piani di cui all'art. 11, comma 4-*bis*, del il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, e in particolare l'art. 4, comma 3-*quinquies*;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 23 gennaio 2015 (di seguito, decreto interministeriale 23 gennaio 2015), con cui sono stati individuati i criteri e le modalità di attuazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2015, n. 160, con cui sono state ripartite, su base regionale, le risorse previste come attivabili in termini di volume di investimento derivanti dall'utilizzo dei contributi trentennali per l'importo di euro 40.000.000,00 annui dal 2015 al 2044 autorizzati
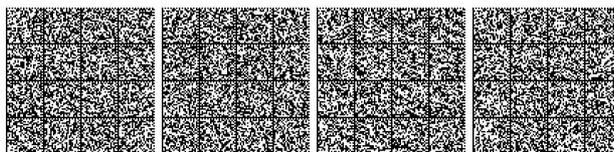
dall'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, riportando per ciascuna regione la quota di contributo annuo assegnato che costituisce il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 27 aprile 2015, n. 8875, con cui è stato prorogato al 30 aprile 2015 il termine di scadenza per la predisposizione, da parte delle regioni, dei rispettivi piani triennali di edilizia scolastica e al 31 maggio 2015 il termine entro il quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base dei piani triennali regionali, predispone un'unica programmazione nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 maggio 2015, n. 322, con il quale si è proceduto a predisporre la programmazione unica nazionale 2015-2017 in materia di edilizia scolastica redatta sulla base dei piani regionali pervenuti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 1° settembre 2015, n. 640, con il quale è stato autorizzato l'utilizzo - da parte delle regioni - per il finanziamento degli interventi inclusi nella programmazione triennale nazionale, ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 23 gennaio 2015 - dei contributi pluriennali di euro 40.000.000,00 annui, decorrenti dal 2015 e fino al 2044, previsti dall'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, per le finalità, nella misura e per gli importi a ciascuna regione assegnati per effetto del menzionato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2015, n. 160;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2016, n. 11418, registrato dalla Corte dei conti in data 13 luglio 2016, con il quale – fermi restando i criteri e le modalità di attuazione dell'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 di cui al decreto interministeriale 23 gennaio 2015 – sono stati definiti i termini, in particolare, al fine di procedere all'aggiornamento dei piani annuali di ripartizione dell'ulteriore contributo annuo di 10 milioni di euro dall'anno 2016 all'anno 2044 e alla predisposizione del successivo decreto interministeriale di autorizzazione alla stipula dei mutui da parte delle regioni ai sensi dell'art. 4, comma 177-*bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 agosto 2016, n. 620, con il quale si è proceduto al riparto su base regionale delle risorse pari a euro 9.999.999,99, come attivabili in termini di volume di investimento, derivanti dall'utilizzo dei contributi pluriennali recati dall'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come modificato dall'art. 1, comma 176, della legge n. 107 del 2015, riportando per ciascuna regione la quota di contributo annuo assegnata che costituisce il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 ottobre 2016, n. 790, con cui si è proceduto all'aggiornamento della programmazione unica nazionale con riferimento ai piani regionali 2016;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 dicembre 2016, n. 968, con il quale gli enti locali sono stati autorizzati ad avviare i lavori per gli interventi del piano 2016 a valere sul mutuo già contratto nel corso del 2015;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 30 dicembre 2016, recante la proroga del termine di cui all'art. 1, comma 1, lettera *e)*, del decreto interministeriale n. 11418 del 2016, imposto agli enti locali per l'aggiudicazione provvisoria e fissato al 30 giugno 2017;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 marzo 2017 n. 134, con cui si è proceduto alla modifica dei piani annuali 2016 di aggiornamento della programmazione in materia di edilizia scolastica delle Regioni Emilia-Romagna e Marche;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 6 giugno 2017, n. 390 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 177-*bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è stato autorizzato l'utilizzo – da parte delle regioni, per il finanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali triennali di edilizia scolastica di cui alla programmazione unica nazionale 2015-2017, ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 23 gennaio 2015 – dei contributi pluriennali di euro 9.999.999,99 annui, decorrenti dal 2016 e fino al 2044, previsti dall'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, per le finalità, nella misura e per gli importi a ciascuna regione assegnati per effetto dei decreti sopra richiamati;

Visto in particolare l'art. 1 del sopracitato decreto interministeriale n. 390 del 2017, con il quale tra l'altro si stabilisce che l'utilizzo dei contributi pluriennali di cui al comma 1, quantificato includendo nel costo di realizzazione dell'intervento anche gli oneri di finanziamento, avviene per i singoli beneficiari sulla base di quanto riportato nell'Allegato A, che è parte integrante e sostanziale del predetto decreto, in relazione alla decorrenza e alla scadenza degli stessi, al netto ricavo attivabile a seguito delle operazioni finanziarie di attualizzazione, con oneri di ammortamento per capitale e interessi posti a carico del bilancio dello Stato, che le regioni, soggetti beneficiari dei contributi, sono autorizzate a perfezionare con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché al piano delle erogazioni del netto ricavo stesso, che indica il limite massimo
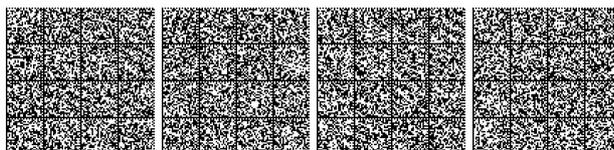
degli importi utilizzabili in ciascun anno. Eventuali variazioni del suddetto piano, derivanti da esigenze adeguatamente documentate dei soggetti beneficiari dei contributi devono essere preventivamente comunicate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che provvede a richiedere autorizzazione in tal senso al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto altresì, che nel medesimo decreto interministeriale n. 390 del 2017 si stabilisce che il contratto di mutuo da stipulare da parte di ogni singola regione deve essere sottoposto al preventivo nulla osta del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 dicembre 2016, n. 968, con il quale sono stati autorizzati per alcune regioni ulteriori interventi a valere sul mutuo di cui al predetto decreto interministeriale n. 640 del 2015;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 marzo 2018, n. 216, con il quale è stato approvato l'aggiornamento relativo all'annualità 2017 della programmazione 2015-2017;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2018, n. 243, con il quale sono stati autorizzati, a valere sul mutuo sul 2016, alcuni interventi rientranti nell'annualità 2017 approvata con il predetto decreto n. 216 del 2018;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 9 aprile 2017, n. 271, con cui si è disposta la proroga al 30 settembre 2018 del termine di aggiudicazione di cui al citato decreto interministerale n. 390 del 2017;

Vista la circolare del Ministro dell'economia e delle finanze 5 aprile del 2004, n. 13, concernente l'autorizzazione di spesa pluriennale: limiti di impegno;

Vista la circolare del Ministro dell'economia e delle finanze 28 giugno 2005, esplicativa della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2006, recante definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2006;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - 28 febbraio 2007, n. 15, recante procedure da seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali;

Vista la circolare del Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 2010, n. 2276, recante adempimenti di cui all'art. 48 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica);

Considerato che l'art. 1, comma 3, del citato decreto interministeriale 23 gennaio 2015, così come modificato dal successivo decreto interministeriale 27 aprile 2015, prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sia autorizzata, ai sensi dell'art. 4, comma 177-*bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la stipula dei suddetti mutui da parte delle regioni beneficiarie, sulla base del riparto disposto con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'art. 2, comma 3, del medesimo decreto interministeriale 23 gennaio 2015;

Vista la nota del 7 dicembre 2016, n. 3443, con la quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha chiesto l'autorizzazione, mediante attualizzazione, all'utilizzo dei contributi pluriennali per un importo pari ad euro 9.999.999,99 annui dal 2016 al 2044, a valere sui contributi recati dall'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

Vista la nota del 9 gennaio 2017, prot. n. 224, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Gabinetto del Ministro -tenuto conto dei pareri espressi dai Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato - ha comunicato che dall'utilizzo mediante attualizzazione dei contributi pluriennali recati dall'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 176, della legge n. 107 del 2015, per il citato importo di euro 9.999.999,99 annui dal 2016 al 2044, non derivano effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quanto previsto a legislazione vigente;

Considerato che i suddetti contributi pluriennali, per i quali è stato autorizzato l'utilizzo con il citato decreto interministeriale n. 390 del 2017, sono iscritti, per le finalità previste dalla normativa di cui in premessa, sul capitolo 7106 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Considerato che con il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 620 del 2016 sono state ripartite, su base regionale, le risorse previste come attivabili in termini di volume di investimento, derivanti dall'utilizzo dei contributi trentennali autorizzati dall'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 ed è stata individuata per ciascuna regione la quota di contributo annuo assegnato, che costituisce il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato;

Dato atto che le regioni in virtù dell'autorizzazione di cui al richiamato decreto interministeriale n. 390 del 2017 hanno proceduto alla sottoscrizione dei contratti di mutuo;

Dato atto che l'iniziale piano di erogazione dei mutui prevedeva che l'ultima erogazione avvenisse entro il 31 dicembre 2019;

Dato atto che l'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 23 gen-

naio 2015 stabilisce che in caso di mancata aggiudicazione provvisoria dei lavori le eventuali economie di spesa e di gara vengano accertate in sede di monitoraggio dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e riassegnate dallo stesso prioritariamente agli interventi presenti nei piani delle regioni;

Considerato che la riassegnazione di tali economie deve avvenire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato che l'art. 4, comma 3-*quinquies*, del richiamato decreto-legge n. 86 del 2018 ha modificato l'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, ha eliminato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'attuazione della presente procedura di edilizia scolastica e che, quindi, il decreto di cui all'art. 2, comma 5, del decreto Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 23 gennaio 2015 va ora adottato di intesa con il solo Ministero dell'economia e delle finanze;

Dato atto che sono attualmente ancora in corso alcuni interventi autorizzati con il sopracitato decreto interministeriale n. 390 del 2017 e con il successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2018, n. 243;

Considerato che a seguito dell'espletamento delle gare di appalto e dell'avvenuta conclusione dei lavori sono state maturate significative economie che possono essere reinvestite per autorizzare ulteriori interventi presenti nella programmazione triennale nazionale 2015-2017;

Considerato che in virtù di tale esigenza e di quella di completare gli interventi in corso di esecuzione, con nota del 16 aprile 2019, prot. n. 12355 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha richiesto l'autorizzazione alla variazione dei piani di erogazione regionale con l'allungamento degli stessi all'anno 2020;

Dato atto che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato Ispettorato generale del bilancio - Ufficio XVI ha comunicato con nota del 3 maggio 2019, prot. n. 88443 di non aver osservazioni da formulare in ordine alle variazioni del piano richieste;

Considerato che tutte le regioni, ad eccezione della Regione Toscana, hanno proceduto ad una ricognizione dello stato di attuazione dei propri interventi, e hanno comunicato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la quantificazione delle economie maturate derivanti da revoche, da rinunce, da mancate aggiudicazioni, da economie finali e di stanziamento;

Dato atto che con decreti del direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale 16 aprile 2019, n. 151 e 15 maggio 2019, n. 190 sono state accertate le economie complessive a disposizione di ogni regione, maturate sugli importi mutuati, a valere sui contributi pluriennali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 6 giugno 2017, n. 390 come di seguito determinate:

Regione	Economie
Abruzzo	euro 754.689,61
Basilicata	euro 1.570.770,82
Calabria	euro 7.556.039,20
Campania	euro 7.942.344,77
Emilia-Romagna	euro 2.612.578,14
Friuli-Venezia Giulia	euro 475.091,20
Lazio	euro 7.483.456,46
Liguria	euro 1.198.224,49
Lombardia	euro 4.073.139,97
Marche	euro 1.720.378,03
Molise	euro 346.977,08
Piemonte	euro 3.747.018,91
Puglia	euro 6.307.897,41
Sardegna	euro 2.359.356,72
Sicilia	euro 8.045.785,04
Umbria	euro 1.590.782,41
Veneto	euro 8.956.478,43
Valle d'Aosta	euro 482.712,08
Totale	euro 67.223.720,77

Considerato che a seguito del predetto accertamento tutte le regioni hanno fatto pervenire gli elenchi di interventi da ammettere a finanziamento rientranti nel piano 2017;

Dato atto che alcune regioni hanno proceduto alla modifica della programmazione con riferimento ai piani per l'annualità 2017, integrando gli stessi con ulteriori interventi da ammettere a finanziamento;

Considerato che le predette economie sono maturate sugli importi mutuati a valere sui contributi pluriennali di cui al decreto interministeriale n. 390 del 2017, i cui oneri di ammortamento gravano sul cap. 7106 del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Ritenuto quindi, possibile, alla luce del monitoraggio effettuato dalle regioni, autorizzare l'avvio e il completamento di ulteriori interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici rientranti nell'ambito della programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per quelle regioni che hanno presentato i piani contenenti gli interventi da finanziare e conseguentemente modificare ed integrare gli elenchi approvati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 marzo 2018, n. 216;

Vista la nota del 7 agosto 2019, prot. n. 15239, con cui l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze ha trasmesso le note del Dipartimento del Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato, nelle quali è specificato che non ci sono osservazioni da formulare sul presente decreto;
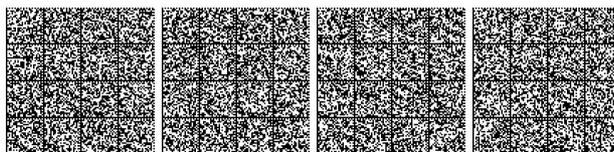
Decreta:

Art. 1.

Autorizzazione degli interventi a valere sulle economie accertate

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, la somma complessiva di euro 67.223.720,77, corrispondente al volume delle economie complessive accertate con riferimento all'autorizzazione alla stipula dei mutui di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 6 giugno 2017, n. 390, è assegnata in misura pari ad euro 64.262.624,46 agli enti locali inseriti negli allegati elenchi da A ad S, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, per gli interventi ivi indicati di messa in sicurezza di edifici scolastici.

2. Gli elenchi allegati al presente decreto modificano e integrano quelli approvati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 marzo 2018, n. 216.

3. Gli enti locali di cui agli allegati elenchi da A a S sono autorizzati ad avviare e/o a completare gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici ivi contenuti, provvedendo alla proposta di aggiudicazione degli stessi interventi entro e non oltre il termine di centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, pena la decadenza dal finanziamento.

4. Gli enti autorizzati con il presente decreto sono tenuti a completare e rendicontare i lavori entro e non oltre il 15 ottobre 2020.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2019

Il Ministro: FIORAMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2019, registrazione n. 1-3181.

AVVERTENZA:

l'allegato al decreto contenente il dettaglio degli interventi è pubblicato sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al seguente link: https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-mutui-bei.shtml

19A07907

DECRETO 9 ottobre 2019.

Finanziamento piani regionali di interventi di adeguamento sismico degli edifici scolastici delle Regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Molise e Toscana. (Decreto n. 847/2019).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'art. 107, comma 1, lettera *c)*;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), e in particolare l'art. 80, comma 21;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, e in particolare l'art. 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, e in particolare l'art. 2, comma 276, che, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di venti milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e, in particolare, l'art. 2, comma 109, che, per le leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contributi a carico del bilancio dello Stato per le Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, e in particolare l'art. 10;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese e in particolare l'art. 11, comma 4-*sexies*, con il quale è stato disposto che, a partire dall'anno 2014, tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica confluissero nel fondo unico per l'edilizia scolastica di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, compresa la somma di euro venti milioni annui di cui al citato art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art. 1, comma 160, nel quale è stato stabilito di demandare ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse di cui al Fondo per interventi straordinari di cui all'art. 32-*bis* del decreto-legge n. 269 del 2003;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità e, in particolare, l'art. 4, comma 3-*quater*;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalità di redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si è proceduto tra l'altro all'approvazione della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si è proceduto alla rettifica della programmazione unica nazionale 2018-2020 con riferimento ad alcuni piani regionali;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 febbraio 2019, n. 93, con il quale sono state ripartite le risorse relative all'annualità 2018, 2019, 2020 e 2021, pari a complessivi ottanta milioni, tra le regioni e individuati i criteri di selezione degli interventi;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 aprile 2019, n. 392, con il quale sono approvati alcuni piani regionali di interventi per un valore complessivo pari ad euro 58.111.670,63;

Vista l'Intesa, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 6 settembre 2018, tra il Governo, le regioni, le province e gli enti locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281;

Considerato che l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 febbraio 2019, n. 93 demandava ad un'apposita comunicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la definizione del termine entro il quale le regioni dovevano far pervenire i piani regionali di interventi da finanziare;

Dato atto che con nota del 21 febbraio 2019, prot. n. 5024, è stato richiesto a tutte le regioni di far pervenire entro e non oltre il 13 marzo 2019 i piani di intervento da ammettere a finanziamento;

Considerato che a seguito di istruttoria amministrativa sui piani regionali pervenuti nei termini indicati, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con successiva nota del 26 marzo 2019, prot. n. 9543, ha dovuto procedere a richiedere chiarimenti e/o integrazioni da produrre entro e non oltre il 1° aprile 2019;

Dato atto che entro il predetto termine solo alcune regioni hanno prodotto i necessari chiarimenti e/o integrazioni richieste;

Considerato che successivamente alla predetta data altre regioni hanno tramesso i chiarimenti richiesti;

Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera *d)*, dell'Accordo stipulato in sede di Conferenza Unificata del 6 settembre 2018, in caso di ritardi da parte delle regioni nella presentazione dei piani regionali ovvero nella rettifica o modifica degli stessi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di velocizzare le procedure, dà seguito ai piani regolarmente e tempestivamente pervenuti, rinviando a successivi provvedimenti l'autorizzazione dei piani pervenuti in ritardo;

Ritenuto quindi, sulla base degli ulteriori piani pervenuti, di poter autorizzare gli interventi degli enti locali proposti nei piani delle Regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Molise e Toscana di cui all'allegato A al presente decreto, definendo altresì i tempi di aggiudicazione, nonché le modalità di rendicontazione degli interventi;
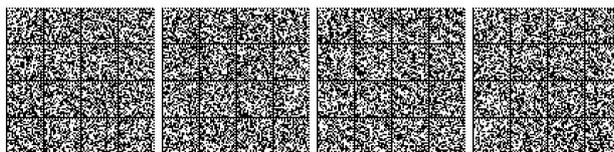
Decreta:

Art. 1.

Piani regionali

1. Sono approvati i piani regionali delle Regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Molise e Toscana di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto per un valore complessivo pari ad euro 13.431.872,68.

2. Le somme residue non utilizzate dalle regioni, rispetto agli importi assegnati con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 febbraio 2019, n. 93, restano nella disponibilità delle singole regioni, per essere successivamente utilizzate insieme ad altre eventuali economie per finanziare ulteriori interventi aventi le medesime finalità.

3. La somma di cui al comma 1 grava sui residui di stanziamento di lettera *f)* del capitolo 7105, piano gestionale 1, del bilancio di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'annualità 2018, nonché sul capitolo 7105, piano gestionale 1, del bilancio di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le annualità 2019, 2020 e 2021.

4. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 è subordinato all'autorizzazione di cui all'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. I piani delle regioni per i quali non siano stati trasmessi i chiarimenti richiesti e/o la relativa documentazione sono approvati con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 2.

Termini per la progettazione, aggiudicazione degli interventi e conclusione dei lavori

1. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui all'allegato A, sono tenuti ad effettuare la proposta di aggiudicazione degli interventi entro e non oltre dodici mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. La durata dei lavori non deve eccedere i due anni dall'avvenuta aggiudicazione definitiva dell'intervento.

Art. 3.

Modalità di rendicontazione e monitoraggio

1. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti possono chiedere alla Direzione generale competente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tramite apposito applicativo e successivamente all'avvenuta registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo, un'anticipazione fino ad un massimo del 20% dell'importo oggetto di finanziamento.

2. Le restanti erogazioni sono disposte, previa rendicontazione di eventuali somme già ricevute, direttamente dalla Direzione generale competente in favore degli enti locali beneficiari sulla base degli stati di avanzamento dei lavori o delle spese maturate dall'ente, debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% è liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione di lavori.

3. Le economie di gara non sono nella disponibilità dell'ente locale e possono essere utilizzate nei limiti del 50% e per le ipotesi di cui all'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilità di Tesoreria unica degli enti locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.

5. Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio definito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che costituisce presupposto per le erogazioni di cui al comma 1.

6. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l'implementazione della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (di seguito, BDAP) istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. Le regioni e gli enti locali beneficiari sono tenuti a inserire gli interventi e ad aggiornare lo stato di avanzamento degli stessi sulla piattaforma WebGIS «Obiettivo sicurezza delle scuole» del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 4.

Revoche e controlli

1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del presente decreto e nel caso di violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 accertate a seguito di attività di monitoraggio.

2. È disposta, altresì, la revoca qualora l'intervento finanziato con il presente decreto risulti integralmente assegnatario di altro finanziamento nazionale o comunitario per le stesse finalità previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 febbraio 2019, n. 93 o i cui lavori siano stati avviati prima dell'avvenuta adozione del presente decreto.

3. Nel caso in cui sia intervenuto provvedimento di revoca del finanziamento, l'ente locale che abbia ricevuto da parte del Ministero una, seppure parziale, liquidazione di risorse è tenuto a restituire le somme ricevute mediante versamento delle stesse all'entrata di bilancio dello Stato.

4. L'ente locale è tenuto a comprovare l'avvenuta restituzione delle risorse inviando, mediante posta elettronica certificata, copia del relativo versamento alla Direzione generale competente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2019

Il Ministro: FIORAMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2019, registrazione n. 1-3233.
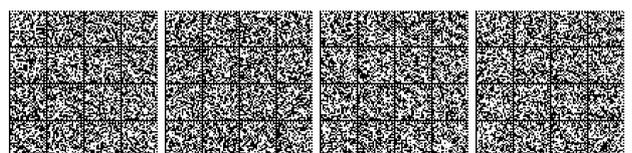
ALLEGATO *A*

REGIONE ABRUZZO												
ENTI	**Tipo scuola oggetto di intervento**	**Ubicazione scuola**	**Codice Edificio**	**Codice scuola /scuole**	**Tipologia intervento**	**Indice di rischio ante intervento**	**Livello di progettazione**	**indice di rischio post operam**	**Classificazione sismica**	**Importo di PROGETTO**	**Quota cofinanziamento a carico Ente**	**Importo ammesso a finanziamento**
S.MARTINO SULLA MARRUCINA	Scuola primaria "Tito Livio De Sanctis"	Via Porta Da Capo, 55	0690820256	CHEE03618C	Adeguamento sismico, impiantistico e connettività di rete. **lett. a) e b)**	**0,200**	PROGETTO DEFINITIVO	1	**1**	**822.000,00**	**41.100,00**	**780.900,00**
GUARDIAGRELE	Scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado	Via Cappuccini	0690430635	CHAA03603E-CHEE03602P-CHMM062004	Nuova costruzione mediante sostituzione edilizia, in loco, del corpo 1; adeguamento impiantistico, eliminazione barriere architettoniche, messa in sicurezza elementi non strutturali, adeguamento antincendio. Adeguamento sismico del corpo 4. **lett. a) e b)**	**0,270**	PROGETTO ESECUTIVO	1	**1**	**3.890.000,00**	**2.012.719,09**	**1.877.280,91**
											TOTALE	**2.658.180,91**

REGIONE EMILIA ROMAGNA

	Provincia	**Comune**	**Denominazione della scuola**	**Ente beneficiario**	**Codice anagrafe scolastica**	**Tipologia intervento**	**Indice di rischio ante-operam**	**Indice di rischio post-operam**	**Zona sismica**	**Livello di progettazione**	**importo contributo richiesto €**	**importo contributo finanziato €**	**importo cofinanziamento €**
1	Rimini	Rimini	I.T.E. "R. Valturio" - Corpi A e C	Provincia di Rimini	990140472	adeguamento sismico	0,2	1	2	Definitivo	2.751.126,61	2.664.924,87	86.201,74
2	Rimini	Rimini	I.T.E. "R. Valturio" - Corpo D (palestra)	Provincia di Rimini	990140472	demolizione e nuova costruzione	0,05	1	2	Definitivo	1.283.184,39	1.242.978,05	40.206,34
3	Modena	Sassuolo	I.I.S. "Morante" - corpo B	Provincia di Modena	360400343	adeguamento sismico	<0,109	>=1	2	Definitivo	1.150.000,00	1.113.966,76	36.033,24
											TOTALE	**5.021.869,68**	

REGIONE MOLISE

Ente Beneficiario	prov.	Codice Anagrafe edificio	Istituto scolastico	tipologia intervento	Indice di rischio ante operam	Indice di rischio post - operam	livello di progettazione	importo del finanziamento richiesto
Comune di Ferrazzano	CB	CBAA82506N - CBEE825092 - CBMM82507V	Edificio Scolastico sede di scuola materna, elementare e media "F. De Sanctis" Via Crocelle Ferrazzano	Adeguamento sismico del plesso scolastico con nnessa palestra sede di scuola Materna, elementare e media "F de Sanctis" di via Crocelle	0,497	1,00	definitivo	872.878,12

REGIONE TOSCANA

n.	Ente Beneficiario	prov.	Codice Anagrafe edificio	Istituto scolastico	tipologia intervento	Indice di rischio ante operam	Indice di rischio post - operam	livello di progettazione	importo del finanziamento richiesto
1	Comune di Pratovecchio Stia		0510410010	infanzia	Sostituzione edilizia	0	1,00	definitivo	1.803.262,00
2	Comune di Barga		0460035012	Primaria Edmondo De Amicis	Sostituzione edilizia	0	1,00	definitivo	800.000,00
3	Comune di Vernio		1000070010	Infanzia San Quirico	Sostituzione edilizia	0	1,00	definitivo	1.300.000,00
4	Comune di Vernio		1000070020	Primaria Montepiano	Sostituzione edilizia	0	1,00	definitivo	975.681,97
								TOTALE	4.878.943,97

19A07908
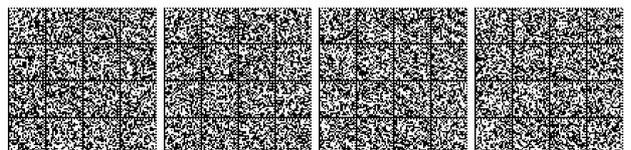
DECRETO 18 ottobre 2019.

Proroga dei termini di aggiudicazione degli interventi autorizzati con il decreto n. 87 del 1° febbraio 2019. (Decreto n. 960/2019).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (di seguito, decreto-legge n. 104 del 2013);

Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale 2013-2015, le regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto in particolare, l'ultimo periodo del comma 1 del citato art. 10 che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per definire le modalità di attuazione della norma per l'attivazione dei mutui e per la definizione di una programmazione triennale, in conformità ai contenuti dell'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali;

Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1, recante accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali e, in particolare, l'art. 19, il quale dispone che a modifica delle leggi vigenti, le rate dei mutui, concessi per l'esecuzione di opere pubbliche e di opere finanziate dallo Stato o da enti pubblici, sono erogate sulla base degli stati di avanzamento vistati dal capo dell'Ufficio tecnico o, se questi manchi, dal direttore dei lavori;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell'edilizia scolastica;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) e, in particolare, l'art. 4, comma 177, come modificato e integrato dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, nonché dall'art. 1, comma 85, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative (di seguito, legge n. 350 del 2003);

Visto altresì, il comma 177-*bis* del medesimo art. 4 della citata legge n. 350 del 2003, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina in materia di contributi pluriennali, prevedendo, in particolare, che il relativo utilizzo è autorizzato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quello previsto a legislazione vigente;

Vista la legge del 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) e, in particolare, l'art. 1, commi 75 e 76, che detta disposizioni in materia di ammortamento di mutui attivati ad intero carico del bilancio dello Stato;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilità e finanza pubblica e, in particolare, l'art. 48, comma 1, che prevede che nei contratti stipulati per operazioni finanziarie, che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica, è inserita apposita clausola che prevede a carico degli istituti finanziatori l'obbligo di comunicare in via telematica, entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare l'art. 11, commi 4-*bis* e seguenti, il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata per la definizione di priorità strategiche, modalità e termini per la predisposizione e l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualità, di interventi di edilizia scolastica nonché i relativi finanziamenti;

Visto il decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive e, in particolare, l'art. 9, comma 2-*quater*, che ha esteso l'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 10

del citato decreto-legge n. 104 del 2013, ricomprendendo tra gli immobili oggetto di interventi di edilizia scolastica anche quelli adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

Visto in particolare l'art. 1, comma 160, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107, con il quale si stabilisce che la programmazione nazionale predisposta ai sensi del citato art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica e sostituisce i piani di cui all'art. 11, comma 4-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) e, in particolare, la tabella E con la quale è stato disposto il rifinanziamento della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e, in particolare, l'allegato relativo agli stati di previsione;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera *e)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e, in particolare, l'art. 3, comma 9;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e, in particolare, l'art. 20-*bis*, comma 2;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, ed in particolare l'art. 4, comma 3-*quinquies*;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalità di redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si è proceduto all'approvazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica e al riparto del contributo annuo pari ad euro 170.000.000,00 tra le regioni;

Vista l'Intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 6 settembre 2018, tra il Governo, le regioni, le Province e gli enti locali ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si è proceduto alla rettifica della Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica 2018-2020 con riferimento ai piani presentati da alcune regioni;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 1° febbraio 2019, n. 87, con il quale è stato autorizzato l'utilizzo – da parte delle regioni, per il finanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali triennali di edilizia scolastica di cui alla programmazione unica nazionale, ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 3 gennaio 2018 – dei contributi pluriennali di euro 170.000.000,00 annui, decorrenti dal 2018 previsti dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, stanziati dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e rimodulati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le finalità, nella misura e per gli importi a ciascuna regione assegnati per effetto dei decreti richiamati in premessa, nonché autorizzati gli interventi di cui all'allegato da Abruzzo al Veneto al medesimo decreto;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 luglio 2019, n. 681 con il quale si è proceduto all'aggiornamento della programmazione unica nazionale 2018-2019 con riferimento all'annualità 2019, nella quale confluiscono i singoli piani regionali;

Dato atto che, secondo quanto previsto dal sopracitato decreto, gli enti locali devono procedere alla proposta di aggiudicazione entro il termine di 180 giorni, in caso di progettazione esecutiva e di 365 giorni, in caso di studio di fattibilità e/o progettazione definitiva, decorrenti dalla data di pubblicazione del medesimo decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Considerato che sono tuttora in corso le procedure per la stipula dei contratti di mutuo da parte delle regioni, per cui si rende opportuno procedere ad una proroga dei termini per la proposta di aggiudicazione degli interventi già autorizzati con il predetto decreto interministeriale n. 87 del 2019;

Considerato che il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 maggio 2019, n. 104;

Dato atto, quindi, che il termine assegnato per la proposta di aggiudicazione in caso di progettazione esecutiva arriva a scadenza il prossimo 2 novembre 2019, mentre quello in caso di studio di fattibilità o progettazione scadrebbe il prossimo 5 maggio 2020;

Considerato che all'interno dei piani autorizzati vi sono anche molti interventi di nuova costruzione per i quali, secondo quanto previsto dall'accordo in Conferenza unificata del 6 settembre 2018, poteva essere concesso un termine massimo di diciotto mesi per la proposta di aggiudicazione;
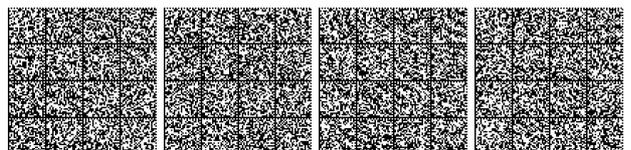
Considerato che l'art. 2, comma 7, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018 prevede che un'eventuale proroga del termine di aggiudicazione possa essere disposta con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Ritenuto, quindi necessario, alla luce delle motivazioni sopra esposte, prorogare i termini per la proposta di aggiudicazione degli interventi autorizzati con il sopracitato decreto interministeriale n. 87 del 2019;

Decreta:

Art. 1.

Proroga dei termini di aggiudicazione degli interventi

1. I termini per la proposta di aggiudicazione con riferimento agli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87, sono prorogati al 30 aprile 2020 in caso di progettazione esecutiva e al 30 settembre 2020 nel caso di studio di fattibilità e/o progettazione definitiva.

2. Per gli interventi di nuova costruzione il termine per la proposta di aggiudicazione è fissato per il 31 dicembre 2020.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge.

Roma, 18 ottobre 2019

Il Ministro: FIORAMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2019, registrazione n. 1-3184.

19A07909

DECRETO 8 novembre 2019.

Assegnazione di nuovo termine di aggiudicazione degli interventi autorizzati con il decreto n. 607 dell'8 agosto 2017. (Decreto n. 1038/2019).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visti gli articoli 33, 34 e 117 della Costituzione italiana;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, e in particolare l'art. 10;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti ed in particolare l'art. 1, comma 160, il quale stabilisce che la programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017;

Visto in particolare l'art. 1, commi 177 e seguenti, della citata legge n. 107 del 2015;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 ed in particolare l'art. 1, comma 140;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, e in particolare l'art. 25, commi 1 e 2-*bis*;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, 23 gennaio 2015, con cui sono stati individuati i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 maggio 2015, n. 322, con il quale è stata approvata la programmazione unica nazionale 2015-2017 in materia di edilizia scolastica;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 agosto 2015, n. 594, con il quale sono stati individuati i criteri per assegnazione delle risorse tra le province;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2017, n. 607, con il quale sono state ripartite le risorse di cui all'art. 25, commi 1 e 2-*bis*, del decreto-legge n. 50 del 2017 tra le regioni, nonché individuate le province e le città metropolitane beneficiarie;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 376, con il quale si è proceduto alla rettifica degli elenchi di alcune regioni;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 febbraio 2019, n. 120, con il quale il termine, inizialmente fissato per il 13 maggio 2019 per l'aggiudicazione degli interventi da parte di province e città metropolitane, è stato prorogato al 15 ottobre 2019;

Dato atto che a seguito di attività di monitoraggio eseguita dai competenti uffici della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale è emerso che molte province e/o città metropolitane beneficiarie non hanno ancora proceduto all'aggiudicazione degli interventi nei termini previsti dal sopracitato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 febbraio 2019, n. 120;
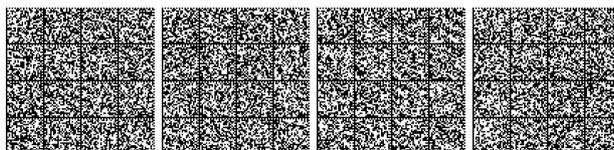
Considerato che molte province non sono riuscite a completare le procedure di gara, pur avendole indette, in ragione di offerte anomale e/o verifiche da effettuare in merito a operatori economici partecipanti;

Considerato che dai dati presenti in anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica gli istituti secondari di secondo grado sono quelli che presentano maggiori criticità e per i quali la messa in sicurezza costituisce una priorità assoluta;

Dato atto che la revoca degli interventi per mancata aggiudicazione dei lavori nei termini indicati comporterebbe anche la revoca delle procedure di gara in corso da parte dei relativi enti locali;

Ritenuto quindi, che sia di assoluto e prioritario interesse pubblico garantire comunque l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza, mediante l'assegnazione di un nuovo termine alle province e città metropolitane destinatarie del finanziamento concesso con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2017, n. 607, al fine di poter procedere all'aggiudicazione dei relativi interventi;

Decreta:

Art. 1.

Termine di aggiudicazione per gli interventi finanziati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2017, n. 607.

1. Per le ragioni espresse in premessa, gli enti locali beneficiari del finanziamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2017, n. 607 sono autorizzati ad aggiudicare i relativi lavori, almeno in via provvisoria, entro e non oltre il 31 marzo 2020.

2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 comporta la decadenza dal contributo concesso con il sopracitato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2017, n. 607.

3. I termini e le modalità di erogazione del presente finanziamento restano i medesimi stabiliti nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2017, n. 607.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge.

Roma, 8 novembre 2019

Il Ministro: FIORAMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2019, registrazione n. 1-3202

19A07929

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 dicembre 2019.

Sospensione dei termini di decadenza per il mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Ramacca dal 6 dicembre 2019.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente del Tribunale di Caltagirone del 6 dicembre 2019, dalla quale risulta che il Comune di Ramacca, con ordinanza n. 46 del 5 dicembre 2019, ha dichiarato inagibili i locali che ospitano gli uffici del Giudice di pace e interdetto l'accesso agli stessi dal 6 dicembre 2019 fino a data da destinarsi;

Vista la contestuale richiesta di sospensione dei termini di decadenza;

Considerato che, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437 «Qualora gli uffici giudiziari non siano in grado di funzionare regolarmente per eventi di carattere eccezionale, i termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici giudiziari, o a mezzo del personale addetto ai predetti uffici, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni, a decorrere dal giorno in cui è pubblicato» nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto con il quale il Ministro della giustizia determina «l'eccezionalità dell'evento e il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari»;

Ritenuto che, essendo il mancato funzionamento del predetto Ufficio giudiziario ancora in corso, possa essere allo stato disposta unicamente la sospensione dei termini di decadenza scadenti dal 6 dicembre 2019, con riserva di disporre, successivamente al ripristino della funzionalità dell'Ufficio, la proroga dei medesimi termini per il periodo di quindici giorni previsto dalla legge;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Ramacca dal 6 dicembre 2019, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il predetto Ufficio o a mezzo di personale addetto allo stesso scadenti da tale data sono sospesi.

Dispone la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2019

Il Ministro: BONAFEDE

19A07877
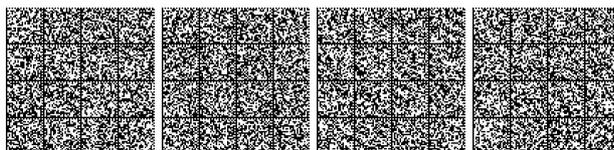
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 dicembre 2019.

Revoca di decreti di riconoscimento dell'idoneità ai Centri di saggio ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2019, n. 25, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Visto il decreto ministeriale n. 6834 del 27 giugno 2019, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaft, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 25 dell'8 febbraio 2019»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del 4 novembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2019, con il quale è stato conferito al dott. Emilio Gatto, dirigente di prima fascia, l'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

Vista la nota ministeriale n. 31621 del 12 settembre 2019 con la quale sono stati trasmessi per la pubblicazione i decreti ministeriali 5 settembre 2019, numeri 31223, 31224, 31225, 31228, 31231, 31232, 31235, 31237, 31239, 31240, 31241, 31242, 31243, 31244, 31245, 31246;

Vista la pubblicazione degli atti trasmessi sui numeri 224 e 225, rispettivamente del 24 e 25 settembre 2019, della *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale;

Considerato che sono state riscontrate delle inesattezze nei decreti ministeriali soprariportati;

Ritenuto di dover procedere alla revoca di tali provvedimenti amministrativi;

Decreta:

Articolo unico

1. I decreti 5 settembre 2019, numeri 31223, 31224, 31225, 31228, 31231, 31232, 31235 e 31237, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 224 del 24 settembre 2019 e numeri 31239, 31240, 31241, 31242, 31243, 31244, 31245 e 31246, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 225 del 25 settembre 2019, sono revocati.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvederà alla emanazione di nuovi decreti ministeriali per il riconoscimento dell'idoneità ai Centri di saggio oggetto dei decreti revocati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2019

Il direttore generale: GATTO

19A07878

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 agosto 2019.

Criteri e condizioni per la sospensione e la rinegoziazione dei finanziamenti agevolati concessi ai sensi dei decreti 6 agosto 2010, 13 dicembre 2011 e 5 dicembre 2013.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 278 del 28 novembre 2009, e successive modifiche e integrazioni, concernente l'istituzione di un nuovo regime di aiuti in favore di investimenti produttivi ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardanti le aree tecnologiche individuate dal comma 842 del medesimo articolo e per interventi ad esse connessi e collegati;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 211 del 9 settembre 2010, che individua i termini, le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni in favore dei programmi di investimento finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 212 del 10 settembre 2010, che individua i termini, le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni in favore dei programmi di investimento finalizzati alla produzione di beni strumentali funzionali allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili e al risparmio energetico nell'edilizia;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 213 dell'11 settembre 2010, che individua i termini, le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni in favore dei programmi di investimento finalizzati all'industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di ricerca e sviluppo sperimentale;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 19 dicembre 2011, che promuove interventi finalizzati all'aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili, il risparmio energetico e la riduzione degli impatti ambientali e disciplina i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei programmi di investimento riguardanti interventi di attivazione, rafforzamento e sostegno di filiere delle biomasse che integrino obiettivi energetici di salvaguardia dell'ambiente e sviluppo del territorio attraverso il riutilizzo e la valorizzazione delle biomasse;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 54 del 6 marzo 2014, che disciplina i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni in favore di imprese localizzate nelle regioni dell'Obiettivo convergenza funzionali al rafforzamento della relativa competitività complessiva, attraverso la realizzazione di programmi integrati d'investimento finalizzati alla riduzione ed alla razionalizzazione dell'uso dell'energia primaria utilizzata nei cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi svolti all'interno di un'unità produttiva;

Visto l'art. 6, comma 1, dei citati decreti 6 agosto 2010 che prevede che le agevolazioni alle imprese beneficiarie sono concesse nella forma di finanziamento agevolato e di contributo in conto impianti, ovvero contributo alla spesa con riferimento alle spese per consulenza e canoni di leasing, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dagli articoli 13 e 26 del regolamento GBER rispettivamente per gli aiuti a finalità regionale e per gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza;

Visto l'art. 6, comma 2, dei predetti decreti 6 agosto 2010, che prevede che il finanziamento agevolato, che deve essere assistito da idonee garanzie ipotecarie e/o bancarie, è concesso a valere sul fondo rotativo appositamente costituito presso il Soggetto gestore, ha una durata massima di otto anni oltre un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata del programma, e un tasso agevolato di finanziamento pari al 20 per cento del tasso di riferimento, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea;

Visto l'art. 9, comma 1, del citato decreto 13 dicembre 2011 che statuisce che le agevolazioni alle imprese beneficiarie sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007 – 2013, ai sensi dell'art. 13 del regolamento GBER, nella forma di contributo in conto impianti e di finanziamento agevolato;

Visto l'art. 9, comma 4, del predetto decreto 13 dicembre 2011, che prevede che il finanziamento agevolato, che deve essere assistito da garanzie ipotecarie e/o bancarie per un importo pari al 100 per cento del finanziamento stesso, riducibili secondo modalità individuate dal Ministero in funzione del rimborso delle rate di finanziamento agevolato, è concesso a valere sul fondo rotativo appositamente costituito presso il Soggetto gestore ed ha una durata massima di otto anni oltre un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata del programma;

Visto l'art. 7, comma 1, del citato decreto 5 dicembre 2013 che stabilisce che nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007 - 2013, ai sensi dell'art. 13 del regolamento GBER, è concesso un finanziamento agevolato alle imprese per una percentuale nominale delle spese ammissibili complessive pari al 75 per cento;

Visto l'art. 7, comma 2, del predetto decreto 5 dicembre 2013, nel quale si afferma che il finanziamento agevolato di cui al comma 1 deve essere restituito dall'impresa beneficiaria, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti scadenti il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di dieci anni a decorrere dalla data di erogazione dell'ultima quota a saldo del finanziamento concesso;

Considerato che gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande e l'erogazione delle agevolazioni di cui ai predetti decreti sono affidati all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., in qualità di Soggetto gestore;

Rilevato che, pur in un contesto di progressiva ripresa del ciclo economico, le imprese non beneficiano di flussi finanziari stabili e prevedibili a causa delle ancora esistenti incertezze sui mercati e, pertanto, evidenziano difficoltà nella gestione dei piani di rimborso delle quote di mutuo secondo le tempistiche inizialmente previste;

Considerato che tali problematiche risultano ancor maggiormente evidenti per le imprese destinatarie delle agevolazioni sopra descritte che hanno attuato piani di investimenti finalizzati alla nascita di nuove e moderne realtà produttive e che, pertanto, risultano maggiormente esposte alle incostanze dell'attuale ciclo economico;
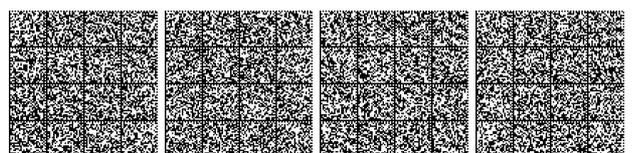
Considerato l'attuale e persistente difficoltà di accesso al credito bancario da parte delle PMI soprattutto per il finanziamento del capitale circolante che rende particolarmente problematica la gestione del *cash-flow* operativo e, conseguentemente, pregiudica la capacità di assolvere puntualmente alle proprie obbligazioni;

Ritenuto che tali manifestate difficoltà da parte delle imprese destinatarie delle agevolazioni siano coerenti con le restrizioni esistenti nei mercati finanziari e non siano riferibili ad eventuali singole specifiche problematiche gestionali o settoriali;

Ritenuto necessario prevedere la possibilità di rinegoziare il piano di restituzione in un più esteso arco temporale al fine di assicurare il necessario supporto alle PMI nell'attuale difficile contesto finanziario e creditizio, anche tenendo conto che l'iniziale termine di rimborso di otto anni non appare del tutto coerente con il finanziamento di beni strumentali la cui vita produttiva e fecondità si estende ben oltre il suddetto termine;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce i criteri, le modalità e i termini per la rinegoziazione dei finanziamenti agevolati già concessi dal Ministero dello sviluppo economico alle imprese di cui all'art. 2.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai benefici di cui al presente decreto, le imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 dicembre 2011 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013, che abbiano ottenuto la concessione dei previsti finanziamenti agevolati a fronte della realizzazione dei progetti ammessi.

2. Non possono, in ogni caso, essere ammesse ai benefici previsti dal presente decreto le imprese in liquidazione ovvero sottoposte a procedura concorsuale.

Art. 3.

Sospensione e rinegoziazione del finanziamento agevolato

1. In relazione ai finanziamenti agevolati già concessi dal Ministero dello sviluppo economico a valere sugli interventi adottati in attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009 di cui al precedente art. 2, possono essere disposti, per una sola volta e nel rispetto dell'intensità di aiuto determinata in sede di concessione:

a) una sospensione del pagamento della sola quota capitale delle rate per un periodo di dodici mesi, con scadenza non successiva ad un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e

b) in aggiunta ovvero in alternativa alla sospensione di cui alla precedente lettera *a)*, un allungamento dei piani di ammortamento fino a quindici anni di durata complessiva a decorrere dalla data di scadenza della prima rata del finanziamento agevolato.

2. Gli interessi relativi alle rate sospese sono corrisposti dall'impresa al Ministero dello sviluppo economico alle scadenze del piano di ammortamento originario.

3. Ove le rate di cui al comma 2 risultino già scadute alla data di autorizzazione alla rinegoziazione, gli interessi sono corrisposti entro sessanta giorni da tale data, maggiorati degli interessi di mora.

4. La sospensione e la rinegoziazione di cui al comma 1 può essere riconosciuta anche in relazione alle iniziative nei cui confronti sia stata già adottata la revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non sia stato iscritto a ruolo, e determinando, in tal caso, modalità di restituzione graduali.

5. Con circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono indicati i termini e le modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione da parte delle imprese interessate.

Art. 4.

Condizioni economiche

1. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., in qualità di Soggetto gestore degli interventi agevolativi di cui ai richiamati decreti 6 agosto 2010, 13 dicembre 2011 e 5 dicembre 2013, è autorizzata a rinegoziare con le imprese i finanziamenti agevolati concessi entro il 31 dicembre 2019, rideterminandone la durata complessiva del rimborso.

2. L'eventuale aumento dell'onere per interessi conseguente alla sospensione del pagamento della quota capitale e/o all'allungamento del piano di ammortamento resta a carico delle imprese beneficiarie delle agevolazioni.

3. Il presente decreto non ha effetti sul bilancio dello Stato, non generando costi aggiuntivi per l'amministrazione.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2019

Il Ministro: DI MAIO

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2019
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1065

19A07879
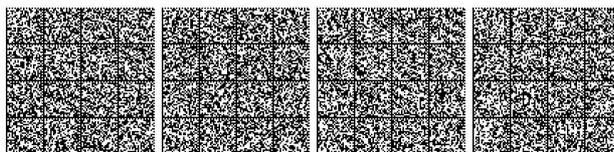
DECRETO 5 novembre 2019.

Modifica del decreto 4 novembre 2016, recante criteri e modalità per la concessione di agevolazioni alle imprese confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata, alle imprese acquirenti o affittuarie di imprese sequestrate o confiscate e alle cooperative assegnatarie o affittuarie di beni confiscati.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 195, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: legge n. 208/2015), che autorizza per ciascun anno del triennio 2016 - 2018 la spesa di 10 milioni di euro per interventi a sostegno delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché a sostegno delle cooperative previste dall'art. 48, comma 3, lettera *c)*, e comma 8, lettera *a)*, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011;

Considerato che il medesimo comma 195 destina le predette risorse a interventi in favore delle imprese rivolti alla continuità del credito bancario e all'accesso al medesimo, al sostegno agli investimenti e agli oneri necessari per gli interventi di ristrutturazione aziendale, alla tutela dei livelli occupazionali, alla promozione di misure di emersione del lavoro irregolare e alla tutela della salute e della sicurezza del lavoro;

Visto il comma 196 del medesimo art. 1, che prevede che le risorse di cui al comma 195 confluiscono: *a)* nella misura di 3 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, come individuate al comma 195, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, come individuate al medesimo comma 195; *b)* nella misura di 7 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui alla lettera *a)*;

Visto il comma 197 del medesimo art. 1, che dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti di cui al comma 196, lettere *a)* e *b)*, avendo, nella formulazione dei criteri, particolare riguardo per le imprese che presentano gravi difficoltà di accesso al credito;

Visto il comma 198 del medesimo art. 1, che prevede che in caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, è tenuto a rimborsare gli importi liquidati dalla sezione di cui al comma 196, lettera *a)*, a seguito dell'eventuale escussione della garanzia;

Visto lo stesso comma 198, che demanda al decreto di cui al citato comma 197 la disciplina delle modalità per la restituzione, con applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua del finanziamento erogato, per il caso di revoca del provvedimento di sequestro;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 4 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 dicembre 2016, n. 297 (di seguito: decreto 4 novembre 2016), che disciplina, ai sensi del predetto art. 1, comma 197, della legge n. 208/2015, criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni alle imprese confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata, alle imprese acquirenti o affittuarie di imprese sequestrate o confiscate e alle cooperative assegnatarie o affittuarie di beni confiscati;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese»;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Vista la comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) e in particolare il tasso di base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documen-

tazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modifiche e integrazioni (di seguito: codice antimafia);
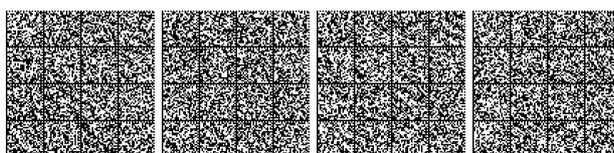
Vista, in particolare, la legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante «Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate»;

Visto l'art. 41-*bis* del codice antimafia, inserito dall'art. 15, comma 1, della citata legge n. 161 del 2017, e, in particolare, il comma 1 che prevede che l'accesso alle risorse del Fondo di garanzia e del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 1, comma 196, della legge n. 208/2015 sia richiesto dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, o dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui al Titolo II del codice antimafia, dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa, adottati dal Tribunale sulla base delle concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa;

Visto il comma 2 del medesimo art. 41-*bis*, che stabilisce che i crediti derivanti dai finanziamenti agevolati erogati a valere sull'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili dell'impresa;

Visto il comma 3 del medesimo art. 41-*bis*, che dispone che il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sugli stessi beni in data successiva alle annotazioni presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici competenti nel registro tenuto presso la cancelleria del tribunale del luogo ove ha sede l'impresa finanziata e che, nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio stesso si trasferisce sul corrispettivo;

Visto il comma 4 del medesimo art. 41-*bis* che dispone che detto privilegio è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, anche se preesistente alle annotazioni, fatta eccezione per i privilegi per spese di giustizia e per quelli di cui all'art. 2751-*bis* del codice civile;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, recante disposizioni a «Tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate in attuazione dell'art. 34 della legge 17 ottobre 2017, n. 161» (di seguito: decreto legislativo n. 72/2018), che introduce misure di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti di aziende sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata;

Visto, in particolare, l'art. 3 del decreto legislativo n. 72/2018, recante «Misure di sostegno alle imprese. Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208», che dispone che all'art. 1 della legge n. 208/2015, comma 195, dopo le parole: «codice di procedura penale» sono inserite le seguenti parole: «e di cui agli articoli 240-*bis*, primo comma, del codice penale, 301, comma 5-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e 85-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309», e dopo le parole: «cooperative previste dall'art. 48, comma 3, lettera *c)*, e comma 8, lettera *a)*» sono inserite le seguenti: «nonché delle imprese affittuarie o cessionarie di cui all'art. 48, comma 8, lettere *a)* e *b)* » e che dispone, inoltre, che all'art. 1 della legge n. 208/2015, comma 196, lettera *b)*, dopo le parole: «finanziamenti agevolati», sono inserite le seguenti: « di importo non superiore ai due milioni di euro e di durata non superiore a quindici anni comprensivi di cinque anni di preammortamento»;

Considerata l'esigenza di adeguare il decreto 4 novembre 2016 alle sopra richiamate disposizioni del codice antimafia, introdotte dall'art. 15, comma 1, della legge n. 161 del 2017, nonché alle citate disposizioni di cui al decreto legislativo n. 72/2018;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto l'art. 5-*ter*, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che attribuisce all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di elaborare e assegnare, su istanza di parte, un rating di legalità alle imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento della medesima Autorità;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto 4 novembre 2016

1. Il decreto 4 novembre 2016 è modificato come segue:

a) all'art. 1 *(Definizioni)*, comma 1, lettera *r)*, dopo il punto 2), è inserito il seguente punto:

«2-*bis*) nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 240-*bis*, comma 1 del codice penale, all'art. 301, comma 5-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 85-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309»;

b) all'art. 1 *(Definizioni)*, comma 1, dopo la lettera *t)*, è inserita la seguente lettera:

«t-*bis*) "imprese affittuarie o cessionarie": le imprese affittuarie o cessionarie di cui all'art. 48, comma 8, lettere *a)* e *b)*, del codice antimafia»;

c) all'art. 1 *(Definizioni)*, comma 1, lettera *u)*, dopo la parola «lavoratori» sono aggiunte le seguenti parole: «e le imprese affittuarie o cessionarie»;

d) all'art. 4 *(Accesso alla Sezione del Fondo di garanzia)*, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

«1-*bis*. Relativamente alle imprese sequestrate o confiscate l'accesso alle risorse della Sezione del Fondo
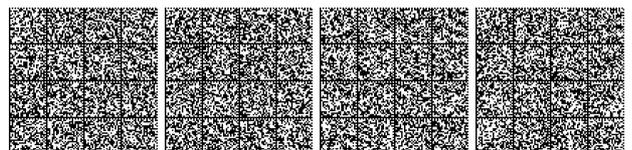
di garanzia è richiesto dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, o dall'ANBSC, dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa beneficiaria previsti dall'art. 41, comma 1-*sexies* del codice antimafia»;

e) all'art. 5 *(Finanziamento agevolato)*, comma 1, lettera *a)*, le parole «700.000,00 (settecentomila/00)» sono sostituite dalle seguenti parole: «2.000.000,00 (due milioni/00)»;

f) all'art. 5 *(Finanziamento agevolato)*, comma 1, lettera *c)*, le parole «dieci anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di due anni» sono sostituite dalle seguenti parole: «quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di cinque anni»;

g) all'art. 5 *(Finanziamento agevolato)*, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

«1-*bis*. I crediti derivanti dai finanziamenti agevolati di cui al comma 1, hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti, sulle pertinenze, sui macchinari e sugli utensili dell'impresa beneficiaria, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio»;

h) all'art. 5 *(Finanziamento agevolato)*, dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente comma:

«1-*ter*. Il privilegio di cui al comma 1-*bis* può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sugli stessi beni in data successiva alle annotazioni di cui al comma 5 dell'art. 41-*bis* del codice antimafia. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo»;

i) all'art. 5 *(Finanziamento agevolato)* dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente comma:

«1-*quater*. Il privilegio di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, anche se preesistente alle annotazioni di cui al comma 5 dell'art. 41-*bis* del codice antimafia, fatta eccezione per i privilegi per spese di giustizia e quelli di cui all'art. 2751-*bis* del codice civile»;

j) all'art. 7 *(Presentazione e valutazione delle domande)* dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

«1-*bis*. Relativamente alle imprese sequestrate o confiscate l'accesso ai finanziamenti agevolati è richiesto dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, o dall'ANBSC, dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa beneficiaria previsti dall'art. 41, comma 1-*sexies* del codice antimafia».

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2019

Il Ministro dello sviluppo economico
PATUANELLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2019
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1067

19A07880

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 4 dicembre 2019.

Revisione della misura del sovracanone rivierasco per derivazioni idroelettriche.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, con il quale i sovracanoni annui, previsti dall'art. 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni, sono stabiliti nella misura di lire 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa e riconosciuta per le derivazioni d'acqua con potenza superiore a chilowatt 220;

Visto l'art. 3 della citata legge con il quale si demandava al Ministero delle finanze il compito di provvedere ogni biennio, con decorrenza dal 1° gennaio 1982, alla revisione della predetta misura del sovracanone sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita, ora indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

Considerato che dal 1° gennaio 2001 tale revisione compete all'Agenzia del demanio, istituita con decreto legislativo n. 300/1999 e resa esecutiva in virtù del decreto ministeriale prot. 1390 in data 28 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001);

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 488 - art. 27 comma 10, con la quale la base di calcolo del sovracanone prevista dalla legge 22 dicembre 1980, n. 925 - art. 2, dal 10 gennaio 2002 viene fissata in euro 3,50 annui per ogni kW di potenza nominale media da aggiornarsi, come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 925, sulla base dei successivi decreti ministeriali;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 - art. 31, comma 10, con la quale la base di calcolo del sovracanone prevista dalla legge 22 dicembre 1980, n. 925 - art. 2, dal 1° gennaio 2003 viene fissato in euro 4,50 annui per ogni kW di potenza nominale media da aggiornarsi come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 925, sulla base di successivi decreti ministeriali;
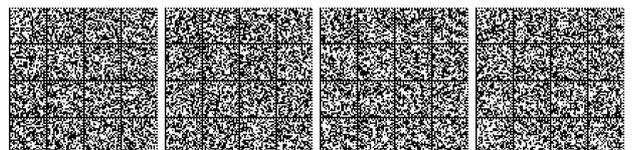
Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1981, n. 33199; 19 novembre 1983, n. 34096; 26 novembre 1985, n. 34404; 25 novembre 1987, n. 33941; 25 gennaio 1990, n. 30248; 7 agosto 1992, n. 30042; 1° febbraio 1994, n. 31661; 26 gennaio 1996, n. 55055; 16 gennaio 1998, n. 54504; 30 novembre 1999, n. 78879; nonché i decreti direttoriali 26 novembre 2001, n. 32482; 27 novembre 2003, n. 45223; 31 gennaio 2006 n. 5439; 21 dicembre 2007, n. 46797 e 20 gennaio 2010, n. 2383 con i quali la suddetta misura fissa è stata elevata, ai sensi del citato art. 3 della legge n. 925/1980, come segue:

dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1983: lire 1.614 per kW;

dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1985: lire 2.141 per kW;

dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987: lire 2.532 per kW;

dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1989: lire 2.802 per kW;

dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1991: lire 3.135 per kW;

dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1993: lire 3.535 per kW;

dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995: lire 3.871 per kW;

dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997: lire 4.250 per kW;

dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999: lire 4.445 per kW;

dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001: lire 4.601 per kW;

dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003: lire 4.845 per kW;

dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005: euro 4,73 per kW;

dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007: euro 4,91 per kW;

dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009: euro 5,09 per kW;

dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011: euro 5,27 per kW;

Visto l'art. 15, comma 6, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fissa in 7,00 euro la base di calcolo dei sovracanoni previsti all'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico, fermi restando gli aggiornamenti biennali, per gli anni a seguire, nelle forme e nei modi previsti dalla medesima legge n. 925/1980;

Visto il decreto direttoriale n. 37803 in data 30 novembre 2011 di questa agenzia con il quale la misura del sovracanone annuo per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa, per il periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2013, viene elevata ad euro 5,53 per le piccole derivazioni d'acqua ed a euro 7,35 per le grandi derivazioni d'acqua;

Visto il decreto direttoriale n. 27998 in data 22 novembre 2013 di questa agenzia con il quale la misura del sovracanone annuo per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa, per il periodo 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2015, viene elevata a euro 5,72 per le piccole derivazioni d'acqua ed a euro 7,60 per le grandi derivazioni d'acqua;

Visto il decreto direttoriale n. 21499 in data 2 dicembre 2015 di questa agenzia con il quale la misura del sovracanone annuo per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa, per il periodo 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2017, viene elevata ad euro 5,73 per le piccole derivazioni d'acqua ed a euro 7,61 per le grandi derivazioni d'acqua;

Visto il decreto direttoriale n. 15834 in data 6 dicembre 2017 di questa agenzia con il quale la misura del sovracanone annuo per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa, per il periodo 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2019, viene elevata ad euro 5,78 per le piccole derivazioni d'acqua ed a euro 7,67 per le grandi derivazioni d'acqua;

Visto l'art. 6, comma 2, lettera *a)* del regio decreto n. 1775/1933, che, per le derivazioni d'acqua finalizzate alla produzione di forza motrice, fissa il limite di 3.000 kW di potenza nominale media annua oltre il quale queste sono considerate grandi derivazioni d'acqua;

Vista la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (già indici del costo della vita), che nel periodo ottobre 2017 - ottobre 2019 è stata + 1,5 per cento, come da comunicato pubblicato dall'ISTAT - Istituto nazionale di statistica - nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 280 del 29 novembre 2019;

Considerato, pertanto, che la misura fissa del sovracanone è da elevare, per il biennio 2020-2021, per le piccole derivazioni d'acqua da euro 5,78 ad euro 5,87, mentre per le grandi derivazioni d'acqua da euro 7,67 ad euro 7,78 per ogni chilowatt di potenza nominale media, pertanto con un rispettivo incremento di euro 0,09 e di euro 0,11;

Decreta:

Art. 1.

La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 ad euro 5,87, per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media annua superiore a chilowatt 220 e non eccedente il limite di chilowatt 3.000.

Art. 2.

La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 ad euro 7,78, per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media annua superiore a chilowatt 3.000.

Roma, 4 dicembre 2019

Il direttore: CARPINO

19A07905

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rorupam»

Estratto determina AAM/AIC n. 224 del 4 dicembre 2019

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: RORUPAM, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Errekappa Euroterapici S.p.a.

confezioni:

«10 mg/5 mg capsula rigida» 28 capsule in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 045397015 (in base 10) 1C9F0R (in base 32);

«10 mg/10 mg capsula rigida» 28 capsule in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 045397027 (in base 10) 1C9F13 (in base 32);

«20 mg/5 mg capsula rigida» 28 capsule in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 045397039 (in base 10) 1C9F1H (in base 32);

«20 mg/10 mg capsula rigida» 28 capsule in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 045397041 (in base 10) 1C9F1K (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Validità prodotto integro: trentasei mesi.

Condizioni particolari di conservazione: non conservare a temperatura superiore a 30°C.

Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

Composizione:

principio attivo:

10 mg rosuvastatina /5 mg di amlodipina;

10 mg rosuvastatina /10 mg di amlodipina;

20 mg rosuvastatina /5 mg di amlodipina;

20 mg rosuvastatina /10 mg di amlodipina;

eccipienti: amido di mais, amido pregelatinizzato, cellulosa microcristallina tipo 102, crospovidone tipo A, sodio stearil fumarato, titanio diossido (E 171), gelatina.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Adamed Pharma S.A.

Administrative site:

Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów Poland

Manufacturing site:

ul. Szkolna 33, 95-054 Ksawerów Poland

Adamed Pharma S.A.

Administrative site:

Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów Poland

Manufacturing site:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice Poland

Indicazioni terapeutiche:

«Rorupam» è indicato come terapia sostitutiva in pazienti che sono adeguatamente controllati con rosuvastatina e amlodipina somministrati simultaneamente, al medesimo dosaggio dell'associazione. Il medicinale è indicato per il trattamento dell'ipertensione, dell'angina pectoris cronica stabile e dell'angina di Prinzmetal in pazienti adulti affetti da una delle seguenti condizioni:

ipercolesterolemia primaria (tipo IIa inclusa ipercolesterolemia familiare di tipo eterozigote) o dislipidemia mista (tipo *IIb)*, in aggiunta alla dieta quando la risposta a quest'ultima e ad altri trattamenti non farmacologici (ad es. esercizio fisico, riduzione ponderale) risulta essere inadeguata;

ipercolesterolemia familiare di tipo omozigote in aggiunta alla dieta e ad altri trattamenti ipolipemizzanti (ad esempio LDL aferesi) o quando tali trattamenti non risultano appropriati.

necessità di prevenzione di eventi cardiovascolari in pazienti adulti ritenuti ad alto rischio di insorgenza di un primo evento cardiovascolare, come terapia aggiuntiva alla correzione di altri fattori di rischio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn)

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07887

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ilmocin Gola Dolore»

Estratto determina AAM/PPA n. 934 del 15 novembre 2019

Si autorizza la seguente variazione, Tipo II, B.I.z): aggiornamento dell'ASMF di un produttore attualmente autorizzato, per il principio attivo Ketoprofene sale di lisina, relativamente al medicinale ILMOCIN GOLA DOLORE, nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale:

A.I.C. n.:

041842016 - «1.6% collutorio» flacone da 150 ml;

041842028 - «0.16% spray per mucosa orale» flacone da 15 ml.

Titolare A.I.C.: Farmitalia Industria Chimico Farmaceutica S.r.l. (codice fiscale n. 03115090874).

Codice pratica: VN2/2017/123.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 7, della determina DG/821/2018 del 24 maggio 2018, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07888

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Solket Infiammazione e Dolore».

Estratto determina AAM/PPA n. 935 del 15 novembre 2019

Si autorizza la seguente variazione, Tipo II, B.I.z): aggiornamento dell'ASMF di un produttore attualmente autorizzato, per il principio attivo Ketoprofene sale di lisina, relativamente al medicinale SOLKET INFIAMMAZIONE E DOLORE, nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale:

A.I.C. n.:

041845013 - 1.6% collutorio - flacone da 150 ml;

041845025 - 0.16% spray per mucosa orale - flacone da 15 ml.

Titolare A.I.C.: Aesculapius Farmaceutici S.r.l. (codice fiscale n. 00826170334)

Codice pratica: VN2/2017/124.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 7, della determina DG/821/2018 del 24 maggio 2018, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07889

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Maalox»

Estratto determina AAM/PPA n. 990 del 4 dicembre 2019

Si autorizzano le seguenti variazioni: Tipo II, C.I.4) - Aggiornamento dei paragrafi 4.4, 4.5 e 4.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) e relative sezioni del foglio illustrativo (FI) per uniformare i testi italiani al CCDS aziendale, relativamente al medicinale MAALOX, nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia, a seguito di procedura nazionale.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

020702116 - «Maalox Plus» 3,65% + 3,25% + 0,5% sospensione orale, flacone da 200 ml;

020702270 - «Maalox Plus» 4% + 3,5% + 0,5% sospensione orale, flacone da 250 ml;

020702205 - «Maalox Plus» 200 mg + 200 mg + 25 mg compresse masticabili, 12 compresse;

020702080 - «Maalox Plus» 200 mg + 200 mg + 25 mg compresse masticabili, 30 compresse;

020702344 - «Maalox Plus» 200 mg + 200 mg + 25 mg compresse masticabili, 50 compresse;

020702357 - «Maalox Plus» 200 mg + 200 mg + 25 mg compresse masticabili, 60 compresse.

Tipo IB, C.I.3.z) - Aggiornamento dei paragrafi 4.4, 4.5 e 4.8 del RCP e delle corrispondenti sezioni del FI, al fine di implementare le informazioni stabilite dal CMDh a conclusione della procedura PSUSA/00001926/201610; adeguamento degli stampati, RCP, FI ed etichette al QRD Template, nella versione corrente, relativamente al medicinale MAALOX, nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia, a seguito di procedura nazionale:

Confezioni e numeri di A.I.C.:

020702015 - «Maalox» 3,65% + 3,25% sospensione orale, flacone da 200 ml;

020702282 - «Maalox» 4% + 3,5% sospensione orale aroma menta, flacone da 250 ml;

020702054 - «Maalox» 400 mg + 400 mg compresse masticabili, 40 compresse;

020702369 - «Maalox» 400 mg + 400 mg compresse masticabili, 50 compresse;

020702371 - «Maalox» 400 mg + 400 mg compresse masticabili, 60 compresse;

020702294 - «Maalox» 400 mg + 400 mg compresse masticabili senza zucchero aroma frutti rossi, 30 compresse;

020702179 - «Maalox» 400 mg + 400 mg compresse masticabili senza zucchero aroma limone, 20 compresse;

020702229 - «Maalox» 400 mg + 400 mg compresse masticabili senza zucchero aroma limone, 30 compresse;

020702181 - «Maalox» 400 mg + 400 mg compresse masticabili senza zucchero aroma limone, 40 compresse;

020702193 - «Maalox» 460 mg + 400 mg sospensione orale aroma limone-lime - 20 bustine in PP/Al/PE da 4,3 ml;

020702256 - «Maalox» 460 mg + 400 mg sospensione orale aroma limone-lime - 20 bustine in PETP/Al/PE da 4,3 ml;

020702306 - «Maalox» 460 mg + 400 mg sospensione orale aroma ribes nero - 20 bustine in PP/Al/PE da 4,3 ml;

020702320 - «Maalox» 460 mg + 400 mg sospensione orale aroma ribes nero - 30 bustine in PP/Al/PE da 4,3 ml;

020702318 - «Maalox» 460 mg + 400 mg sospensione orale aroma ribes nero - 20 bustine in PETP/Al/PE da 4,3 ml;

020702332 - «Maalox» 460 mg + 400 mg sospensione orale aroma ribes nero - 30 bustine in PETP/Al/PE da 4,3 ml;

020702116 - «Maalox Plus» 3,65% + 3,25% + 0,5% sospensione orale, flacone da 200 ml;

020702270 - «Maalox Plus» 4% + 3,5% + 0,5% sospensione orale, flacone da 250 ml;

020702205 - «Maalox Plus» 200 mg + 200 mg + 25 mg compresse masticabili, 12 compresse;

020702080 - «Maalox Plus» 200 mg + 200 mg + 25 mg compresse masticabili, 30 compresse;

020702344 - «Maalox Plus» 200 mg + 200 mg + 25 mg compresse masticabili, 50 compresse;

020702357 - «Maalox Plus» 200 mg + 200 mg + 25 mg compresse masticabili, 60 compresse;

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Codice pratica: VN2/2019/30 - N1B/2017/2100.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.p.a. (codice fiscale 00832400154).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07890

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Risedronato Teva»

Estratto determina AAM/PPA n. 991 del 4 dicembre 2019

Trasferimento di titolaritá: MC1/2019/795.

Cambio nome: C1B/2019/2405.

Numero procedura europea: DK/H/1783/001/IB/014/G.

É autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società Teva Italia S.r.l., codice fiscale 11654150157, con sede legale in piazzale Luigi Cadorna, 4, 20123 Milano, Italia (IT).

Medicinale: RISEDRONATO TEVA.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

040029011 - «35 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

040029023 - «35 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

040029035 - «35 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

040029047 - «35 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

040029050 - «35 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

040029062 - «35 mg compresse rivestite con film» 16 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

alla società Accord Healthcare S.L.U., con sede legale in World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n, Edifici Est 6a planta, 08039 Barcelona, Spagna (ES).

Con variazione della denominazione del medicinale in: RISEDRONATO ACCORD.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07891

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metacolina Lofarma»

Estratto determina AAM/PPA n. 978 del 4 dicembre 2019

Autorizzazione delle variazioni: variazione di tipo II: B.I.z) Principio attivo: altra variazione, e le variazioni di tipo IA e IB, relativamente al medicinale METACOLINA LOFARMA.

Codici pratica: VN2/2018/13 - N1B/2018/679.

Sono autorizzate le modifiche qualitative del principio attivo e l'aggiornamento dell'ASMF del p.a. Metacolina Cloridrato, relativamente al medicinale «Metacolina Lofarma», nelle forme e confezioni autorizzate;

Titolare A.I.C.: Lofarma S.p.a. (codice fiscale 00713510154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Cassala, 40, 20143 - Milano (MI) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07892

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Travosept»

Estratto determina AAM/PPA n. 979 del 4 dicembre 2019

Autorizzazione della variazione:

variazione di tipo II: B.I.a.1.b) Modifiche qualitative principio attivo fabbricazione. Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante, relativamente al medicinale TRAVOSEPT.

Codice pratica: VN2/2018/243.

Si autorizza l'aggiunta di un nuovo produttore di principio attivo relativamente al medicinale «Travosept», nelle forme e confezioni autorizzate.

Titolare A.I.C.: Leo Pharma A/S con sede legale e domicilio in 55 Industriparken - 2750 Ballerup (Danimarca).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07893

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Delapride»

Estratto determina AAM/PPA n. 980 del 4 dicembre 2019

Autorizzazione della variazione:

variazione di tipo II: B.I.z) Principio attivo: altra variazione, relativamente al medicinale DELAPRIDE.

Codice pratica: VN2/2019/12.
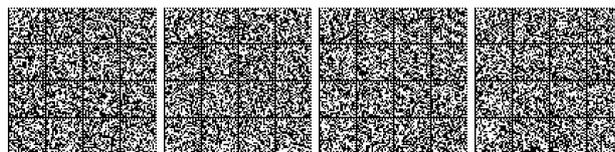
È autorizzato l'aggiornamento dell'ASMF del principio attivo Delapril cloridrato fornito dal produttore Rolabo Outsourcing S.L. Ltd. (*version* EDMF-A/R-PT34/1117, *dated* 30-11-2017) relativamente al medicinale «Delapride», nelle forme e confezioni autorizzate.

Titolare A.I.C.: Promedica S.r.l. (codice fiscale 01697370342) con sede legale e domicilio fiscale in via Palermo n. 26/A, 43122 - Parma (PR) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07894

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dinapres»

Estratto determina AAM/PPA n. 981 del 4 dicembre 2019

Autorizzazione della variazione:

variazione di tipo II: B.I.z) principio attivo: altra variazione, relativamente al medicinale DINAPRES;

Codice pratica: VN2/2019/13.

È autorizzato l'aggiornamento dell'ASMF del principio attivo Delapril cloridrato fornito dal produttore Rolabo Outsourcing S.L. Ltd. (version EDMF-A/R-PT34/1117, dated 30-11-2017),

relativamente al medicinale Dinapres, nelle forme e confezioni autorizzate;

Titolare A.I.C.: Master Pharma S.r.l. (codice fiscale 00959190349) con sede legale e domicilio fiscale in via Giacomo Chiesi, 1, 43122 - Parma (PR) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 11 giugno 2018;

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07895

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fragor»

Estratto determina AAM/PPA n. 982 del 4 dicembre 2019

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: B.I.z) principio attivo: altra variazione, relativamente al medicinale FRAGOR;

Codice pratica: VN2/2019/14.

È autorizzato l'aggiornamento dell'ASMF del principio attivo Delapril cloridrato fornito dal produttore Rolabo Outsourcing S.L. Ltd. (version EDMF-A/R-PT34/1117, dated 30-11-2017),

relativamente al medicinale Fragor, nelle forme e confezioni autorizzate;

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a. (codice fiscale 01513360345) con sede legale e domicilio fiscale in via Palermo, 26/A, 43122 - Parma (PR) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 11 giugno 2018;

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07896

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Ossigeno Sapio» e «Ossigeno Sapio Life».

Estratto determina AAM/PPA n. 983 del 9 dicembre 2019

Autorizzazione della variazione:

variazione di tipo II: B.I.a.1.b) Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea - Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (*Master File* del principio attivo), relativamente ai medicinali OSSIGENO SAPIO (A.I.C. n. 038901) e OSSIGENO SAPIO LIFE (A.I.C. n. 039017).

Codice pratica: VN2/2019/32.

Si autorizza l'aggiunta del sito di fabbricazione e controllo della sostanza attiva Ossigeno;

relativamente ai medicinali «Ossigeno Sapio» (A.I.C. n. 038901) e «Ossigeno Sapio Life» (A.I.C. n. 039017), nelle forme e confezioni autorizzate.

Titolari A.I.C.: Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l (codice fiscale n. 08804430158) con sede legale e domicilio fiscale in via San Maurilio n. 13, 20123 Milano - Italia e Sapio Life S.r.l. (codice fiscale n. 02006400960) con sede legale e domicilio fiscale in via Silvio Pellico n. 48, 20900 Monza (MB) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07897

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aria Sapio Life»

Estratto determina AAM/PPA n. 984 del 9 dicembre 2019

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: B.I.a.1.b) Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea - Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (*Master File* del principio attivo), relativamente al medicinale ARIA SAPIO LIFE.

Codice pratica: VN2/2019/33.

Si autorizza l'aggiunta del sito di fabbricazione e controllo della sostanza attiva Ossigeno;
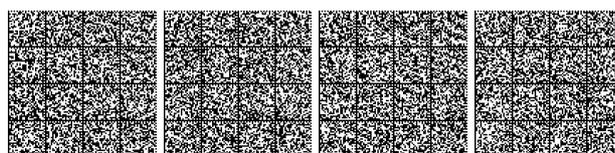
relativamente ai medicinale «Aria Sapio Life», nelle forme e confezioni autorizzate.

Titolare A.I.C.: Sapio Life S.r.l. (partita I.V.A. n. 02006400960) con sede legale e domicilio fiscale in via Silvio Pellico n. 48, 20900 Monza (MB) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07898

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil Dr. Reddy's».

Estratto determina AAM/PPA n. 985 del 4 dicembre 2019

Autorizzazione della variazione:

variazione di tipo II: B.I.a.1.b) Modifiche qualitative principio attivo. Fabbricazione "Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante, relativamente al medicinale «EMTRICITABINA E TENOFOVIR DISOPROXIL DR. REDDY'S»;

Numero di procedura: n. NL/H/3728/001/II/001.

È autorizzato l'introduzione di un nuovo produttore della sostanza attiva tenofovir disoproxil succinato;

relativamente al medicinale «Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil dr. Reddy's», nelle forme e confezioni autorizzate;

Titolare A.I.C.: Dr. Reddy's S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Santa Maria Beltrade n. 1, cap. 20123, Italia, codice fiscale n. 01650760505.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07899

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso a valere sui Libretti smart e Libretti nominativi ordinari

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.) rende noto ai titolari di Libretto smart che, a decorrere dal 18 dicembre 2019, il funzionamento dei servizi dispositivi del servizio risparmio postale online (RPOL) è consentito dalle 00,00 alle 24,00 tutti i giorni, secondo quanto specificato nel foglio informativo del libretto smart.

Si rende noto, altresì, ai titolari di Libretto smart e di Libretto nominativo ordinario che, sempre a decorrere dal 18 dicembre 2019, è consentito disporre bonifici SEPA in ingresso da IBAN non italiani sul proprio libretto, provenienti da conti correnti del circuito bancario facenti capo al medesimo intestatario o cointestatario e associati al libretto stesso.

Inoltre, si rende noto che - a decorrere dalla medesima data - ai titolari di Libretto smart monointestato è reso disponibile il servizio "Salvadanaio digitale BancoPosta", fruibile esclusivamente in app, che consente di creare obiettivi di risparmio attraverso specifici accantonamenti sul medesimo Libretto smart, alimentati tramite il trasferimento di somme dal proprio conto corrente BancoPosta (escluso il Conto di Base) e/o dalla propria Carta Postepay Evolution.

Le condizioni generali di contratto ed il foglio informativo che regolano il collocamento del Libretto smart, contenenti il richiamo al suddetto servizio, sono disponibili in forma integrale sul sito internet www.poste.it

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. sono a disposizione i fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche e sulle principali clausole contrattuali del Libretto smart (ivi incluse quelle del nuovo servizio "Salvadanaio digitale BancoPosta") e del Libretto nominativo ordinario e giudiziario, nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.a. www.cdp.it

19A07960

COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Statuto dell'associazione «Siamo Europei», iscritta nel Registro dei partiti politici il 27 novembre 2019

Art. 1.
Denominazione

1.1. È costituita l'associazione «Siamo Europei»

Art. 2.
Sede

2.1. Siamo Europei ha sede in Roma.

Art. 3.
Oggetto e finalità

3.1. Siamo Europei è un'associazione politica a carattere volontario, è indipendente e non persegue fini di lucro.

3.2. Siamo Europei promuove il pensiero politico liberal-progressista fondato su un patriottismo inclusivo, italiano ed europeo, su un'economia sociale e di mercato, innovativa ed ecologicamente sostenibile e sull'attenzione primaria al progresso della società. Persegue una sempre maggiore integrazione e democraticità dell'Unione europea e promuove gli obiettivi della tutela dei valori fondamentali della democrazia liberale, dello stato di diritto, della libertà personale ed economica, della solidarietà sociale e dello sviluppo sostenibile. In coerenza con il principio di sussidiarietà, riconosce il ruolo essenziale dello Stato nel contrasto alle fragilità del tessuto sociale e alle fratture geografiche, generazionali ed economiche.

Art. 4.
Durata

4.1. La durata di Siamo Europei è indeterminata.
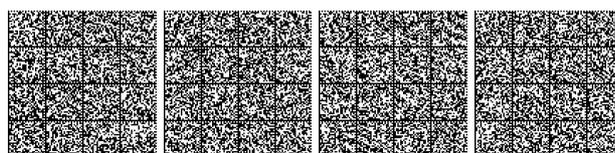
Art. 5.
Simbolo di Siamo Europei

5.1. Il simbolo di Siamo Europei è il seguente: cerchio con fondo blu, con: nella parte centrale, su due righe, la dicitura «Siamo Europei» di colore bianco, in grassetto minuscolo con le prime lettere in maiuscolo e a destra, a semicerchio dalla lettera «M» di tale dicitura fino alla fine della stessa, dodici stelle di colore giallo. Il simbolo è unito al presente statuto, di cui forma parte integrante, come allegato 1.

5.2. Il simbolo di Siamo Europei è utilizzato in conformità al presente statuto e ne può essere autorizzato l'utilizzo, nella forma allegata o in diverse composizioni e varianti, anche in congiunzione con i simboli di altre associazioni, partiti e movimenti.

5.3. I comitati e le altre articolazioni territoriali e tematiche riconosciute ai sensi del successivo art. 19 utilizzano il simbolo in conformità al presente statuto, ai regolamenti e alle determinazioni del Comitato direttivo

5.4. Qualsiasi decisione relativa all'utilizzo del simbolo è di competenza del Comitato direttivo.

5.5. Le modifiche del simbolo e della denominazione di Siamo Europei sono approvate dall'Assemblea, su proposta del Comitato direttivo, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto in conformità all'art. 12.10.

Art. 6.
Associati e adesioni collettive

6.1. Gli associati sono i cittadini dell'Unione europea che acquistano la qualità di associato in conformità al presente statuto.

6.2. Coloro che intendono iscriversi a Siamo Europei inviano richiesta scritta al Comitato direttivo. La richiesta di iscrizione può essere respinta con decisione motivata dal Comitato direttivo.

6.3. Gli associati sono tenuti a pagare la quota di iscrizione stabilita dal Comitato direttivo in conformità al presente statuto.

6.4. Presso la sede di Siamo Europei è tenuto un registro degli associati.

6.5. I dati personali degli associati sono raccolti, custoditi e gestiti dall'Associazione adottando tutte le misure necessarie per assicurare il pieno rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali e della vita privata, in conformità al regolamento UE n. 2016/679 e a tutta la normativa vigente *pro tempore*.

6.6. Siamo Europei promuove la trasparenza della gestione dell'Associazione, assicurando la pubblicazione sul proprio sito internet di tutte le deliberazioni del Comitato direttivo e dell'Assemblea. Gli associati hanno diritto di richiedere copia di tali deliberazioni, secondo modalità stabilite con regolamento approvato dall'Assemblea.

Art. 7.
Diritti e doveri degli associati

7.1. L'appartenenza a Siamo Europei ha carattere libero e volontario.

7.2. Tutti gli associati hanno diritto di:

1) partecipare all'attività e agli organi di Siamo Europei, in conformità al presente statuto;

2) accedere, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, ai documenti e agli atti riguardanti Siamo Europei, in conformità allo statuto, ai regolamenti e a quanto stabilito dagli organi dell'Associazione;

3) esercitare gli ulteriori diritti riconosciuti dal presente statuto.

7.3. Gli associati, salvo quanto diversamente previsto dallo statuto, hanno i seguenti doveri:

1) contribuire al raggiungimento degli obiettivi di Siamo Europei;

2) rispettare le deliberazioni degli organi dell'Associazione e astenersi da ogni comportamento contrario agli interessi e agli obiettivi di Siamo Europei;

3) adempiere a tutti gli obblighi derivanti dallo statuto e dalla legge in generale;

4) pagare la quota di iscrizione.

Art. 8.
Cessazione del rapporto associativo

8.1. La qualifica di associato si perde per i seguenti motivi:

1) dimissioni volontarie, mediante comunicazione inviata al Presidente;

2) morte, dichiarazione di interdizione, inabilitazione.

8.2. La perdita della qualità di associato può avvenire anche per esclusione deliberata dal Comitato direttivo, a maggioranza assoluta, nei seguenti casi:

1) mancato pagamento della quota di iscrizione annuale entro la data prevista, salva la possibilità di sanare l'inadempimento entro sessanta giorni dal ricevimento del sollecito di pagamento da parte dell'Associazione;

2) gravi violazioni dello statuto e dei regolamenti attuativi del medesimo;

3) perdita dei requisiti per l'ammissione ad associato;

4) azioni e/o comportamenti contrari agli interessi e/o ai valori dell'Associazione.

La delibera di esclusione è preceduta da una comunicazione di contestazione fatta per iscritto, o mediante posta elettronica. Entro trenta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, l'associato può formulare le proprie osservazioni e difese e chiedere di essere sentito dal Comitato direttivo. In tal caso, l'audizione dell'associato deve tenersi entro quindici giorni dalla richiesta e la delibera di esclusione non può essere adottata prima che l'audizione abbia avuto luogo. Per gravi motivi, il Comitato direttivo può disporre, con effetto dalla data della comunicazione di contestazione, la sospensione provvisoria di tutti i diritti dell'associato interessato.

8.3. L'associato che cessi per qualsiasi motivo di far parte di Siamo Europei perde ogni diritto ai sensi del presente statuto.

Art. 9.
Organi

9.1. Sono organi dell'Associazione:

a) il Congresso nazionale;

b) l'Assemblea;

c) il Comitato direttivo;

d) il Segretario;

e) il Presidente;

f) il Tesoriere;

g) il Collegio dei probiviri.

Art. 10.
Congresso nazionale

10.1. Il Congresso nazionale decide sulle linee e sugli obiettivi generali dell'azione politica di Siamo Europei, elegge il Segretario e i membri dell'Assemblea e approva mozioni di indirizzo politico o organizzativo.

10.2. Il Congresso nazionale è convocato ogni due anni. È inoltre convocato in via straordinaria in caso di cessazione del mandato del Segretario per qualsiasi motivo, o quando la convocazione sia deliberata, a maggioranza assoluta, dall'Assemblea.
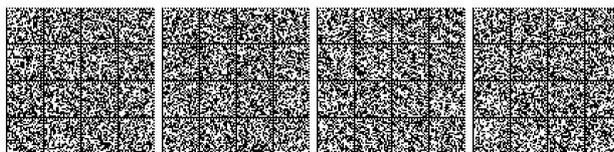
10.3. Il Congresso nazionale è disciplinato da un regolamento (il «Regolamento congressuale») approvato dal Comitato direttivo a maggioranza assoluta, nel rispetto dei seguenti principi:

a) le candidature a Segretario vengono presentate, sulla base di una mozione congressuale, in collegamento a liste di candidati a membro dell'Assemblea che, al fine di perseguire l'obiettivo della parità di genere di cui all'art. 51 della Costituzione, devono rispettare i principi della pari rappresentanza e dell'alternanza di genere; ciascuna candidatura deve essere corredata delle sottoscrizioni di un numero di associati pari almeno al 5% (cinque per cento) del totale degli associati alla data di convocazione del Congresso nazionale;

b) nei sessanta giorni antecedenti la data del Congresso nazionale, si tengono le votazioni locali sulle mozioni congressuali e sulle candidature in Assemblea, assicurando la regolarità e la segretezza del voto; il regolamento del congresso può prevedere il ricorso al voto digitale e al voto a distanza, con modalità tecniche che assicurino tale regolarità e segretezza;

c) la ripartizione dei seggi in Assemblea è fatta su base regionale in proporzione alla popolazione residente, al numero di associati iscritti nella regione e, a partire dal secondo Congresso nazionale, al numero di voti ricevuti alle ultime elezioni politiche in ciascuna regione; il regolamento congressuale può prevedere ulteriori ripartizioni dei seggi assegnati a ciascuna regione in collegi provinciali o locali, sulla base dei medesimi criteri, quando il numero degli associati della regione superi una determinata soglia stabilita nel regolamento congressuale;

d) anche al fine di assicurare un'adeguata rappresentanza delle minoranze, i seggi sono assegnati con metodo proporzionale, salvo quanto previsto al successivo paragrafo *f)*; i seggi non assegnati sulla base dei quozienti pieni sono ripartiti sulla base dei resti, nell'ambito di ciascun collegio regionale;

e) sono ammessi al voto gli associati iscritti nell'elenco degli associati alla data in cui viene convocato il congresso nazionale che siano in regola con gli obblighi statutari al momento dell'esercizio del voto;

f) nel caso in cui la lista di uno dei candidati a Segretario ottenga oltre il 40% (quaranta per cento) dei voti, tale candidato è eletto segretario senza necessità di voto dell'Assemblea; in tale ipotesi, sono eletti di diritto in Assemblea i primi quarantacinque candidati non eletti inclusi nella lista del Segretario eletto, fermo restando che, al fine di assicurare un'adeguata rappresentanza delle minoranze, nel caso in cui siano state presentate una pluralità di liste, in nessun caso il numero totale di candidati eletti dalla lista del Segretario può superare i duecentosettanta membri;

g) nel caso in cui nessuno dei candidati raggiunga la soglia del 40% (quaranta per cento), il Segretario è eletto dall'Assemblea;

h) in occasione di ogni Congresso nazionale, l'Assemblea elegge il Presidente e due vice presidenti, di cui uno vicario, il Comitato direttivo e il Tesoriere.

Art. 11.
Assemblea

11.1. L'Assemblea delibera:

1) sul bilancio preventivo e consuntivo e su tutti gli altri documenti e rendiconti previsti dalla legge e dal presente statuto;

2) sull'elezione del Comitato direttivo, del Presidente e del Tesoriere;

3) sull'esclusione degli associati;

4) sulle modifiche al presente statuto;

5) sui regolamenti;

6) sulle mozioni di sfiducia nei confronti del Segretario, del Presidente e/o del Tesoriere;

7) sulla fusione con altra associazione o ente;

8) sullo scioglimento dell'Associazione;

9) su ogni altra materia stabilita dalla legge o dallo statuto

11.2. L'Assemblea resta in carica fino al successivo Congresso nazionale di Siamo Europei.

11.3. Le mozioni di sfiducia nei confronti del Segretario, del Presidente e/o del Tesoriere devono essere presentate da almeno un terzo dei membri dell'Assemblea. In tal caso il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea, con solo tale argomento all'ordine del giorno, entro e non oltre quindici giorni dalla presentazione della richiesta. Le mozioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Art. 12.
Partecipazione all'Assemblea

12.1. Hanno diritto di partecipare e votare in Assemblea:

a) trecento membri eletti ai sensi dell'art. 10.3;

b) il Segretario;

c) i membri del Comitato direttivo;

e) parlamentari, consiglieri regionali, sindaci dei comuni con più di settantamila abitanti.

12.2. Ciascun membro dell'Assemblea resta in carica fino al Congresso nazionale successivo e ha diritto a un voto.

12.3. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e comunque quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

12.4. L'Assemblea è convocata dal Presidente con avviso scritto da inviarsi a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo all'indirizzo comunicato dagli associati al momento dell'adesione (o al diverso indirizzo eventualmente comunicato per iscritto all'Associazione), almeno sette giorni prima della data della riunione. Per le determinazioni urgenti, la convocazione può essere effettuata con le modalità prescritte, con almeno ventiquattro ore di anticipo.

12.5. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere l'indicazione del luogo (anche telematico), del giorno, dell'ora, della riunione e dell'eventuale seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno con l'elenco delle materie da trattare.

12.6. All'Assemblea è consentita la partecipazione anche con mezzi telematici. È consentito il voto per delega a favore di un altro membro dell'Assemblea, con il limite di una delega per delegato.

12.7. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli Associati. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita indipendentemente dal numero di Associati partecipanti. L'Assemblea è validamente costituita anche in mancanza di convocazione, se sono presenti tutti gli associati.

12.8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario o, in caso di assenza o impedimento di questo dall'altro Vice Presidente. Il Presidente nomina un segretario della riunione.

12.9. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. L'esercizio del voto avviene per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando lo richieda almeno un terzo dei membri presenti. Le deliberazioni sull'elezione alle cariche previste dal presente statuto sono votate a scrutinio segreto.

12.10. Le modifiche dello statuto sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Art. 13.
Composizione e funzioni del Comitato direttivo

13.1. Il Comitato direttivo è l'organo esecutivo, al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'attuazione delle linee programmatiche e degli obiettivi generali stabiliti dal Congresso nazionale, per l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea e per l'adozione delle iniziative politiche necessarie o utili per il perseguimento delle finalità di Siamo Europei. Si riunisce con frequenza almeno bimestrale.
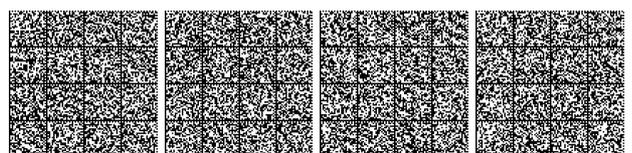
13.2. In particolare, il Comitato direttivo:

a) approva i progetti del bilancio preventivo e consuntivo e tutti gli altri documenti e rendiconti contabili predisposti dal Tesoriere, da sottoporre all'Assemblea ai sensi di legge o del presente statuto;

b) adotta regolamenti, direttive e delibere per l'attuazione degli obiettivi dell'Associazione;

c) decide sugli investimenti patrimoniali;

d) approva le liste elettorali sia nazionali che locali, assicurando l'equilibrio e l'alternanza di genere, al fine di perseguire l'obiettivo della parità di genere di cui all'art. 51 della Costituzione; la selezione delle candidature avviene sulla base di *curricula* che possono essere presentati da singoli associati o su iniziativa dei Comitati di Siamo Europei, sentiti i coordinamenti territoriali di cui all'art. 18.6, secondo le modalità stabilite con regolamento del Comitato direttivo;

e) stabilisce l'importo e la scadenza del contributo dovuto dagli associati;

f) assume e adotta ogni decisione relativa al personale dipendente, determinandone la retribuzione;

g) delibera l'esclusione degli associati ai sensi dell'art. 8.2 e approva le altre sanzioni disciplinari di cui all'art. 20.5;

h) approva il conferimento e la revoca di procure per l'esercizio dei poteri ad esso spettanti ai sensi del presente statuto;

i) svolge ogni altro compito previsto dalla legge e dal presente statuto.

13.3. Il Comitato direttivo resta in carica per un periodo due anni e comunque decade in caso di convocazione del Congresso nazionale.

13.4. Del Comitato direttivo fanno parte:

a) il Segretario;

b) il Presidente e i Vice Presidenti;

c) il Tesoriere;

d) trenta membri eletti dall'Assemblea in occasione del Congresso nazionale, salvo quanto previsto al successivo art. 13.6.

13.5. L'elezione dei membri di cui all'art. 13.4 *d)* avviene sulla base di un sistema di liste, con metodo proporzionale, salvo che, nel caso in cui la prima lista ottenga più del 40% (quaranta per cento) dei voti, da tale lista vengono eletti anche i primi cinque membri che risulterebbero non eletti applicando il metodo proporzionale e i membri attribuiti alle altre liste vengono ridotti proporzionalmente. Al fine di perseguire l'obiettivo della parità di genere di cui all'art. 51 della Costituzione, almeno un terzo dei candidati di ciascuna lista deve appartenere al genere meno rappresentato.

13.6. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di uno dei membri eletti di cui all'art. 13.4 *d)*, il Comitato direttivo viene integrato automaticamente mediante l'inserimento del primo dei non eletti ai sensi dell'art. 13.5, che resta in carica fino alla scadenza dell'intero Comitato direttivo.

13.7. Il Comitato direttivo si riunisce con un preavviso di ventiquattro ore, su convocazione del Presidente. In caso di urgenza, il preavviso può essere ridotto a sei ore.

13.8. Le riunioni sono indette con comunicazione scritta inviata dal Presidente, a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo (anche telematico), del giorno, dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno con elenco delle materie da trattare.

13.9. Al Comitato direttivo è consentita la partecipazione anche con mezzi telematici o informatici che consentano, anche da diverse sedi, una partecipazione sincrona e continua e che, all'occorrenza, garantiscano la segretezza del voto. Tale partecipazione a distanza è consentita alle seguenti condizioni: (a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

13.10. Il Comitato direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il Comitato direttivo è validamente costituito anche in mancanza di convocazione, se sono presenti tutti i membri.

13.11. Il Comitato direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 14.
Il Segretario

14.1. Il Segretario è eletto dal Congresso nazionale e ha la responsabilità politica ed elettorale di Siamo Europei. Resta in carica fino al primo Congresso nazionale successivo alla sua elezione e rappresenta l'Associazione in tutte le attività finalizzate all'attuazione del progetto e degli indirizzi politici stabiliti dal Congresso, dall'Assemblea e dal Comitato direttivo. In particolare, il Segretario:

a) coordina le iniziative politiche di Siamo Europei;

b) rappresenta Siamo Europei nei rapporti con gli altri partiti e movimenti;

c) sottopone proposte di deliberazione all'Assemblea e al Comitato direttivo;

d) nomina la Segreteria;

e) assicura un adeguato coordinamento tra Siamo Europei e gli eletti e gli amministratori locali a livello nazionale e locale;

f) coordina le articolazioni territoriali e tematiche di Siamo Europei.

14.2. Il Segretario rappresenta l'Associazione, a tutti gli effetti, di fronte a terzi, anche in giudizio, in relazione a ogni materia o questione relativa all'Associazione. Ha la rappresentanza legale con riguardo allo svolgimento di ogni attività di rilevanza economica e finanziaria in nome e per conto dell'Associazione, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi inclusa la stipula di contratti e negozi di qualsiasi natura, l'apertura e la gestione dei conti correnti e di operazioni bancarie in genere, la gestione del personale, la prestazione di garanzie reali e personali e la presentazione di qualsiasi richiesta, istanza o dichiarazione relativa a rimborsi elettorali o ad altri contributi, benefici e finanziamenti pubblici di qualsiasi natura. Il Segretario nomina il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi della disciplina in materia, stabilisce le regole finanziarie e di gestione che devono essere applicate dalle articolazioni territoriali, sottoscrive, in conformità alle determinazioni politiche dell'Assemblea e del Comitato direttivo, il mandato necessario per il deposito del contrassegno elettorale in ogni elezione a cui partecipi Siamo Europei, e compie ogni altro atto necessario o utile ai fini di tale partecipazione e assume la titolarità dei nomi a dominio e di ogni altro diritto di proprietà intellettuale dell'Associazione. Il Segretario può nominare procuratori speciali per il compimento di atti o di categorie di atti rientranti nei suoi poteri

14.3. Il Segretario, in caso di necessità e urgenza, compie gli atti indifferibili nell'interesse dell'Associazione, sottoponendoli per la ratifica al Comitato direttivo non oltre sette giorni dalla loro esecuzione.

14.4. Il Segretario si avvale del supporto politico e organizzativo della segreteria, che si compone di non più di dodici membri designati dal Segretario, che può revocarli in qualsiasi momento. La segreteria ha funzioni di organizzazione e supporto e assiste il Segretario nell'esecuzione del mandato. Il Segretario può attribuire ai membri della segreteria specifici incarichi politici e organizzativi. Le riunioni della segreteria sono convocate dal Segretario e si svolgono con la frequenza e secondo le modalità da questo stabilite.

Art. 15.
Il Presidente

15.1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti espressi. Resta in carica fino al Congresso successivo alla sua elezione e comunque per non più di due anni. Il Presidente presiede le riunio-

ni dell'Assemblea, convoca il Congresso, è garante delle minoranze e svolge funzioni di rappresentanza istituzionale.
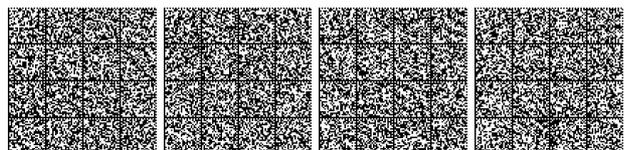
15.2. L'Assemblea nomina due Vice Presidenti, di cui uno Vicario, che restano in carica fino al Congresso successivo alla loro elezione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente Vicario o, in caso di assenza o impedimento di questo, dall'altro Vice Presidente.

Art. 16.
Tesoriere

16.1. Il Tesoriere viene eletto dall'Assemblea in occasione del Congresso nazionale e resta in carica fino al successivo Congresso nazionale e, comunque, per non più di due anni.

16.2. Il Tesoriere ha la responsabilità della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale di Siamo Europei a tutti i fini di legge, nonché dell'attuazione delle determinazioni del Comitato direttivo.

16.3. Il Tesoriere predispone e sottopone al Comitato direttivo un rendiconto semestrale dell'attività svolta redatto con modalità approvate dal Comitato direttivo, nonché le bozze dei progetti di bilancio e degli altri documenti contabili di cui all'art. 13.2, *a)*, assicurando il rispetto di ogni termine di legge applicabile ai partiti politici in materia di deposito di bilanci, rendiconti e altra documentazione.

16.4. Il Tesoriere cura la pubblicità dei bilanci e la loro pubblicazione sul sito internet di Siamo Europei. Assicura la massima trasparenza della gestione dell'Associazione.

16.5. Al Tesoriere sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di pubblicità reddituale e patrimoniale di cui alla legge n. 441/82.

Art. 17.
Esercizio sociale, bilanci e patrimonio

17.1. Il primo esercizio sociale decorre dalla data di costituzione dell'Associazione al 31 dicembre 2019. I successivi esercizi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

17.2. Il bilancio preventivo e consuntivo è approvato entro il 30 aprile di ogni anno.

17.3. Non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Nel caso in cui, al momento dello scioglimento, esistano avanzi di gestione, questi saranno trasferiti a diverso soggetto avente a oggetto scopi coerenti con quelli dell'Associazione.

17.4. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, dall'eventuale contribuzione indiretta prevista dalla legge e da contributi ed erogazioni liberali di terzi.

Art. 18.
Articolazioni territoriali e tematiche

18.1. Siamo Europei è organizzato in comitati territoriali e tematici. I Comitati sono costituiti da almeno cinque associati e ad essi possono partecipare anche persone non iscritte a Siamo Europei.

18.2. I Comitati possono essere territoriali o tematici. Promuovono gli obiettivi di Siamo Europei, contribuiscono alla promozione delle iniziative nazionali e promuovono iniziative a livello locale o in ambiti tematici particolari, promuovono le campagne di iscrizioni a Siamo Europei, sostengono le campagne elettorali alle quali Siamo Europei decida di partecipare, direttamente o contribuendo alla partecipazione di altre liste, svolgono ogni altra attività finalizzata agli scopi associativi. Non hanno rappresentanza politica e non hanno il potere di vincolare Siamo Europei.

18.3. I Comitati si costituiscono in Associazione, adottando uno statuto conforme al modello approvato dalla direzione di Siamo Europei, che viene trasmesso in anticipo al Comitato direttivo insieme all'elenco degli associati fondatori per approvazione. Il Comitato direttivo o il Segretario, su delega di questo, comunica la propria decisione entro quindici giorni dalla richiesta.

18.4. I Comitati si finanziano autonomamente mediante l'applicazione di quote associative ulteriori rispetto a quella di iscrizione a Siamo Europei e attraverso contributi degli associati e di terzi. In ogni caso, L'Associazione riserva almeno il 10% (dieci per cento) dei propri proventi delle iscrizioni alle articolazioni territoriali. Le modalità di assegnazione e i criteri di ripartizione sono stabiliti con regolamento approvato dal Comitato direttivo.

18.5. I Comitati territoriali possono creare coordinamenti regionali, a condizione che agli stessi partecipino almeno i tre quarti dei Comitati costituiti nella regione. I coordinamenti hanno funzioni di raccordo tra il territorio e gli organi centrali di Siamo Europei, di selezione delle proposte di iniziativa di livello locale, di promozione della collaborazione tra i diversi gruppi e di coordinamento dell'iniziativa politica. Fino al primo Congresso nazionale e all'istituzione dei coordinamenti locali di cui al successivo paragrafo 18.6, i coordinamenti non hanno rappresentanza politica o statutaria.

18.6. Con il primo Congresso nazionale di Siamo Europei sono istituiti coordinamenti dei Comitati ai livelli regionale, provinciale, comunale e, per le città metropolitane, municipale. Sono organi dei coordinamenti regionali: *a)* l'Assemblea degli iscritti, *b)* il Segretario, *c)* il Consiglio direttivo, di cui sono membri di diritto tutti i coordinatori dei Comitati costituiti nel territorio. Le modalità di elezione e funzionamento dei coordinamenti regionali sono definite dal regolamento del Comitato direttivo.

18.7. Il Segretario, sentito il Comitato direttivo, può disporre la sospensione, per non più di sei mesi, degli organi dei coordinamenti locali di cui al paragrafo 18.6, nominando un commissario che ne esercita le funzioni, nei seguenti casi: *a)* perdurante impossibilità di funzionamento degli organi, *b)* gravi irregolarità nelle procedure di iscrizione e/o dei regolamenti dell'Associazione, *c)* svolgimento di attività e adozione di iniziative in contrasto con gli indirizzi politici approvati dagli organi nazionali di Siamo Europei. Nei casi più gravi, il Comitato direttivo, su proposta del Segretario, può disporre lo scioglimento degli organi dei coordinamenti locali.

18.8. Il Comitato direttivo può, nei casi di cui all'art. 18.7, revocare l'approvazione dei Comitati territoriali e tematici, nel qual caso tali Comitati perdono il diritto di utilizzare il nome e il simbolo di Siamo Europei.

18.9. Contro le decisioni del Segretario e del Comitato direttivo di cui ai paragrafi 18.6 e 18.7 gli interessati possono proporre ricorso al Collegio dei probiviri.

Art. 19.
Collegio dei probiviri - Sanzioni disciplinari

19.1. Il Collegio dei probiviri:

1) è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea che non rivestono alcuna carica all'interno di Siamo Europei, e non siano incorsi in sanzioni disciplinari;

2) elegge il Presidente del Collegio tra i propri componenti.

19.2. Il Collegio resta in carica fino al primo Congresso nazionale successivo alla sua elezione. Per la validità delle decisioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il Collegio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente; è ammessa la seduta collegiale anche per tele/videoconferenza.

19.3. Il Collegio decide entro centottanta giorni:

1) sulle controversie insorte tra le articolazioni territoriali e tematiche e/o tra una di queste e gli organi di Siamo Europei, incluse le controversie sui ricorsi di cui al paragrafo 18.9;

2) sulle controversie disciplinari.

19.4. Il Collegio ha inoltre il compito di:

1) verificare la rispondenza delle candidature ai criteri stabiliti dal presente statuto;

2) vigilare sul rispetto dello statuto e dei regolamenti.

19.5. L'azione disciplinare, anche collettiva, può essere promossa presso il Collegio in unico grado, nei confronti di qualsiasi associato, per iniziativa di uno o più Associati e quando vengono denunciate gravi violazioni del presente statuto, dei regolamenti e/o comportamenti lesivi degli interessi o della reputazione di Siamo Europei.

19.6. Il Collegio, pervenuto l'atto di deferimento deve, entro dieci giorni feriali, trasmetterne copia all'interessato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando un termine di almeno trenta giorni per la produzione di scritti difensivi e dei mezzi di prova reputati necessari. Il Collegio medesimo può disporre qualsiasi atto istruttorio, nominare periti e consulenti, ascoltare testi, dettare, in relazione agli specifici casi, le regole e i termini delle ulteriori fasi del procedimento, garantendo comunque il contraddittorio fra le parti, anche disponendone l'audizione personale. Nelle more della pronuncia, anche su istanza del Presidente o dell'interessato, il Collegio può disporre provvedimenti cautelari ovvero revocare quelli già adottati.

19.7. Il Collegio, esaurita la fase istruttoria, e di norma entro novanta giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, trasmette le risultanze istruttorie al Comitato direttivo, che, fatta salva l'archiviazione, in caso di accertata fondatezza degli addebiti, delibera una sanzione, in funzione della gravità dell'inadempienza.

19.8. Fatta salva l'archiviazione, le sanzioni disciplinari sono:

1) il richiamo scritto;

2) la sospensione da un mese a due anni, che comporta la decadenza da qualsiasi carica nell'Associazione; tuttavia, la sostituzione del componente così decaduto è sospesa fino alla deliberazione definitiva;

3) l'esclusione.

Contro la decisione dell'esclusione e/o della sospensione è ammesso appello all'Assemblea nazionale, con ricorso inviato al Presidente a mezzo lettera raccomandata A.R. entro trenta giorni dalla notifica all'interessato della decisione del Collegio dei probiviri. Il Presidente convoca l'Assemblea senza indugio e, comunque, entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso. Il procedimento davanti all'Assemblea si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio e alle parti è consentito di presentare documenti e memorie. L'Assemblea può confermare, annullare o modificare la decisione dei Probiviri.

19.9. Gli associati esclusi per violazione del presente statuto o per indegnità possono essere riammessi solo con giudizio del Collegio.

Art. 20.
Collegio dei revisori dei conti - Società di revisione

20.1. Il Collegio dei revisori dei conti è eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno uno degli effettivi e uno dei supplenti devono essere iscritti nel registri dei revisori legali, ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta gestione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione. Se non vi ha provveduto l'Assemblea nazionale, il collegio elegge al suo interno il Presidente. I membri del Collegio partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Congresso e dell'Assemblea.

20.2. La durata in carica del collegio dei revisori è stabilita all'atto della nomina. In ogni caso, il mandato non può superare i due anni e scade alla data del successivo congresso.

20.3. Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione o da un revisore iscritto nell'apposito albo, ai sensi della normativa vigente. La società di revisione, o il revisore, svolge le funzioni previste dalla legge, esprimendo, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dell'Associazione.

Art. 21.
Scioglimento e liquidazione

21.1. Lo scioglimento di Siamo Europei è deliberato dall'Assemblea a maggioranza assoluta degli associati.

Art. 22.
Controversie

22.1. Qualunque controversia tra associati, o tra gli associati e l'Associazione, con riguardo all'esecuzione e interpretazione del presente statuto e comunque alle attività dell'Associazione, è soggetta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

Art. 23.
Rinvio

23.1. Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 24.
Norma transitoria

24.1. Fino al primo Congresso nazionale, da tenersi non oltre il 30 giugno 2020:

a) le funzioni e i poteri attribuiti al Congresso, all'Assemblea e al Comitato direttivo dal presente statuto sono esercitati da un Comitato promotore composto da un minimo di dieci a un massimo di cinquanta membri, costituito dai fondatori che hanno sottoscritto l'atto costitutivo di Siamo Europei e dalle altre persone fisiche che vengono cooptate con deliberazione del Comitato promotore adottata a maggioranza assoluta dei presenti. Il Comitato promotore elegge a maggioranza assoluta dei presenti il Presidente. Il Comitato promotore cessa dalle sue funzioni alla conclusione del primo Congresso nazionale; il funzionamento del Comitato promotore è regolato dagli articoli da 13.7 a 13.11 del presente statuto;

b) il Presidente del comitato promotore ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed esercita le funzioni attribuite al Segretario e al Presidente dal presente statuto;

c) le funzioni e i poteri attribuiti al Collegio dei probiviri dal presente statuto sono esercitati da un collegio di garanzia composto da tre Associati che non fanno parte del Comitato promotore, eletti dal Comitato promotore a maggioranza dei due terzi;

d) eventuali modifiche al presente statuto possono essere approvate dal Comitato promotore con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.

24.2. Il Comitato promotore:

a) adotta il regolamento del primo Congresso nazionale di Siamo Europei e ne gestisce e coordina lo svolgimento;

b) delibera sulla cooptazione di nuovi membri del Comitato promotore e, nei casi previsti dallo statuto, sull'esclusione dei membri del Comitato promotore;

c) cessa dalle proprie funzioni alla conclusione del primo Congresso nazionale di Siamo Europei.

24.3. Entro il 15 dicembre 2019, il Comitato promotore lancia la campagna di iscrizioni per l'anno 2020, approvando il relativo regolamento.

24.4. Entro il 31 dicembre 2019, il Comitato promotore nomina una commissione costituente con il compito di predisporre e sottoporre al Comitato promotore una proposta di regolamento congressuale ed eventuali proposte di modifica dello statuto, da presentare al primo Congresso nazionale di Siamo Europei. La commissione costituente sottopone le sue proposte al Comitato promotore entro il 28 febbraio 2020.

24.5. Entro il 30 aprile 2019, il Comitato promotore adotta il regolamento congressuale e convoca il Congresso nazionale entro il 30 giugno 2020.

ALLEGATO *1*

Siamo
Europei

19A07881
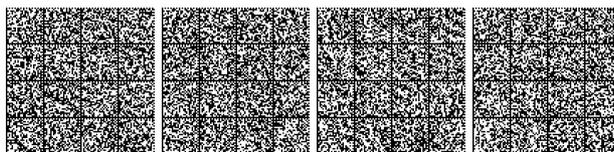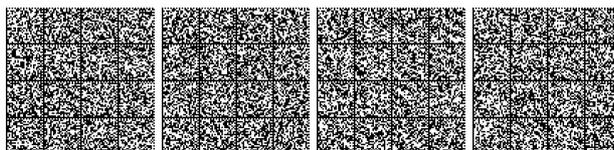
Statuto dell'associazione «Dieci volte meglio», iscritta nel Registro dei partiti politici il 27 novembre 2019

STATUTO

Art. 1.

Denominazione e simbolo

1. È costituita l'Associazione «Dieci volte meglio» di seguito «Associazione», che intende realizzare, con metodo democratico, la partecipazione dei cittadini alla determinazione della politica nazionale.

2. L'Associazione è titolare del nome e del simbolo «10 volte meglio», regolarmente depositato in uno con il presente Statuto, e ne amministra l'utilizzo a norma del presente Statuto.

3. Il simbolo del movimento 10 volte meglio è rappresentato da un cerchio color arancio con all'interno la scritta 10 volte meglio costituita da un «10» in numeri arabi con la cifra 1 che sovrasta, da esse parzialmente coperta, le parole «volte» e «meglio» in stampato maiuscolo l'una sopra all'altra, inclinate di 45 gradi a salire da sinistra a destra. (allegato). Il Consiglio direttivo potrà per tutti i tipi di elezione, apportare al simbolo e al contrassegno le modifiche ritenute più opportune, avuto riguardo anche alle norme di legge in materia. Tutti i simboli usati nel tempo dall'Associazione, anche se non più utilizzati, o modificati, o sostituiti, saranno di proprietà dell'Associazione.

Art. 2.

Sede

1. L'Associazione ha sede in p.zza Ledro n. 7 - 00199 - Roma (RM).

2. Il Consiglio direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede altrove in Italia. Non sono previste articolazioni territoriali.

Art. 3.

Durata

L'Associazione ha durata di novantanove anni. L'associato ha diritto di recesso ai sensi dell'art. 24, 2° comma del codice civile. Tutti gli organismi dell'Associazione durano in carica (quattro) anni.

Art. 4.

Finalità

1. Dieci volte meglio è una libera Associazione di persone per concorrere alla determinazione della politica nazionale secondo quanto previsto all'art. 49 della Costituzione. L'Associazione ha carattere volontario, è indipendente e non persegue fini di lucro. L'azione dell'Associazione sarà sempre ispirata ai principi di democrazia, onestà, trasparenza, competenza, merito, coraggio, innovazione, dialogo, libertà, ascolto, ai principi della sicurezza, della dignità della persona umana, dell'economia di mercato, della sussidiarietà, della solidarietà, della giustizia, dello stato di diritto, dello sviluppo sostenibile, della protezione dell'ambiente.

2. L'Associazione ha i seguenti scopi:

a) creare una consapevolezza tra i cittadini e presso le istituzioni su quali saranno gli scenari tecnologici, sociali, educativi e politici dei prossimi cinque, dieci, quindici e venti anni;

b) definire quale ruolo l'Italia potrà avere in questo futuro, a fronte di azioni nuove e innovative per arrivarci e stabilire le azioni per il loro raggiungimento;

c) intraprendere azioni che portino ad avere un'Italia che creda nelle proprie capacità, pulita, tecnologica, fertile, che ascolti, *leader* in molti settori, pronta alle sfide del futuro, ricca di competenze, verde, ottimista e positiva, veloce, innovativa, capace di dialogare, libera, prosperosa, saggia. Un'Italia dove l'essere umano è sempre al centro;

d) effettuare campagne di sensibilizzazione sugli argomenti del programma dell'Associazione;

e) promuovere i valori della democrazia e dell'antifascismo, della partecipazione, dell'uguaglianza e della concorrenza, della parità di genere, della tutela delle minoranze, della laicità e dello svolgimento delle funzioni pubbliche nell'esclusivo interesse dei cittadini, rispettando e promuovendo i principi e le regole dell'etica pubblica;

f) riconoscere e promuovere il pluralismo ideologico, come base del principio democratico che si realizza nel confronto e non nel conflitto tra diverse opzioni politiche. L'Associazione rivendica l'impegno nel consentire agli elettori la scelta tra posizioni alternative e ripudia una concezione della politica come gestione di scelte necessitate. Ritiene che i pubblici poteri debbano agire sempre nei limiti imposti dalla progressiva espansione e tutela dei diritti e delle libertà individuali. Rifiuta modelli organizzativi fondati sulla delega senza adeguati controlli e sulla negazione o riduzione dei principi di collegialità e partecipazione;

g) promuovere un'adeguata formazione e informazione dei cittadini, dei militanti e dei soci sui temi politici rilevanti nel dibattito pubblico e nel perseguimento degli obiettivi statutari.

3. Obiettivo dell'Associazione è promuovere, ai sensi della normativa vigente la costruzione di un soggetto partitico da sottoporre a registrazione ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 e successive modifiche.

Art. 5.

Attività

Per il conseguimento di queste finalità l'Associazione, che non ha fini di lucro, potrà, anche attraverso i canali di mobilitazione offerti dai *media* tradizionali e da internet:

a) svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, seminari e ricerche di ogni tipo;

b) promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione o l'edizione di siti *web*, di libri e testi, di pubblicazioni periodiche, di notiziari, di indagini, ricerche e studi;

c) collaborare e/o aderire a qualsiasi istituzione pubblica o privata, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti, associazioni e partiti, con cui ritenga appropriato stabilire collegamenti;
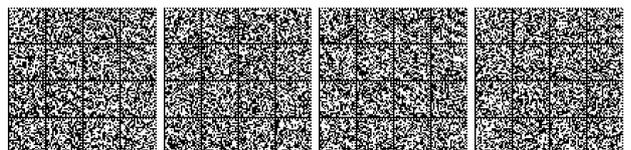
d) favorire la nascita di enti e gruppi con finalità allineate alla propria, anche se per singoli settori;

e) ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti, persone fisiche e/o giuridiche, secondo le norme legislative vigenti; organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, elezioni o campagne di sensibilizzazione;

f) svolgere qualunque altra attività consentita dalla legge utile al perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6.

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro i limiti stabiliti dal presente Statuto il Consiglio direttivo mette a disposizione dell'Associazione il rendiconto consuntivo.

2. Il rendiconto consuntivo dovrà essere corredato da tutti i giustificativi e depositato presso la sede nazionale affinché ogni associato che lo desideri possa prenderne visione, oltre ad essere reso disponibile sul sito internet dell'Associazione.

Art. 7.

Soci

1. L'Associazione è costituita da soci fondatori e soci ordinari. Sono soci fondatori i cittadini che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione al momento della sua fondazione, nonché i cittadini che hanno aderito all'Associazione entro i quattro mesi successivi alla fondazione, secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 1.

2. Sono soci dell'Associazione, senza distinzione di sesso, etnia, religione, condizioni personali o sociali, tutti i cittadini dell'Unione europea che, aderendo liberamente ai suoi ideali ed alla sua azione politica, ne facciano domanda, la stessa sia accettata, ed abbiano compiuto i sedici anni di età.

3. Sono soci ordinari, a seguito dell'accettazione della domanda di iscrizione, le persone fisiche divenuti membri dell'Associazione in base alla procedura di cui all'art. 8.

Art. 7-*bis*.

Parità di genere

Nel rispetto dell'art. 51 della Costituzione l'Associazione si impegna, nella selezione delle candidature per le competizioni elettorali, ad assicurare una rappresentanza non inferiore al 40% al sesso meno rappresentato in lista. L'Associazione promuove la parità dei sessi anche negli organismi collegiali e nelle cariche elettive stabilite dallo Statuto, prevedendo che nelle candidature nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura inferiore al 40%. L'Associazione garantisce anche la tutela delle minoranze ove presenti, con un sistema proporzionale e comunque con almeno una rappresentanza negli organi collegiali non esecutivi, secondo quanto previsto dagli appositi regolamenti assembleari.

Art. 8.

Modalità di adesione all'associazione

1. Per l'adesione all'Associazione in qualità di socio fondatore, il cittadino interessato deve inoltrare domanda entro il termine previsto dall'art. 7, comma 1. La domanda deve essere accompagnata dalla presentazione di uno dei soci fondatori firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione al momento della fondazione.

2. Per l'adesione all'Associazione in qualità di socio ordinario, il cittadino deve presentare domanda mediante l'apposito modulo (fisico o virtuale) preparato dall'Associazione.

3. La domanda di adesione va indirizzata al Presidente dell'Associazione.

4. Il Consiglio direttivo delibera in merito senza ritardo, in ogni caso entro sessanta giorni dal ricevimento, verificando in particolare l'adesione ai principi e ideali a cui si ispira l'Associazione. In mancanza di risposta entro sessanta giorni la richiesta di adesione non si intende accettata.

5. A partire dal momento dell'accettazione della domanda di adesione, il nuovo socio dell'Associazione assume l'obbligo di versare la quota associativa definita dal Consiglio direttivo e acquisisce i diritti che derivano dal far parte dell'Associazione, tra cui in particolare il diritto di voto nell'Assemblea nazionale.

Art. 9.

Diritti dei soci

Ogni socio ha diritto:

a) partecipare all'assemblea e alle deliberazioni da essa assunte;

b) candidarsi, ovvero di poter essere designato o nominato a cariche interne dell'Associazione secondo le norme dello Statuto e le disposizioni regolamentari;

c) accedere, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, ai documenti e agli atti riguardanti l'Associazione;

d) esercitare gli ulteriori diritti riconosciuti dal presente Statuto;

e) ricorrere al Collegio dei probiviri qualora si ritengano violate le norme del presente Statuto.

Art. 10.

Doveri dei soci

Ogni socio dovrà:

a) versare la quota annuale determinata dal Consiglio direttivo;

b) rispettare le norme statutarie e regolamentari ed i deliberati dell'assemblea e degli organi associativi a tutti i livelli;

c) diffondere e promuovere gli scopi e l'attività dell'Associazione sul territorio;

d) tenere una irreprensibile condotta morale in tutte le attività politiche;

e) tenere nei confronti degli altri iscritti un comportamento leale e corretto, con il massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascun iscritto;

f) contribuire alla discussione, alla elaborazione delle proposte e all'iniziativa politica;

g) favorire l'ampliamento delle adesioni all'Associazione;

h) avere particolare riguardo alla tutela delle minoranze.

Ogni socio è tenuto a rinnovare la propria tessera, anche in assenza di uno specifico preavviso nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 15 febbraio ed è valida per l'anno in corso. Decorso tale termine i soci non in regola con il versamento della quota, non possono partecipare alla vita attiva dell'Associazione essendo sospesi dalla qualifica di socio e dalla carica eventualmente ricoperta. Verranno pienamente reintegrati qualora il versamento della quota venga regolarizzato entro un mese dalla richiesta scritta anche via e-mail effettuata dal Tesoriere. Il socio che non provveda entro l'anno solare alla regolarizzazione sarà decaduto, salvi gravi problemi di salute, familiari o professionali che saranno valutati dal Consiglio direttivo. In ogni caso, anche prima di tale data, chi non sia in regola con il pagamento della quota per l'anno in corso non potrà esercitare nessuno dei diritti nascenti dalla sua iscrizione all'Associazione.

Art. 11.

Perdita della qualità di socio e misure disciplinari

1. La qualifica di socio dell'Associazione si perde per:

a) dimissioni volontarie; morte, dichiarazione di interdizione, inabilitazione, fallimento in proprio e/o condanna a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, espulsione;
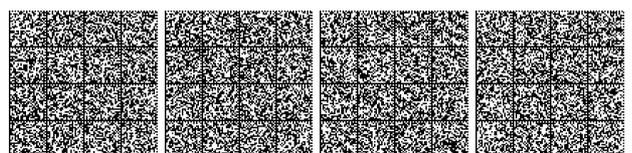
b) mancato pagamento della quota annuale entro la data prevista, salva la possibilità di sanare l'inadempimento entro un mese dal ricevimento del sollecito di pagamento da parte del Tesoriere; *d)* espulsione deliberata dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta, per violazioni di legge o dello Statuto che arrechino grave pregiudizio all'Associazione, nel rispetto del principio del contraddittorio e salvo il diritto di ciascun socio al ricorso al Collegio dei probiviri. 2. Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto ai sensi del presente Statuto.

2. Le misure disciplinari.

Le misure disciplinari applicabili nei confronti dei soci sono: il richiamo scritto; la sospensione fino ad un periodo massimo di dieci mesi con eventuale decadenza dalle cariche interne ed esterne ricoperte; la revoca della qualifica di socio; l'espulsione. Per tutti i provvedimenti disciplinari l'organo giudicante è il Consiglio direttivo. L'organo giudicante procederà all'accertamento dei fatti e all'audizione del socio deferito che ne abbia fatto richiesta. L'eventuale rinuncia del socio al proprio diritto di difesa non esime l'organo giudicante dallo svolgere le attività indispensabili ad una corretta ricostruzione dei fatti, prima di deliberare in merito.

Organo d'appello per ogni provvedimento assunto è il Collegio dei probiviri.

Art. 12.

Organi dell'associazione

1. Sono organi dell'Associazione: l'assemblea, il Consiglio direttivo, il Collegio dei probiviri, il Tesoriere, il Presidente.

2. Tutte le cariche sono gratuite. Ai membri degli organi dell'Associazione possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.

Art. 13.

L'assemblea

1. L'assemblea dei soci è l'organo rappresentativo di tutti i soci.

2. L'assemblea delibera:

a) sulla linea programmatica generale dell'Associazione;

b) sull'elezione del Consiglio direttivo, del revisore unico e del Collegio dei probiviri;

c) sulle determinazioni in ordine agli adempimenti propedeutici e connessi alla partecipazione alle elezioni di cui allo scopo associativo, e sulle altre determinazioni inerenti alla vita associativa di competenza del Consiglio direttivo, sulle quali lo stesso non sia in grado di giungere a una determinazione;

d) sulle modifiche dello Statuto, della denominazione dell'Associazione;

e) su quant'altro attribuitole dalla legge o dallo Statuto.

3. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da altro soggetto socio o non socio per delega scritta, che deve essere conservata dall'Associazione.

4. L'assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso scritto da inviarsi a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo all'indirizzo comunicato dai soci al momento dell'adesione (o al diverso indirizzo eventualmente comunicato per iscritto all'Associazione), almeno trenta giorni prima della data della riunione. Per le determinazioni di cui al comma 2, lettera *c)*, la convocazione può essere effettuata tempestivamente, con le modalità prescritte, con almeno quattro giorni di anticipo.

5. Le proposte di modifica dello Statuto di cui al comma 2, lettera *d)* vengono prese in esame dall'Assemblea quando sono sottoscritte dalla maggioranza assoluta dei soci in regola con la quota associativa o su proposta del Consiglio direttivo. Le modifiche allo Statuto sono approvate con la maggioranza indicata all'art. 19, comma 2.

6. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, della riunione nonché l'ordine del giorno con l'elenco delle materie da trattare.

7. L'assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno.

8. In prima convocazione l'assemblea è valida con la presenza dei due terzi dei componenti aventi diritto al voto. In seconda convocazione è validamente costituita l'assemblea nella quale sia presente la maggioranza dei componenti aventi diritto al voto, salvo nei casi previsti dallo Statuto.

9. Al di fuori dei casi previsti dal presente Statuto, in cui sia prevista una maggioranza diversa, l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 14.

Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è organo di organizzazione e di indirizzo politico dell'Associazione, e svolge la sua azione in conformità agli indirizzi programmatici deliberati dall'assemblea dei soci.

2. Sono componenti del Consiglio direttivo: il Presidente - da tre a sette membri eletti dall'Assemblea dei soci, tra i quali il Presidente nomina il vicepresidente.

3. Il Consiglio direttivo dura in carica quattro anni. Il Consiglio direttivo decade in caso di dimissioni contestuali della metà più uno dei suoi componenti.

4. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza, dal vicepresidente.

5. Il Consiglio direttivo si riunisce, di norma, una volta ogni due settimane su convocazione del Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, con un preavviso di quarantotto ore. Le riunioni sono indette con comunicazione scritta inviata dal componente convocatore a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione nonché l'ordine del giorno con elenco delle materie da trattare.

6. Le sedute sono valide con la presenza (anche telematica) della maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi di maggioranze diverse previsti dalla legge o dallo Statuto.

7. In caso di parità di voti il voto espresso dal Presidente vale doppio. Partecipa, con il solo diritto di parola, il Tesoriere dell'Associazione. Il Presidente può estendere la partecipazione, solo con diritto di parola, occasionalmente o in forma continuativa, ad altri soci e/o esperti esterni all'Associazione per la trattazione di argomenti specifici.

8. È competenza del Consiglio direttivo:

a) eleggere il Presidente, tra i propri membri;

b) individuare i criteri cui va ispirata la gestione economica-patrimoniale del movimento;

c) approvare il rendiconto dell'esercizio dell'anno precedente redatto dal Tesoriere e assumerne la responsabilità in conformità alla normativa vigente;

d) approvare il bilancio preventivo redatto dal Tesoriere, e assumerne la responsabilità in conformità alla normativa vigente;

e) approvare e modificare i regolamenti per la gestione e l'organizzazione dell'Associazione, nonché quello dell'Assemblea dei soci, ivi comprese le modalità elettive tese a garantire il rispetto della parità di genere e la rappresentanza delle minoranze all'interno degli organismi collegiali e per le cariche elettive in attuazione dell'art. 51 della Costituzione;

f) deliberare la quota associativa e la veste grafica della tessera;

g) nominare il Tesoriere e affidargli le relative competenze stabilendone il limite massimo di spesa per singola operazione;

h) deliberare con maggioranza assoluta dei membri, l'espulsione dei soci, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *b)*;

ij) approvare il programma elettorale;

k) deliberare a maggioranza assoluta dei propri membri sul deposito del contrassegno per finalità elettorali o, in caso di mancato raggiungimento della predetta maggioranza, rimettere la decisione all'Assemblea dei soci, che delibera ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera *c)*;

l) approvare a maggioranza assoluta dei propri membri le candidature da includere nelle liste elettorali;
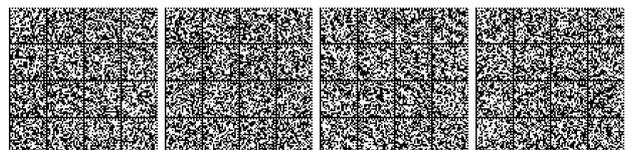
m) fissare le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, stabilendo le modalità e le responsabilità di esecuzione;

n) assumere e adottare ogni decisione relativa al personale dipendente, determinandone la retribuzione;

o) approvare il conferimento e la revoca di procure;

p) decidere sugli investimenti patrimoniali;

q) deliberare sulle modifiche da apportate al simbolo nel rispetto delle disposizioni di legge in materia;

r) conferire deleghe a propri membri per il compimento di singoli atti o azioni esecutive, inclusa la rappresentanza dell'Associazione nei limiti contenuti nella delega e di quanto sia funzionale al raggiungimento dell'obiettivo delegato, che sono altrimenti generalmente rimessi alla competenza del Presidente, ai sensi dell'art. 15;

s) svolgere ogni altro compito previsto dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 15.

Il Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto direttamente dal Consiglio direttivo tra i propri membri.

2. Il Presidente:

a) rappresenta politicamente e giuridicamente l'Associazione, di fronte a terzi e in tutti i gradi di giudizio;

b) convoca l'Assemblea nazionale, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne assume la presidenza;

c) convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo;

d) dà attuazione alle determinazioni del Consiglio direttivo per la sottoscrizione del mandato necessario per il deposito del contrassegno elettorale nonché per tutti gli adempimenti preliminari e successivi;

e) promuove iniziative a supporto tecnico alla realizzazione degli obiettivi del programma;

f) ha la responsabilità della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione, a tutti i fini di legge, dando attuazione alle determinazioni del Consiglio direttivo. Gestisce, in particolare, ogni attività relativa ai contributi e ai finanziamenti elettorali ricevuti. Ha la rappresentanza legale con riguardo allo svolgimento di ogni attività di rilevanza economica e finanziaria in nome e per conto dell'Associazione, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi inclusa la stipula di contratti e negozi di qualsiasi natura, l'apertura e la gestione dei conti correnti e di operazioni bancarie in genere, la gestione del personale, la prestazione di garanzie reali e personali e la presentazione di qualsiasi richiesta, istanza o dichiarazione relativa a rimborsi elettorali o ad altri contributi, benefici e finanziamenti pubblici di qualsiasi natura.

3. Spetta al Presidente assumere, nei casi d'urgenza e ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio direttivo entro il termine improrogabile di sette giorni.

4. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

Art. 16.

Il Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei probiviri dura in carica quattro anni ed i membri sono rieleggibili. È composto da tre membri eletti dall'assemblea. All'atto dell'insediamento, elegge al proprio interno il Presidente del Collegio.

2. La carica di componente del Collegio dei probiviri è inconciliabile con qualsiasi altra carica interna all'Associazione.

3. Spetta al Collegio dei probiviri:

1. Tutelare i diritti di informazione e partecipazione attribuiti a norma dello Statuto agli associati;

2. Vigilare e controllare che siano osservate le norme statutarie e regolamentari;

3. Giudicare sulle infrazioni disciplinari commesse dagli associati nonché sulle controversie insorgenti tra i vari organi dell'Associazione.

4. Il Collegio decide a maggioranza dei suoi membri ed il provvedimento assunto è definitivo. Inoltre, a tutela della rappresentatività delle minoranze, ove presenti e a tal fine, garantisce la presenza con diritto di parola e diritto di voto in seno al Collegio dei probiviri al membro componente, quale rappresentante della minoranza. In caso di parità il voto del Presidente del Collegio dei probiviri varrà doppio.

5. Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.

Art. 17.

Il patrimonio dell'associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dal simbolo e dal marchio e dai brevetti;

b) da quote annuali versate dai soci;

c) dai contributi volontari di persone fisiche, enti pubblici e privati, nelle modalità consentite dalla legge;

d) da sovvenzioni dello Stato, delle regioni;

e) f) da donazioni e lasciti testamentari.

2. L'Associazione non ha fini di lucro e persegue i propri scopi grazie all'attività prestata volontariamente dai propri soci.

3. Eventuali donazioni, elargizioni, erogazioni liberali, disposizioni testamentarie e contributi che dovessero essere effettivamente in favore dell'Associazione costituiranno un fondo autonomo di proprietà dell'Associazione medesima, la cui amministrazione e gestione competerà al Presidente o ad una persona da lui delegata, secondo gli indirizzi del Consiglio direttivo.

4. È fatto divieto assoluto di distribuire tra i soci gli eventuali utili conseguiti dall'Associazione nell'esercizio della propria attività.

Art. 18.

Tesoriere e gestione finanziaria

1. Il Tesoriere dura in carica quattro anni e può essere rieletto; coadiuva e supporta il Presidente nella gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione da questi svolta ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera *f)*.

2. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Tesoriere predispone e porta all'esame del Consiglio direttivo, che lo dovrà approvare entro il mese di novembre, il bilancio preventivo per l'anno successivo.

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Tesoriere predispone il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente, che dovrà essere approvato dal Consiglio direttivo entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 19.

Norme procedurali e revisione statutaria

1. Le decisioni del Consiglio direttivo e del Collegio dei probiviri sono prese ricercando l'unanimità dei consensi. Nei casi in cui ciò non è possibile, le decisioni vengono prese con le maggioranze indicate dal presente Statuto.

2. Il presente Statuto può essere modificato dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci, con conseguente invio per il controllo da parte della Commissione di garanzia degli Statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

Art. 20.

Informazione e trasparenza

1. L'Associazione è un'organizzazione politica fondata sui principi di democrazia interna e di trasparenza, con particolare riferimento alla gestione economico-finanziaria, e si impegna a promuovere, anche per il tramite dei propri regolamenti interni, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali. A tale proposito la funzione di coordinamento e vigilanza sul rispetto di tali principi viene demandata al Consiglio direttivo.
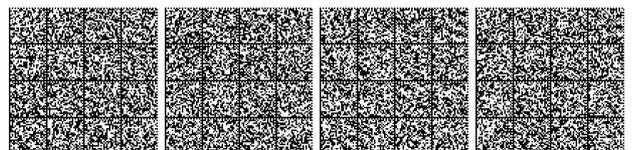
2. Fornisce ai propri aderenti e all'opinione pubblica costanti informazioni circa i suoi programmi, le sue strutture, le sue iniziative interne ed esterne e le sue azioni politiche.

3. Al fine del rispetto di quanto sopra:

a) il rendiconto consuntivo dell'esercizio e le informazioni economico-finanziarie vengono pubblicati sul sito *web* dell'Associazione e devono essere a chiunque liberamente accessibili;

b) i dati personali vengono trattati nel rispetto della disciplina normativa applicabile, archiviati in armadi chiusi per il cartaceo e in *software* protetti quelli informatici;

c) i dati sensibili dei soci non vengono diffusi, se non previo specifico consenso scritto dell'interessato o in conformità a quanto stabilito altrimenti dalla legge applicabile.

Art. 21.

Controlli interni ed esterni

Controllo interno.

1. L'assemblea nomina un revisore unico iscritto all'albo dei revisori legali.

2. Al revisore spetta il compito di:

a) controllare la gestione contabile dell'Associazione e di effettuare in qualunque momento, gli accertamenti di cassa;

b) redigere la relazione sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo da presentare annualmente al Consiglio direttivo.

3. La carica di revisore è inconciliabile con quella di membro del Consiglio direttivo, ha la durata di quattro esercizi ed è rinnovabile anche più volte. Il revisore partecipa alla riunione del Consiglio direttivo che approva il bilancio e può, su sua richiesta, assistere alle altre riunioni del Consiglio direttivo, senza diritto di voto.

Controllo esterno.

Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza della gestione contabile e finanziaria, l'associazione si avvale di una società di revisione o di un revisore unico, iscritti nei rispettivi albi speciali ai sensi delle normative vigenti, aventi carattere di terzietà rispetto al partito. La società di revisione o il revisore unico è nominata dal Consiglio direttivo su designazione del Presidente nazionale. La società di revisione o il revisore unico certifica la regolare tenuta della contabilità sociale ed esprime un giudizio sul rendiconto di esercizio allo scopo di garantire la trasparenza e correttezza nella gestione contabile e finanziaria ai sensi della normativa vigente.

Art. 22.

Selezione delle candidature

1. La selezione dei candidati alle elezioni alle quali l'Associazione parteciperà sarà decisa dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei propri membri e a scrutinio palese.

2. Possono richiedere di entrare nelle liste elettorali tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

3. Il Consiglio direttivo si impegna a selezionare le candidature ivi comprese le cariche all'interno degli organismi collegiali cercando un equilibrio di genere conformemente al disposto dell'art. 7.

Art. 23.

Rinuncia dei soci

Con l'atto di adesione all'Associazione i soci rinunciano a vantare nei confronti dell'Associazione qualsivoglia diritto di natura economica. In particolare, in caso di recesso per dimissioni od espulsione i soci non possono chiedere la divisione del fondo comune e la ripartizione del patrimonio, né pretendere la restituzione della quota annuale versata o delle quote versate negli anni precedenti.

Art. 24.

Impegno dell'associazione

A seguito dello scioglimento dell'Associazione, o a scadenza naturale, il patrimonio sarà devoluto ad altri enti aventi scopo analogo, secondo le determinazioni del Consiglio direttivo.

Art. 25.

Rinvio alla legge

Per quanto non espressamente previsto si fa diretto riferimento agli articoli applicabili del codice civile e delle vigenti altre norme di legge.

19A07882

Statuto dell'associazione «Italia Viva», iscritta nel Registro dei partiti politici il 4 dicembre 2019.

Art. 1.
Finalità

Italia Viva è la casa aperta a tutte le donne e a tutti gli uomini che si identificano nei valori propri dello stato liberale, laico, inclusivo e fondato sulla divisione dei poteri, nella Costituzione repubblicana e antifascista, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nella Dichiarazione universale dei diritti umani.

Promuove la concreta parità di genere, impegnandosi affinché donne e uomini abbiano eguali diritti e medesimi doveri.

Difende la libertà di autodeterminazione, quale diritto fondamentale delle persone, riconoscendone come corollario il principio della responsabilità personale. Difende quali requisiti fondamentali di una società democratica la libertà di espressione e di stampa e il diritto alla veridicità delle informazioni.

Sostiene una visione della giustizia improntata su valori garantisti. Crede fermamente che la giustizia debba essere eguale, giusta e veloce per tutti i cittadini;

Ritiene convintamente che senza sicurezza, internazionale e interna, non possa esserci libertà e che le minacce del nostro tempo vadano affrontate essendo rigorosi nel reprimere e intelligenti nel prevenire;

Contrasta la povertà con la crescita e il progresso, di tutti e per tutti, accompagnando le persone nei processi di cambiamento.
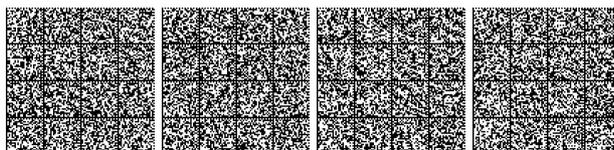
Sostiene l'innovazione, promuovendo l'adeguamento costante delle competenze individuali; crede nel valore dell'impegno solidaristico e nel principio di sussidiarietà.

Ha una visione del lavoro come strumento fondamentale per rimuovere le disuguaglianze, come presupposto della realizzazione individuale e del benessere collettivo. Pertanto, sostiene che il lavoro vada creato, tutelato e incentivato; che l'iniziativa economica e l'impresa vadano sostenute come strumento essenziale per la crescita, in opposizione ai principi di assistenzialismo e conservatorismo.

Dà valore alla cultura, alla conoscenza e alle competenze, come strumenti per costruire una società più forte e libera.

Pone al centro la cura del vivente umano e non umano, dell'ambiente, del nostro paesaggio e del patrimonio naturale, un modello di sviluppo sostenibile, che si fondi sull'utilizzo responsabile della tecnologia e contrasti la cultura dello spreco.

Si impegna a difendere un modello di società aperta, con la ferma consapevolezza che l'identità italiana sia il frutto di scambi, contaminazioni, ricchezze condivise che hanno prodotto progresso sociale, economico e culturale. Contrasta il nazionalismo, il sovranismo, il protezionismo, la paura dell'altro.

Valorizza le comunità, come linfa vitale del Paese. Promuove lo sviluppo equilibrato fra nord e sud, come presupposto per la crescita di tutti; le comunità degli italiani all'estero, come primi ambasciatori dell'Italia nel mondo; le autonomie locali, come primo presidio della Repubblica e fondamentale strumento di partecipazione democratica.

Rivendica con orgoglio l'identità italiana ed europea, nella consapevolezza che per rendere il Paese più forte ci sia bisogno di un'Europa più coesa. Si impegna a costruire l'Europa che non c'è ancora: un'Europa politica e non tecnocratica, nel solco del federalismo europeo, impegnandosi a promuovere la costruzione degli Stati Uniti d'Europa.

Ritiene la democrazia rappresentativa un patrimonio irrinunciabile.

Si identifica nel riformismo e si impegna a garantire a tutti e a tutte il diritto al futuro.

Italia Viva è pertanto un Movimento politico costituito da donne e uomini che si associano liberamente per contribuire con metodo democratico e nello spirito degli articoli 2, 49 e 51 della Costituzione a determinare l'indirizzo politico della Repubblica italiana e dell'Unione europea.

Art. 2.
Denominazione, sede, simbolo, durata

2.1 La denominazione è «Associazione Italia Viva» e potrà essere indicata anche nella forma abbreviata «Italia Viva».

2.2 La sede dell'Associazione è in Roma - via della Colonna Antonina n. 52 - cap 00186. Essa potrà essere trasferita presso un altro indirizzo con delibera dell'Assemblea nazionale nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 149 del 2013 così come eventualmente modificato da successive disposizioni.

2.3 Il Comitato nazionale potrà altresì aprire, trasferire e chiudere, sedi nazionali secondarie in tutto il territorio nazionale nonché all'estero presso le località ove hanno sede le istituzioni dell'Unione europea o le agenzie delle Nazioni Unite dandone adeguata comunicazione sul sito web dell'Associazione.

2.4 Il simbolo dell'Associazione è un cerchio delimitato in nero e a sfondo bianco con al centro la scritta senza spazi «ITaLIaVIVa», in stampatello maiuscolo a eccezione delle tre vocali «a» in carattere stampatello minuscolo; la parola «ITaLIa» è di colore bleu e la parola «VIVa» ha tonalità viola/fucsia; nel quadrante superiore del cerchio è raffigurata una «V» stilizzata a forma di ali di gabbiano avente caratteristiche cromatiche pressoché identiche all'area posta nel quadrante inferiore delimitata superiormente da una linea curva posizionata in obliquo, colorata con tonalità e tratti che vanno dal viola/fucsia, al rosso fino all'arancione. La rappresentazione grafica del simbolo viene allegata al presente statuto sotto la lettera «A».

2.5 Il simbolo ed il suo utilizzo è concesso all'Associazione nelle modalità indicate nell'atto costitutivo.

2.6 La gestione e l'utilizzo del simbolo sono attribuiti alla Presidente o al Presidente nazionali a cui è assegnata la rappresentanza legale, anche ai fini dello svolgimento di tutte le attività connesse alle tornate elettorali. Il simbolo può essere utilizzato esclusivamente nel rispetto dei principi del seguente statuto. La Presidente o il Presidente nazionali a cui è assegnala la rappresentanza, può autorizzare l'utilizzo della denominazione e del medesimo, nella composizione sopra descritta o con delle varianti, come simbolo elettorale di aggregazione di partiti e movimenti politici, in forma associativa e non, alla quale partecipi anche Italia Viva o da questa promossi. Inoltre, Italia Viva ne concede l'uso alle associazioni e ai comitati regolarmente costituiti in ambito territoriale o su base tematica secondo le norme del presente statuto e dei relativi regolamenti. Tale autorizzazione è soggetta a revoca con decisione motivata del Comitato nazionale.

2.7 Il simbolo e la denominazione dell'Associazione possono essere modificati solo con deliberazione dell'assemblea approvata con il voto favorevole del 60% degli aventi diritto al voto.

2.8. La durata di Italia Viva è a tempo indeterminato.

Art. 3.
Partecipazione alla vita dell'Associazione: principi generali

3.1 Italia Viva promuove e sostiene la partecipazione alla vita dell'Associazione da parte di tutti coloro che intendono contribuire alla realizzazione delle sue finalità. A tal fine coordina, in base alle disposizioni del presente statuto, l'attività degli associati che svolgono la loro azione sulla base dei principi disposti dal presente statuto e rende disponibile una piattaforma telematica nonché eventuali ulteriori strumenti informatici, con parità di trattamento tra gli associati, per la circolazione e la condivisione di informazioni e opinioni.

3.2. Italia Viva si ispira anche dal punto di vista organizzativo ai principi di sussidiarietà, di democrazia, di separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo e le funzioni operative di autonomia degli organi della rete, nonché ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

3.3 L'Associazione persegue anche attraverso azioni positive l'obiettivo della parità dei sessi in attuazione degli articoli 3 e 51 della Costituzione. Ogni incarico, elettivo o di nomina, è affidato congiuntamente a una donna e a un uomo, salvo diversa espressa previsione del presente statuto e/o della legge. In ogni caso, va garantito l'equilibrio numerico dei due sessi all'interno degli organi collegiali.

3.4 Nel rispetto del pluralismo sono garantiti i diritti delle minoranze negli organi collegiali. L'elezione degli organismi rappresentativi e di controllo interni è rigorosamente improntata al principio proporzionale.

3.5. Italia Viva si articola come segue:

a. una rete di cittadine e cittadini, amministratrici e amministratori locali, che riconoscendosi nelle finalità di Italia Viva intendono portare il loro contributo sul piano politico, culturale e sociale. A tal fine possono anche associarsi, simpatizzare e promuovere e riunirsi in comitati territoriali e tematici;

b. i coordinamenti territoriali, supportati da due coordinatori di genere diverso, articolati sul territorio nazionale e all'estero sulla base dei collegi elettorali. Hanno la funzione di coordinare e controllore l'attività degli associati, dei simpatizzanti e dei comitati nel rispetto della loro autonomia;

c. un terzo livello nazionale che, tra l'altro, indica la strategia dell'Associazione.

Art. 4.
Associati e i simpatizzanti

4.1 Gli associati

4.1.1 Sono associati coloro che aderiscono a Italia Viva iscrivendosi tramite la piattaforma telematica o altri strumenti, anche non telematici. Gli associati possono promuovere e/o aderire ai comitati secondo le disposizioni del presente statuto. Gli associati partecipano attivamente alla vita dell'Associazione dando alla stessa impulso e collaborazione per il conseguimento dei suoi scopi statutari. Costituiscono requisiti per iscriversi come associati l'essere cittadine o cittadini dell'Unione europea residenti in Italia, cittadine e cittadini di altri paesi in possesso di permesso di soggiorno, ovvero cittadine o cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE. Possono associarsi tutte le persone che hanno compiuto il sedicesimo anno di età. Aderendo dichiarano di voler contribuire a conseguire le finalità di Italia Viva accettandone le regole dettate dal presente statuto e dai relativi regolamenti di esecuzione, quando esistenti. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1, Italia Viva riconosce e rispetta il pluralismo delle opzioni culturali di tutti gli associati al suo interno come parte essenziale della sua vita democratica e riconosce pari dignità a tutte le condizioni personali, quali il genere, l'età, le convinzioni religiose, le disabilità, l'orientamento sessuale, l'origine etnica.
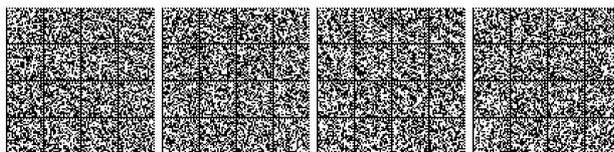
4.1.2 Al momento dell'iscrizione e ad ogni suo rinnovo con cadenza annuale gli associati sono tenuti al versamento della quota il cui importo è stabilito dal Comitato nazionale.

4.1.3 Tutti gli associati, senza discriminazione alcuna, hanno diritto di elettorato attivo e passivo e pertanto di contribuire col proprio voto alla nomina o all'elezione di soggetti con compiti di dirigenza e in pari tempo di accedere alle cariche interne con compiti di direzione o esecutivi. Gli associati hanno diritto di concorrere, con libertà di opinione e di proposta, alla determinazione dell'indirizzo politico e delle scelte di Italia Viva.

4.1.4 La qualifica di associato si perde per i seguenti motivi:

a) per recesso mediante comunicazione scritta da inviare, anche per posta elettronica, alla sede legale dell'Associazione o al comitato territoriale o tematico al quale l'associato è iscritto;

b) per morte, dichiarazione di interdizione, inabilitazione, fallimento in proprio e/o condanna a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi;

c) per mancato pagamento della quota annuale entro la data prevista, salva la possibilità di sanare l'inadempimento entro sessanta giorni dal ricevimento del sollecito di pagamento da parte dell'Associazione;

d) per espulsione decretata dai competenti organi disciplinari;

e) per indegnità, qualora lo stesso venga meno ai doveri statutari o si renda responsabile di azioni incompatibili con la sua permanenza nell'Associazione, o di atti lesivi nei confronti dei componenti del Comitato nazionale e denigratorie per il buon nome dell'Associazione.

4.1.5 L'associato che cessi per qualsiasi motivo di far parte di «Italia Viva» perde ogni diritto ai sensi del presente statuto.

4.1.6 Gli associati hanno diritto di accesso documentale agli atti e ai provvedimenti degli organi rappresentativi.

4.2 Simpatizzanti

4.2.1 Italia Viva è una casa aperta a tutti coloro vogliano dare un contributo. Possono partecipare o sostenere le iniziative dell'Associazione e dei suoi comitati anche cittadine e cittadini che, pur riconoscendosi nelle finalità di Italia Viva o di singole attività promosse dalla stessa, non intendono aderire formalmente. Questi simpatizzanti risultano all'associazione dai dati raccolti sulla piattaforma telematica o tramite altre modalità non informatiche. Qualora decidano di partecipare attivamente alle iniziative dei comitati, i simpatizzanti sono tenuti a collaborare lealmente con gli organi dell'Associazione, a rispettarne lo statuto, il regolamento e le ulteriori direttive e indicazioni che saranno comunicate.

Art. 5.
Organizzazione territoriale

5.1 I Comitati

1. I Comitati sono il nucleo essenziale di Italia Viva e consentono all'Associazione medesima di estendere le proprie attività a tutto il territorio nazionale e presso le comunità di italiani residenti all'estero.

2. La loro costituzione e la loro promozione può avvenire su iniziativa del singolo associato, su base territoriale o tematica, e possono essere partecipati da associati e da simpatizzanti.

3. I Comitati perseguono le finalità di Italia Viva nel rispetto delle direttive e sotto il coordinamento e la vigilanza del livello nazionale, in coerenza con le disposizioni di legge e del presente statuto.

4. Ciascun associato o simpatizzante, al momento di aderire a un comitato, è tenuto a fornire i propri dati personali. Il promotore del Comitato ha cura di verificare la perdurante veridicità dei dati forniti mediante una verifica a cadenza almeno annuale.

5. I Comitati, considerata la loro natura spontanea e atomistica, non sono dotati di rappresentanza giuridica e di autonomia patrimoniale in quanto non reperiscono risorse economiche.

6. Qualora invece, in ragione dell'ampliamento delle attività svolte dal Comitato, il consistente numero di iscritti, la necessità di organizzarsi attraverso una sede autonoma o in ragione di altre esigenze definite con apposito regolamento, i Comitati sono da considerarsi come soggetti dotati di autonomia patrimoniale e gestionale in quanto reperiscono le risorse economiche per il loro funzionamento mediante autofinanziamento, nonché da ogni altra entrata prevista dalla legge.

7. I Comitati di cui al precedente punto 6 operano con propri organi, autonomia organizzativa, finanziaria ed operativa. Rendono conto del proprio operato agli associati che vi hanno aderito ed al Comitato nazionale con la predisposizione di un rendiconto annuale redatto in base alla normativa vigente, che dovrà essere trasmesso al Comitato nazionale entro il 31 maggio di ciascun anno, nonché agli altri organi previsti dalla legge.

8. La Presidente e il Presidente nazionali dispongono il commissariamento del Comitato in caso di gravi irregolarità nella gestione o di impossibilità di funzionamento del Comitato medesimo, nonché in ipotesi di gravi violazioni del presente statuto. Tale commissariamento dovrà essere ratificato dal Comitato nazionale entro i trenta giorni successivi. Qualora ne ricorrano i presupposti, i coordinatori territoriali possono proporre lo scioglimento del Comitato ai sensi del periodo precedente. É fatta salva la possibilità di impugnare tali provvedimenti di fronte al Comitato di garanzia competente.

9. I Comitati sono disciplinati dal presente statuto e da uno statuto tipo approvato dal Comitato nazionale. Nello statuto tipo devono comunque essere previsti: a. struttura democratica; b. assenza di fini di lucro delle prestazioni fornite agli associati; c. disciplina degli associati: criteri di ammissione, di esclusione, nonché obblighi e diritti degli associati;

10. I promotori dei Comitati li rappresentano nei confronti dei terzi e svolgono funzione di collegamento con il resto della rete dell'Associazione.

5.2 I coordinamenti territoriali

1. I coordinamenti territoriali, supportati da due coordinatori di genere diverso, sono articolati sul territorio nazionale e all'estero sulla base dei collegi elettorali.

2. Il numero e la definizione dei coordinamenti territoriali sono stabiliti dai Presidenti nazionali con proposta motivata e riesaminata periodicamente, ratificata dal Comitato nazionale.

3. Scopi dei coordinamenti territoriali sono:

a) attuano le indicazioni degli organi nazionali;

b) fungono da supporto e coordinamento degli associati, dei simpatizzanti e dei comitati;

c) svolgono funzioni di supporto e raccordo con gli amministratori del territorio;

d) svolgono azione di controllo e coordinamento dei comitati;

e) indicano le strategie di indirizzo circa le attività da svolgere nei loro ambiti di azione.

4. I Presidenti nazionali nominano due coordinatori territoriali, un uomo e una donna, per ciascun coordinamento territoriali, ratificati con voto dal Comitato nazionale. I coordinatori territoriali esercitano l'autonomia patrimoniale e gestionale del coordinamento di competenza. Le cariche hanno durata di quattro anni e possono essere rinnovate. Essi hanno funzioni di sostegno, coordinamento e controllo dell'attività che vengono svolte nel proprio coordinamento territoriale e svolgono attività di collegamento con gli altri livelli e organi dell'Associazione. Partecipano all'assemblea di Italia Viva secondo le regole del presente statuto e del relativo regolamento. Il Comitato nazionale, su proposta dei Presidenti nazionali, può revocare e sostituire uno o entrambi i coordinatori territoriali qualora ne ravveda l'opportunità, con propria deliberazione.

5. I coordinamenti territoriali sono soggetti dotati di autonomia patrimoniale e gestionale da attribuire al coordinatore territoriale anziano, in quanto reperiscono le risorse economiche per il loro funzionamento mediante autofinanziamento nonché da ogni altra entrata prevista dalla legge. Operano con propri organi ed hanno autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria ed operativa.

6. I coordinamenti territoriali rendono conto del proprio operato agli associati ed al Comitato nazionale con la predisposizione e approvazione di un rendiconto annuale redatto in base alla normativa vigente, che dovrà essere trasmesso al Comitato nazionale entro il 31 maggio di ciascun anno, nonché agli altri organi previsti dalla legge.

7. La Presidente e il Presidente nazionali dispongono il commissariamento del coordinamento territoriale in caso di gravi irregolarità nella gestione o di impossibilità di funzionamento del Comitato medesimo, nonché in ipotesi di gravi violazioni del presente statuto. Tale commissariamento dovrà essere ratificato dal Comitato nazionale entro i trenta giorni successivi. Qualora ne ricorrano i presupposti, i coordinatori territoriali possono proporre lo scioglimento del Comitato ai sensi del periodo precedente. É fatta salva la possibilità di impugnare tali provvedimenti di fronte al Comitato di garanzia competente.
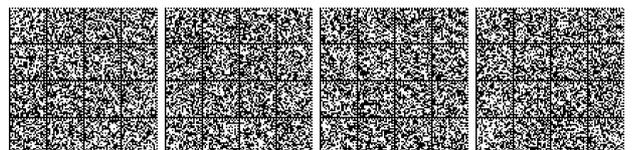
Art. 6.
La piattaforma telematica

6.1 Il Comitato nazionale di Italia Viva promuove, sostiene e organizza forme di partecipazione associativa tramite la rete ed in particolare l'allestimento e la manutenzione di una piattaforma telematica nonché di altre tecnologie digitali, disciplinate da apposito regolamento, che si conformerà al rispetto della normativa vigente in materia, con particolare riguardo a quanto disposto dal regolamento europeo GDPR, dai provvedimenti e dalle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali e da eventuali future modifiche legislative alla normativa vigente.

Art. 7.
Organizzazione nazionale

7.1 Sono organi dell'Associazione a livello nazionale:

1) l'Assemblea;

2) il Comitato nazionale;

3) il congresso;

4) la Presidente e il Presidente;

5) Il Tesoriere;

6) il Comitato di Tesoreria;

7) i Comitati di garanzia di prima e seconda istanza.

Art. 8.
Assemblea nazionale

8.1 L'Assemblea nazionale è composta da:

a) la Presidente e il Presidente dell'Associazione;

b) i componenti del Comitato nazionale;

c) gli europarlamentari associati a Italia Viva;

d) i parlamentari nazionali associati ad Italia Viva;

e) i Ministri associati ad Italia Viva;

f) i presidenti di regione e i consiglieri regionali associati ad Italia Viva;

g) centocinquanta amministratori locali individuati dai presidenti nazionali, nel rispetto del criterio della parità di genere;

h) centocinquanta associati ed esponenti della cd. società civile individuati dai presidenti nazionali, nel rispetto del criterio della parità di genere;

i) il tesoriere;

j) gli *ex* Presidenti del Consiglio dei Ministri.

Hanno inoltre diritto di partecipare con diritto di parola ma senza diritto di voto:

k) i componenti degli organismi di garanzia;

l) coordinatori territoriali;

m) coordinatori territoriali per gli italiani all'estero.

8.2 L'Assemblea nazionale, che è presieduta dalla Presidente e dal Presidente nazionali, ha competenza in materia di indirizzo della politica nazionale dell'Associazione, di organizzazione e funzionamento di tutti gli organismi dirigenti nazionali.

8.3 L'Assemblea nazionale esprime indirizzi sulla politica dell'Associazione attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalità previste dal suo regolamento, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso commissioni permanenti o temporanee, ovvero, in casi di necessità e urgenza, attraverso deliberazioni effettuate per via telematica sulla base di quesiti individuati dall'Ufficio di Presidenza o dal Comitato nazionale. Il regolamento è approvato dall'Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

8.4 L'assemblea è convocata ordinariamente dai presidenti almeno due volte all'anno, in via straordinaria se lo chiedono almeno un quinto dei suoi componenti.

8.5 L'Assemblea nazionale può, su mozione motivata, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sfiduciare i Presidenti nazionali. In tal caso si procede entro sessanta giorni a indire il congresso.

8.6 L'assemblea degli associati può deliberare la modifica del presente statuto, del simbolo e della denominazione di Italia Viva, così come previsto all'art. 2.7.

8.7 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza almeno della metà più uno degli aventi diritto a parteciparvi. Ciascun partecipante può rappresentare tramite delega un solo altro avente diritto. La delega deve essere fatta per iscritto.

8.8 Salvo diversa disposizione del presente statuto le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Le deliberazioni di modifica dello statuto devono essere approvate con il voto favorevole di almeno il 60% degli aventi diritto. La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con il voto favorevole di almeno dai tre quarti dei componenti l'assemblea aventi diritto al voto. La convocazione viene effettuata anche con avviso affisso all'albo della sede ovvero con pubblicazione sul sito internet dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea. Delle delibere assembleari viene data pubblicità mediante affissione presso la sede del relativo verbale e/o pubblicazione sul sito internet di Italia Viva.

Art. 9.
Comitato nazionale

9.1 Il Comitato nazionale è l'organo di organizzazione e di indirizzo politico, dà esecuzione al progetto politico definito dal congresso. Esso è presieduto dalla Presidente e dal Presidente nazionali.

9.2 Esso è composto da:

la Presidente e il Presidente dell'Associazione;

i capigruppo di Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

i capidelegazione e i capigruppo del Parlamento europeo;

cinquanta membri eletti dall'Assemblea nazionale su un elenco proposto dai Presidenti nazionali dei quali venticinque eletti tra candidature maschili e venticinque tra candidature femminili;

i membri della Cabina di regia.

9.3 Il Comitato nazionale, che dura in carica quattro anni e i cui membri sono rinnovabili, è convocato almeno due volte all'anno dai coordinatori nazionali, di cui una per l'approvazione del rendiconto d'esercizio, tassativamente entro i termini previsti dalla legge.

9.4 Le convocazioni del Comitato nazionale sono fatte mediante lettera spedita o consegnata a mano o trasmessa con qualsiasi mezzo documentale o elettronico a ciascuno dei componenti almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, in caso di urgenza «*ad horas*».

9.5 Ogni componente ha diritto ad un voto.

9.6 Le deliberazioni del Comitato nazionale sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

9.7 Le regole di funzionamento del Comitato nazionale sono disciplinate dal relativo regolamento approvato dall'Assemblea nazionale.

Art. 10.
La Presidente e il Presidente nazionale

10.1 La Presidente e il Presidente nazionali sono eletti dal congresso secondo le modalità previste da apposito regolamento approvato dall'Assemblea nazionale. Restano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Essi sono coadiuvati da una «Cabina di regia» con funzioni esecutive per il funzionamento dell'Associazione.

10.2 Convocano e presiedono le riunioni dell'assemblea, convocano e presiedono il congresso e sovrintendono al rapporto tra gli organi di Italia Viva.

10.3 Essi dirigono l'Associazione e la rappresentano in tutte le sedi istituzionali, elettorali e politiche. Danno attuazione agli indirizzi e alle determinazioni del congresso, dell'assemblea e del Comitato nazionale, secondo le rispettive competenze statutarie. Restano in carica fino al primo congresso successivo alla loro elezione. Hanno potere di nomina secondo le disposizioni del presente statuto, convocano il Comitato nazionale ed esercitano i relativi poteri secondo le modalità disposte dal regolamento approvato dall'assemblea.

10.4 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente designato dal Comitato nazionale, con voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Rappresenta l'Associazione anche in giudizio e di fronte ai terzi a tutti gli effetti, con riguardo allo svolgimento di ogni attività di rilevanza economica e finanziaria in nome e per conto dell'Associazione, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi inclusa, in via esemplificativa, la stipula di contratti e negozi di qualsiasi natura, l'apertura e la gestione di conti correnti e di operazioni bancarie in genere, la gestione del personale, la prestazione
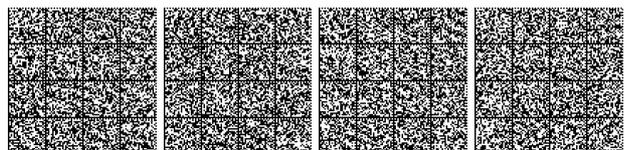
di garanzie reali e personali e la presentazione di qualsiasi richiesta, istanza o dichiarazione relativa a rimborsi elettorali o ad altri contributi o finanziamenti pubblici di qualsiasi natura. Gestisce, secondo le indicazioni del Comitato nazionale, ogni attività relativa ai contributi, rimborsi, benefici e finanziamenti elettorali ricevuti, pubblici e privati, ivi incluso l'eventuale trasferimento di tali importi a partiti o movimenti che hanno promosso il deposito congiunto del simbolo e della lista da parte dell'Associazione, nel rispetto della legge e degli accordi eventualmente stipulati con tali soggetti.

Art. 11.
Il Tesoriere

11.1 Il Tesoriere è l'organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale, a loro è affidata l'organizzazione amministrativa e contabile dell'Associazione. Deve svolgere tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurando l'equilibrio finanziario di Italia Viva.

11.2 Il Tesoriere è eletto dall'assemblea a maggioranza dei voti espressi e resta in carica per quattro anni e può essere rieletto.

11.3 Per l'espletamento delle attività il Tesoriere può avvalersi di professionalità esterne in materia legale, fiscale, previdenziale ed altro. La sua funzione primaria è consentire all'Associazione di raggiungere gli scopi associativi nel rispetto del principio di economicità della gestione assicurando sempre l'equilibrio finanziario.

Art. 12.
Comitato di Tesoreria

12.1 Il Comitato di Tesoreria è formato da sei componenti. Il Tesoriere ne è membro di diritto e lo presiede. Gli altri componenti sono eletti dal Comitato nazionale nella prima seduta successiva all'elezione dell'assemblea.

12.2 Il Comitato di Tesoreria coadiuva il Tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e alla allocazione delle risorse finanziarie. Il Comitato di Tesoreria, segnatamente, valuta il bilancio consuntivo e quello preventivo redatti dal tesoriere, e autorizza quest'ultimo a sottoporli al Comitato nazionale per l'approvazione.

12.3 I componenti del Comitato di Tesoreria durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Art. 13.
Il congresso

13.1 Il congresso è il momento di espressione diretta della volontà di tutti gli associati di Italia Viva, che ne stabiliscono il progetto e gli obiettivi politici generali. È convocato dai Presidenti in via ordinaria ogni quattro anni, in via straordinaria su richiesta della maggioranza dei membri dell'assemblea.

13.2 La partecipazione degli aventi diritto può avvenire anche mediante voto sulla piattaforma telematica.

13.3 Le deliberazioni del congresso sono prese a maggioranza semplice e sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

13.4 Il congresso elegge la Presidente nazionale e il Presidente nazionale scegliendoli tra candidature abbinate (*ticket*) ed esprime un voto sulle questioni che sono sottoposte agli associati dal Comitato nazionale o dall'Assemblea nazionale. Le decisioni del congresso sono prese a maggioranza dei voti validi espressi dagli aventi diritto che partecipano al voto e determinano la line dell'Associazione, in tutte le sue articolazioni territoriali.

13.5 Le modalità di convocazione del congresso, di verifica della legittimazione al voto, di svolgimento dei lavori, di esercizio del voto, di comunicazione delle deliberazioni assunte saranno contenute nel regolamento congressuale, approvato dall'assemblea.

Art. 14.
I Comitati di garanzia di prima e seconda istanza

14.1 I Comitati di garanzia di prima e seconda istanza sono rispettivamente composti da quattro e otto associati eletti dall'Assemblea nazionale a scrutinio segreto con voto limitato o per acclamazione con voto palese. La durata della carica è di quattro anni rinnovabili.

14.2 Le decisioni assunte dal Comitato di garanzia di prima istanza possono essere impugnate di fronte a quello di seconda istanza, nei modi e nei tempi previsti dal presente statuto.

14.3 I Comitati di garanzia hanno il compito di risolvere conflitti con e tra gli iscritti e con e tra gli eletti inerenti la corretta interpretazione e/o applicazione delle regole statutarie e di ogni altra norma afferente al funzionamento dell'Associazione, e al corretto utilizzo delle risorse economiche. Ha potere disciplinare da esercitarsi conformemente al presente statuto nei confronti degli associati e degli eletti che vengano meno ai doveri assunti con l'iscrizione e l'elezione.

14.4 I diritti di difesa e contraddittorio sono assicurati anche mediante la preventiva contestazione dell'addebito recante l'indicazione della condotta che si qualifica come illecita e delle disposizioni ritenute violate; dalla previsione del termine di sessanta giorni per le difese; dall'accesso a tutti gli atti del provvedimento; dalla possibilità dell'inquisito di farsi eventualmente assistere nel giudizio disciplinare da soggetto qualificato da egli designato.

14.5 I Comitati di garanzia hanno un potere di controllo nei casi di inadempienza e/o di conflitto nei confronti delle articolazioni territoriali dell'Associazione. Hanno il potere di dirimere i conflitti che abbiano ad oggetto il commissariamento e/o lo scioglimento delle articolazioni territoriali. La sospensione, il commissariamento, la chiusura e lo scioglimento devono essere preceduti da una contestazione formale in cui venga garantito il contraddittorio.

Art. 15.
Ricorsi e garanzie

15.1 Ciascun associato ha il diritto alla tutela e alla difesa del proprio buon nome.

15.2 Ciascun associato può presentare ricorso al Comitato di garanzia di prima istanza, in ordine al mancato rispetto del presente statuto, della Carta dei valori e dei regolamenti approvati.

15.3 L'associato contro il quale viene chiesta l'apertura di un procedimento disciplinare deve essere informato, entro il termine di una settimana, della presentazione di tale richiesta nonché dei fatti che gli vengono addebitati. L'associato ha il diritto, in ogni fase del procedimento, di essere ascoltato per chiarire e difendere il proprio comportamento. Qualora a suo carico sia adottata una misura disciplinare, ha il diritto di fare ricorso al Comitato di garanzia di seconda istanza, che si pronuncia in via definitiva. Non sono in ogni caso ammessi più di due gradi di giudizio.

15.4 Nel caso di impossibilità di funzionamento del Comitato di garanzia di prima istanza per qualunque causa, le relative funzioni sono demandate al Comitato di seconda istanza, che esercita la funzione fino alla elezione di una nuova commissione. L'Assemblea nazionale, entro novanta giorni procede all'elezione del nuovo Comitato.

Art. 16.
Modalità di presentazione e decisione dei ricorsi

16.1 I ricorsi sono redatti in forma scritta, a pena di inammissibilità, in modo quanto più possibile circostanziato, indicando puntualmente le disposizioni che si ritengono violate. Ad essi è allegata la documentazione eventualmente ritenuta utile al fine di comprovarne i contenuti. La documentazione deve essere sottoscritta dal ricorrente, ovvero da un suo rappresentante legale sulla base di apposita delega, corredata dalla copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.

16.2 A pena di inammissibilità i ricorsi devono pervenire, anche via fax o e-mail, presso il luogo o all'indirizzo ufficiale del competente Comitato di garanzia, entro e non oltre trenta giorni dalla data in cui hanno origine gli atti o i fatti oggetto di ricorso. Qualora il ricorso riguardi atti o violazioni attribuibili a precise persone fisiche, il ricorrente deve, contestualmente all'invio alla Commissione di garanzia, inviarne copia alla controparte.

16.3 I Comitati di garanzia, entro trenta giorni a decorrere dalla data di ricezione del ricorso, effettuano opportune verifiche, istruttorie, audizioni. Essi devono in ogni caso garantire l'esito del ricorso entro il tempo massimo di sessanta giorni dall'inizio della procedura.

16.4 Un ricorso avente il medesimo oggetto non può essere ripresentato nei sei mesi seguenti dalla pronuncia in secondo grado del Comitato di garanzia di seconda istanza.

16.5 La decisione del Comitato di garanzia di prima istanza può essere impugnata, con ricorso, entro i trenta giorni successivi alla notifica della prima decisione.
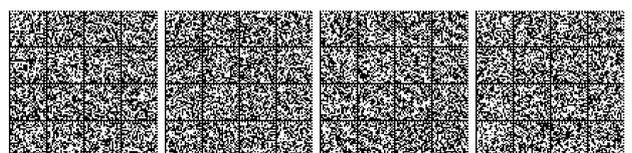
Art. 17.
Sanzioni disciplinari

17.1 I Comitati di garanzia irrogano le sanzioni derivanti dalle violazioni allo statuto nonché della Carta dei valori, in misura proporzionale al danno recato all'Associazione.

17.2 Le sanzioni disciplinari sono:

a. il richiamo scritto;

b. la sospensione o la revoca degli incarichi svolti all'interno dell'Associazione;

c. la sospensione dall'Associazione per un periodo da un mese a due anni;

d. la cancellazione dall'anagrafe degli associati.

Art. 18.
Esercizio sociale e bilanci

18.1 L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio e comunque entro il termine previsto dalla legge, il Comitato nazionale sarà convocato per l'approvazione del rendiconto d'esercizio e del bilancio preventivo.

18.2 Non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo il trasferimento ai soggetti fondatori di eventuali contributi per l'attività politica, che può essere deliberato dall'assemblea.

Art. 19.
Revisione Legale

19.1 Il rendiconto di esercizio di Italia Viva è sottoposto a revisione legale come previsto dalla vigente normativa.

Art. 20.
Scioglimento e liquidazione

20.1 L'eventuale scioglimento di Italia Viva è deliberato dall'Assemblea nazionale con il voto favorevole di almeno dai tre quarti dei componenti la medesima aventi diritto al voto.

20.2 Nel caso in cui venga deliberato lo scioglimento, l'Assemblea nazionale nomina uno o più liquidatori determinandone i relativi poteri.

Art. 21.
Scelta delle candidature per le assemblee rappresentative

21.1. La selezione delle candidature per le assemblee rappresentative avviene ad ogni livello con il metodo delle primarie oppure, anche in relazione al sistema elettorale, con altre forme di ampia consultazione democratica. La scelta degli specifici metodi di consultazione da adottare per la selezione delle candidature a parlamentare nazionale ed europeo è effettuata con un regolamento approvato di volta in volta dal Comitato nazionale con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei componenti.

21.2. Il regolamento, di cui al comma 21.1, nel disciplinare le diverse modalità di selezione democratica dei candidati per le assemblee elettive, si attiene ai seguenti principi:

a) l'uguaglianza di tutti gli iscritti e di tutti gli elettori;

b) la democrazia paritaria tra donne e uomini;

c) il pluralismo politico nelle modalità riconosciute dallo statuto;

d) l'ineleggibilità in caso di cumulo di diversi mandati elettivi;

e) la rappresentatività sociale, politica e territoriale dei candidati;

f) il principio del merito che assicuri la selezione di candidati competenti, anche in relazione ai diversi ambiti dell'attività parlamentare e alle precedenti esperienze svolte;

g) la pubblicità della procedura di selezione.

21.3. Il regolamento è approvato dal Comitato nazionale entro tre mesi dalla scadenza della presentazione delle liste o, in caso di scioglimento anticipato, entro tre giorni dalla pubblicazione del relativo decreto. Tale regolamento:

a) individua gli organi responsabili per ricevere le proposte di candidatura e i criteri per selezionarle;

b) determina le modalità con cui le candidature sono sottoposte, con metodo democratico, all'approvazione di iscritti o elettori, in via diretta o attraverso gli organi rappresentativi;

c) nomina una Commissione elettorale di garanzia, i cui componenti non sono candidabili, che esamina i ricorsi relativi alle violazioni del regolamento e che decide in modo tempestivo e inappellabile.

Art. 22.
Doveri degli eletti

22.1 Gli eletti si impegnano a collaborare lealmente con gli altri esponenti dell'Associazione nelle scelte programmatiche e negli indirizzi politici.

22.2 Gli eletti, al di là della loro iscrizione a Italia Viva, hanno il dovere di contribuire al finanziamento dell'Associazione, versando ad essa una quota delle indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta e quantificata dai rappresentati legali e/o dai tesorieri competenti.

22.3 Il mancato o incompleto versamento del contributo previsto è causa di incandidabilità a qualsiasi altra carica istituzionale da parte dell'Associazione, nonché di provvedimenti disciplinari di cui all'art. 15 del presente statuto.

Art. 23.
Clausola Arbitrale

23.1 Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati o fra alcuni di essi, i loro eredi e l'Associazione o gli organi della stessa in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente statuto, ivi comprese le controversie derivanti da provvedimenti del Comitato di garanzia sarà rimessa a giudizio di tre arbitri. Ciascuna parte nomina l'arbitro di propria competenza, il terzo arbitro con funzione di Presidente è scelta di comune accordo o, in mancanza, del Presidente del Tribunale di Roma, che provvede anche nelle ipotesi di sostituzione.

23.2 Gli arbitri giudicheranno secondo diritto e nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile, in forma di arbitrato rituale.

23.3 L'arbitrato ha sede in Roma.

Art. 24.
Disposizioni transitorie

24.1 Entro nei sei mesi dalla approvazione o dalla modifica dello statuto, la Direzione nazionale adotta i regolamenti ad essa demandati.

19A07883

Statuto del partito politico «Radicali Italiani», iscritto nel Registro dei partiti politici il 4 dicembre 2019

Art. 1.

Il Movimento

1. «Radicali Italiani», movimento liberale, liberista, libertario è un organismo politico costituito dagli iscritti al Movimento.

2. Il simbolo del Movimento consiste in un elemento grafico rappresentante una rosa rossa stilizzata con le parole «radicali italiani» in carattere stampatello minuscolo.

3. Gli organi del Movimento sono: il Congresso degli iscritti, il Comitato nazionale, la Direzione, la Giunta, il Presidente del Movimento, il Segretario, il Tesoriere, il Collegio dei revisori dei conti, il Presidente del comitato e il Collegio di garanzia statutaria e di trasparenza. Tutti gli organi durano in carica un anno da congresso a congresso.

4. Il Movimento promuove la parità di genere nei suoi organismi dirigenti ed esecutivi, così come nella scelta delle candidature nelle assemblee elettive, impegnandosi a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla piena partecipazione politica delle persone indipendentemente dal sesso, dall'età, dall'orientamento sessuale, dalle convinzioni religiose, dalle disabilità, dalla cittadinanza, dalle origini familiari o da qualunque altra condizione personale.

5. Il Movimento, che ha sede in Roma, via Angelo Bargoni n. 32-36, ha lo scopo di rafforzare le lotte liberali, liberiste e libertarie per la Rivoluzione liberale e per gli Stati Uniti d'Europa con metodo democratico e nel rispetto dei principi costituzionali.
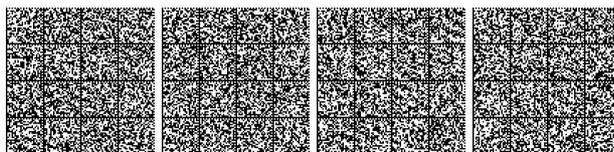
6. L'attività del Movimento è regolata dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione.

Art. 2.

Gli iscritti

1. Può iscriversi al Movimento chiunque, senza distinzione di età e di nazionalità.

2. L'iscrizione è compatibile con qualsiasi appartenenza, politica, sociale, confessionale.

3. Gli iscritti sono tenuti al rispetto dello statuto e dei regolamenti di esecuzione e godono, a parità di condizioni e senza discriminazioni, del diritto di elettorato attivo e passivo alle cariche statutarie interne.

4. Gli iscritti possono presentare ricorsi al Collegio di garanzia statutaria e di trasparenza circa la corretta interpretazione e applicazione dello statuto.

5. L'iscrizione si perfeziona con il versamento della quota annuale, che vale da accettazione del presente statuto.

Art. 3.

Le associazioni di iscritti

1. Gli iscritti possono costituire associazioni locali e tematiche le quali, ferma restando la loro autonomia giuridica e patrimoniale, possono essere riconosciute da Radicali Italiani.

2. Per essere riconosciute, le associazioni di iscritti a Radicali Italiani devono comunicare per iscritto al Segretario del Movimento:

a) con quindici giorni di preavviso, la data ed il luogo previsti per la tenuta dell'Assemblea costituente;

b) l'elenco dei propri componenti e l'indicazione degli organi eletti, che devono essere iscritti a Radicali Italiani;

c) il verbale dell'assemblea costituente dell'associazione, attestante la presenza della maggioranza assoluta dei soci;

3. Le associazioni radicali devono indicare, qualora esistenti, i recapiti e i profili telematici.

4. È possibile iscriversi a più associazioni radicali.

In tal caso, ai fini del conteggio di cui al comma 5, si deve optare per una sola di esse, senza possibilità di modifica per l'anno in corso, salvo che sopraggiunga lo scioglimento dell'associazione stessa.

5. Ogni associazione radicale costituita da almeno 10 iscritti a Radicali Italiani per l'anno in corso può indicare tra i propri componenti un rappresentante al Comitato nazionale.

Art. 4.

Assemblea delle associazioni radicali riconosciute

1. Il Segretario, d'intesa con il Tesoriere, può convocare l'assemblea delle associazioni, anche su richiesta della maggioranza delle associazioni stesse.

2. L'assemblea non ha potere di deliberare indirizzi politici, può esprimere pareri a maggioranza, non vincolanti; partecipano con diritto di voto tre rappresentanti per ogni associazione radicale riconosciuta.

3. È un organo organizzativo e consultivo che fa riferimento al Segretario, al Comitato e al Congresso, con lo scopo di coordinare e promuovere le iniziative di carattere nazionale e/o locale.

Art. 5.

Il Congresso degli iscritti

1. Il Congresso degli iscritti:

a) è annuale e si tiene a data fissa nella prima decade di dicembre ovvero nella prima decade di gennaio in caso di esercizio corrispondente all'anno solare; la convocazione deve effettuarsi mediante avviso da inviare via mail contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della convocazione, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'adunanza;

b) stabilisce gli orientamenti e l'indirizzo politico annuale del Movimento, anche attraverso l'approvazione di atti d'indirizzo che impegnano gli organi esecutivi secondo le modalità previste dal regolamento del Congresso;

c) approva a maggioranza semplice dei votanti il rendiconto d'esercizio presentato dal Tesoriere;

d) delibera sulla quota minima di iscrizione per l'anno successivo;

e) delibera a maggioranza semplice dei votanti sulle richieste di prosecuzione del rapporto di adesione avanzate da gruppi o associazioni non radicali, previo parere favorevole del Segretario entrante;

f) provvede all'elezione del Presidente del Movimento, del Segretario, del Tesoriere, di 40 membri del Comitato nazionale e del Collegio dei revisori dei conti, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento;

g) approva a maggioranza semplice dei votanti le modifiche allo Statuto, che entreranno in vigore dopo la ratifica definitiva da parte del Comitato nazionale; le modifiche dello statuto, del simbolo e della denominazione del partito sono eseguite per atto pubblico e in conformità all'art. 4, comma 4, decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149;

h) approva a maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti le modifiche del simbolo e la denominatone del Movimento;

i) approva il regolamento e l'ordine del giorno del Congresso, proposti dal Comitato nazionale.

2. Al Congresso partecipano con diritto di voto gli iscritti.

3. I lavori del Congresso sono pubblici.

Art. 6.

Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Tesoriere deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare al Congresso ordinario.

Art. 7.

Il Congresso straordinario

1. Il Congresso straordinario è convocato:

a) dal Segretario, d'intesa con il Tesoriere; la convocazione deve effettuarsi mediante avviso da inviare via mail contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della convocazione, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'adunanza;

b) dal Presidente del Movimento quando lo richieda un terzo degli iscritti;

c) dal Presidente del Comitato, quando lo richieda il Comitato nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 8.

Il Comitato nazionale

1. Il Comitato nazionale:

a) dibatte e delibera a maggioranza semplice dei votanti su iniziative del Movimento e sulle decisioni e sulle proposte degli organi dirigenti; tali deliberazioni sono vincolanti per gli organi dirigenti se adottate dal Comitato con la maggioranza dei due terzi dei votanti, quando partecipi al voto almeno la metà dei suoi componenti;

b) ratifica a maggioranza semplice dei votanti, entro 90 giorni, modifiche allo statuto approvate dal Congresso;

c) approva a maggioranza semplice dei votanti le modifiche allo statuto proposte dal Segretario o da un terzo dei membri del Comitato nazionale;

d) delibera a maggioranza semplice dei votanti, previo parere favorevole del Segretario, sulle richieste di adesione avanzate da associazioni o gruppi non radicali, quando partecipi al voto almeno la metà dei suoi componenti;
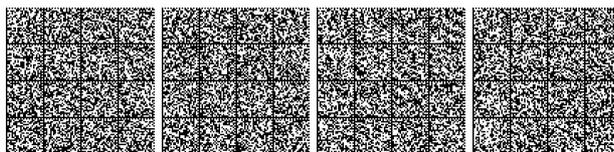
e) elegge a maggioranza semplice dei votanti il Collegio di garanzia statutaria e di trasparenza, in conformità con l'art. 1, comma 4;

f) approva, a maggioranza semplice dei votanti, la proposta di regolamento e di ordine del giorno, proposti dal Segretario, da sottoporre all'approvazione del Congresso.

2. Il Comitato nazionale è convocato almeno una volta ogni tre mesi:

a) dal Segretario, in via ordinaria, o in via straordinaria quando ritenga che vi siano condizioni di necessità e urgenza;

b) dal Presidente del Comitato in via straordinaria, quando ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi componenti.

3. Il Comitato nazionale è composto:

a) da 40 membri eletti dal Congresso sulla base di candidature individuali e da un numero minimo di 5 e massimo di 10 membri estratti a sorte tra chi è iscritto almeno due volte negli ultimi tre anni, in modo da garantire complessivamente una percentuale di ciascun genere non inferiore al 30%, secondo le modalità stabilite dal regolamento del Congresso.

b) da un membro in qualità di rappresentante di ogni associazione radicale che abbia almeno 10 iscritti al Movimento per l'anno in corso;

c) dai parlamentari italiani ed europei e dai consiglieri regionali iscritti al Movimento per l'anno in corso.

In caso di cessazione dalla carica per dimissioni o per scadenza del mandato elettorale, i parlamentari ed i consiglieri suddetti continuano a far parte a pieno titolo del Comitato nazionale fino alla tenuta del Congresso successivo.

4. Nelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda maggioranze qualificate, votano e rilevano ai fini del quorum i componenti del Comitato eletti dal Congresso, gli estratti a sorte e gli eletti dalle associazioni radicali con 10 iscritti al Movimento per l'anno in corso.

5. I membri del Comitato nazionale devono rinnovare la propria iscrizione a Radicali Italiani entro il 15 gennaio, a pena di decadenza.

6. I membri del Comitato che vengano chiamati dal Segretario a far parte della Direzione decadono dalla carica dal momento dell'accettazione. Ad essi subentrano i primi tra i non eletti.

7. Il Presidente del Movimento, il Segretario, il Tesoriere e i membri della Direzione partecipano alle riunioni del Comitato nazionale senza diritto di voto.

8. Le riunioni del Comitato nazionale sono pubbliche.

Art. 9.

Il Presidente del Comitato

1. Il Comitato, nella prima riunione successiva al Congresso, elegge tra i propri componenti, a maggioranza semplice dei votanti, il Presidente. L'elezione è valida quando partecipi al voto almeno la metà dei componenti del Comitato.

2. Il Presidente del Comitato assicura il buon andamento delle riunioni e la corretta applicazione del regolamento, ed assicura la circolazione delle informazioni all'interno del Movimento.

3. Il Presidente del Comitato può nominare, tra i componenti del Comitato stesso, due vicepresidenti, che lo assistono nell'esercizio delle sue funzioni secondo le modalità previste dal regolamento di Assemblea.

4. In applicazione delle norme del regolamento, il Presidente dà la parola, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato.

Art. 10.

La Direzione

1. La Direzione collabora con il Segretario e con il Tesoriere nella conduzione politica e nella gestione amministrativa, finanziaria ed organizzativa del Movimento e ha una funzione consultiva.

2. È composta dal Presidente del Movimento, dal Segretario, dal Tesoriere e da non oltre quindici membri nominati dal Segretario, d'intesa con il Tesoriere, di cui almeno 8 entro il ventesimo giorno successivo alla chiusura del Congresso.

3. Alle riunioni di Direzione partecipano come invitati:

a) gli ex Segretari del Partito Radicale e di Radicali Italiani iscritti a Radicali Italiani;

b) i parlamentari italiani, i parlamentari europei, i consiglieri regionali iscritti a Radicali Italiani;

c) i membri di Giunta;

d) il presidente e i vicepresidenti del Comitato nazionale;

e) i revisori dei conti.

4. Il Segretario, d'intesa con il Tesoriere, può integrare gli inviti alle riunioni della Direzione.

5. Le riunioni della Direzione sono pubbliche. La trattazione riservata di una riunione o di un punto all'ordine del giorno è decisa a maggioranza dei presenti.

Art. 11.

La Giunta

Il Segretario e il Tesoriere possono dotarsi di una Giunta esecutiva, composta complessivamente da non oltre dieci membri da loro nominati, che possono essere sostituiti.

Art. 12.

Il Presidente del Movimento

1. Presiede il Congresso e la prima riunione del Comitato nazionale fino all'elezione del Presidente del Comitato nazionale.

2. Convoca il Congresso straordinario quando lo richieda un terzo degli iscritti.

3. Il Presidente del Movimento fa parte di diritto della Direzione.

Art. 13.

Il Segretario

1. Il Segretario è il responsabile politico del Movimento, di cui ha la rappresentanza legale, sia nei rapporti con i terzi che in giudizio, con il potere di promuovere qualsiasi azione giudiziaria e di essere comunque, parte nei processi.

2. Il Segretario adotta i provvedimenti e le iniziative necessarie per conseguire le finalità e gli obiettivi del Movimento, secondo le modalità e i termini previsti dallo Statuto, e ne assicura il buon andamento.

3. Il Segretario convoca il Congresso degli iscritti.

Art. 14.

Il Tesoriere

1. Il Tesoriere ha la responsabilità della gestione economico-finanziaria e patrimoniale del Movimento e della fissazione dei relativi criteri, improntati ai principi di trasparenza e di correttezza nel rispetto delle leggi vigenti e dei principi di contabilità, predispone il bilancio di previsione e il rendiconto consuntivo, cura la tenuta e l'aggiornamento dei registri contabili e amministrativi a legislazione vigente, apre e gestisce i conti correnti bancari e postali e trasmette entro il 15 giugno alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici il rendiconto di esercizio redatto secondo il modello previsto dalla legge, il relativo verbale di approvazione e la relazione della società di revisione o del revisore dei conti di cui all'art. 15, nonché gli ulteriori allegati previsti dalla legge.

2. Il Tesoriere pubblica entro il 15 luglio nel sito internet del Movimento il rendiconto di esercizio, corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione della società di revisione o del revisore e ogni altra informazione dettagliata utile per la loro comprensione, segnalando gli eventuali elementi di criticità.

3. Il Tesoriere nomina il responsabile del trattamento e il responsabile della protezione dei dati ai sensi degli art. 28 e 37 del regolamento UE 2016/679.

4. Il Tesoriere può adottare iniziative di natura commerciale per il finanziamento del Movimento, purché di carattere residuale.
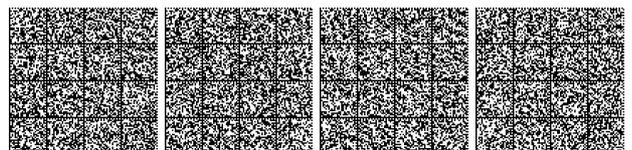
5. Il Tesoriere trasmette trimestralmente al Comitato nazionale un rendiconto delle attività svolte, delle entrate e delle spese sostenute.

Art. 15.

I Revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo contabile interno, è eletto dal Congresso ed è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti.

2. Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione o da un revisore iscritti nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell'art. 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La società di revisione o il revisore svolgono le funzioni previste dalla legge, esprimendo, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dell'associazione.

Art. 16.

Il Collegio di garanzia statutaria e di trasparenza

1. Il Collegio di garanzia statutaria e di trasparenza vigila, garantendo a ciascun iscritto piena libertà di espressione delle proprie ragioni, sul rispetto dello statuto e dei regolamenti, risolve i conflitti tra gli iscritti inerenti alla corretta interpretazione e applicazione delle regole statutarie e di ogni altra norma afferente al funzionamento del Movimento, ai rapporti fra associati e al corretto utilizzo delle risorse economiche.

2. Il Collegio garantisce la piena possibilità di conoscenza da parte di ogni iscritto o interessato delle informazioni e dei documenti, anche attraverso il sito internet del Movimento, delle modalità di gestione delle risorse economiche a sostegno dell'iniziativa politica e delle dichiarazioni patrimoniali. Il Collegio stabilisce le modalità con i quali gli iscritti possono esercitare i diritti previsti dallo statuto attraverso internet, di cui all'art. 19, che devono essere approvate a maggioranza dei votanti dal Comitato nazionale, e promuove lo sviluppo di un democratico utilizzo degli strumenti digitali per rafforzare la partecipazione anche telematica ai processi decisionali del Movimento, eventualmente avvalendosi di un comitato di esperti che fornisca la sua consulenza a titolo gratuiti).

3. Il Collegio è costituito da cinque membri effettivi e due supplenti eletti dal Comitato nazionale tra chi è iscritto almeno tre volte negli ultimi cinque anni, che eleggono il presidente tra i propri componenti effettivi.

I membri del Collegio non possono ricoprire cariche statutarie a livello nazionale o all'interno delle associazioni radicali. L'elezione deve garantire la rappresentanza di un membro effettivo e di uno supplente appartenente al genere meno rappresentato.

4. Il Collegio adotta a maggioranza il proprio regolamento, che deve essere approvato a maggioranza semplice dei presenti dal Comitato nazionale, nel quale sono definite le modalità d'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi, compresi i termini entro i quali deve adottare le sue decisioni.

Art. 17.

Misure disciplinari

Non sono previste misure disciplinari nei confronti degli iscritti.

Art. 18.

Durata delle cariche e sostituzione degli eletti in caso di dimissioni o morte

1. Gli eletti a cariche statutarie restano in carica fino al primo Congresso successivo alla loro elezione.

2. In caso di dimissioni, morte o impedimento permanente degli eletti a cariche statutarie si procede alla loro elezione con le seguenti modalità:

a) per quanto riguarda il Segretario, si convoca entro sessanta giorni il Congresso straordinario e nelle more i suoi poteri sono esercitati dal Presidente;

b) per quanto riguarda il Tesoriere, si convoca entro sessanta giorni il Congresso straordinario e nelle more i suoi poteri sono esercitati dal Segretario;

c) per quanto riguarda il Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Presidente del Comitato nazionale fino allo svolgimento del Congresso;

d) per quanto riguarda il Presidente del Comitato nazionale, subentra il vicepresidente anziano e il Comitato elegge un nuovo presidente alla sua successiva riunione;

e) per quanto riguarda gli organi che prevedono membri supplenti, i membri effettivi sono sostituiti da questi ultimi;

f) per quanto riguarda gli eletti al Comitato nazionale, sono sostituiti dai primi non eletti.

Art. 19.

Radicali Italiani in rete

1. I diritti connessi allo status di iscritto possono essere esercitati anche via internet, con le modalità e i limiti stabiliti dal Collegio di garanzia statutaria e di trasparenza.

2. Le deliberazioni del Congresso degli iscritti, del Comitato nazionale e del Collegio di garanzia statutaria e di trasparenza si perfezionano con la pubblicazione immediata sul sito www.radicali.it. I documenti ufficiali e i bilanci devono essere pubblicati nello stesso sito, a cura del Segretario e del Tesoriere, entro 5 giorni dalla loro approvazione.

3. I dati personali degli iscritti a Radicali Italiani che lo richiedano sono pubblicati sul sito www.radicali.it.

4. Il Presidente del Comitato verifica che sul sito www.radicali.it sia sempre disponibile l'elenco completo e aggiornato dei membri del Comitato nazionale. Eventuali variazioni della composizione devono essere pubblicate sullo stesso sito entro tre giorni dal loro verificarsi.

Art. 20.

Competizioni elettorali

1. Il Segretario, sentita la Direzione, assume le determinazioni circa le modalità di partecipazione alle elezioni, le sottopone al Comitato nazionale e comunica i criteri con i quali sono state selezionate le candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma, in particolare perché sia assicurata la parità di genere, attraverso la presenza di una percentuale di ciascun genere non inferiore al 40%.

2. Il Comitato nazionale, sentite le relazioni di Segretario, Tesoriere e Presidente del Movimento, può respingere la proposta:

a) con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti, in caso di presentazione con il nome e il simbolo del Movimento;

b) con il voto espresso dalla maggioranza dei due terzi dei componenti, in caso di presentazione non diretta.

Art. 21.

Cause di ineleggibiltà

È ineleggibile alla carica di Segretario e di Tesoriere del Movimento chi ricopre cariche politiche elettive nel Parlamento europeo, nel Parlamento nazionale e nei Consigli regionali.
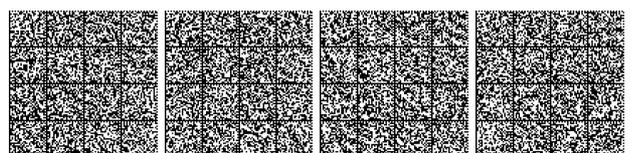
Art. 22.

Il rinvio alle leggi vigenti

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle disposizioni del codice civile e alle norme di legge vigenti in materia.
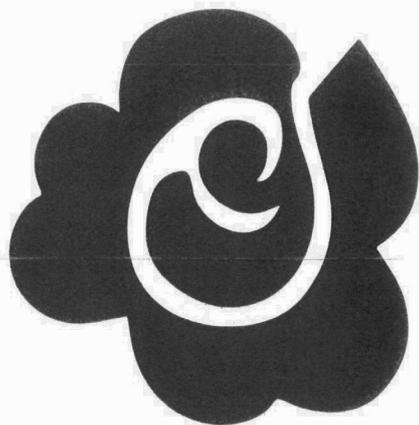
19A07884

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Cerimonia di presentazione di lettere credenziali

Il 5 dicembre 2019 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, on. Luigi Di Maio, ha ricevuto al Palazzo della Farnesina S.E. l'Ambasciatore Enas Mekkawy, Capo della missione della Lega degli Stati arabi, la quale gli ha presentato la lettera credenziale che la accredita presso la Repubblica italiana.

19A07870

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina di un nuovo componente della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Bojano.

Con il decreto del Presidente della Repubblica in data 3 gennaio 2019, è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Bojano (CB), nelle persone del dott. Antonello Carlone, del dott. Pasquale De Falco e del dott. Fabrizio Cocola.

Il suddetto dott. Antonello Carlone ha rassegnato le dimissioni dall'incarico.

Con il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 dicembre 2019, il dott. Vincenzo Bisogno è stato nominato, ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, componente della commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune, in sostituzione del dott. Antonello Carlone.

19A07871

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Marineo.

Il Comune di Marineo (PA) con deliberazione n. 35 del 29 giugno 2019, ha fatto ricorso alla procedura di risanamento finanziario, prevista dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 25 novembre 2019, la commissione straordinaria di liquidazione, nelle persone della dott.ssa Domenica Ficano, del dott. Franco Gualtiero Mazara e del dott. Raffaele Mazzeo, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

19A07872

Approvazione della nuova denominazione assunta dalla Parrocchia di S. Antonio al Lago, in Castellabate.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 27 novembre 2019, la Parrocchia di S. Antonio al Lago, con sede in Castellabate (SA), ha assunto la nuova denominazione di Parrocchia s. Antonio e S. Rosa, con sede in Castellabate (SA).

19A07919

Approvazione del trasferimento della sede della Fondazione di religione denominata «Opera Diocesana Madonna della Fiducia», in Bologna.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 27 novembre 2019, viene approvato il trasferimento della sede della Fondazione di religione denominata «Opera Diocesana Madonna della Fiducia» da Bologna a San Lazzaro di Savena (BO).

19A07920

Soppressione del Pontificio Collegio ecclesiastico olandese Piano, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 27 novembre 2019, viene soppresso il Pontificio Collegio ecclesiastico olandese Piano, con sede in Roma.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

19A07921
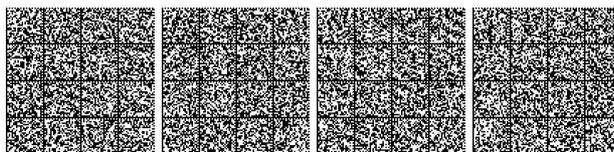
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Mela di Valtellina»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Mela di Valtellina» registrata con regolamento (CE) n. 171/2010 della Commissione del 1° marzo 2010.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio di tutela IGP Mela di Valtellina, con sede via Roma 80, 23030 Tovo di Sant'Agata (Sondrio), e che il predetto consorzio è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999.

Considerato altresì che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica del disciplinare di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito inoltre il parere della Regione Lombardia, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della I.G.P. «Mela di Valtellina» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «MELA DI VALTELLINA»

Art. 1.

Denominazione

L'Indicazione geografica protetta «Mela di Valtellina» è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

2.1 Le varietà

L'Indicazione geografica protetta «Mela di Valtellina» è riservata ai frutti provenienti dai meleti coltivati nella zona delimitata al successivo art. 3 e costituiti dalle seguenti varietà e loro cloni:

a) Red delicious;

b) Golden delicious;

c) Gala.

2.2 Caratteristiche del prodotto

La «Mela di Valtellina» si contraddistingue per colore e sapore particolarmente accentuati, polpa compatta ed alta conservabilità.

Al momento dell'immissione al consumo i frutti devono essere interi, di aspetto fresco, puliti ed in possesso dei requisiti stabiliti, per i frutti delle categorie di qualità extra e I, dalle norme di qualità per i prodotti ortofrutticoli e agrumari definite sulla base della normativa comunitaria vigente.

Inoltre devono possedere le seguenti caratteristiche:

Gruppo Red delicious

Epicarpo: spesso, poco ceroso, di colore rosso intenso brillante, con estensione del sovraccolore superiore all'80% della superficie, liscio, esente da rugginosità ed untuosità, resistente alle manipolazioni.

Forma: tronco-conica oblunga, con i caratteristici cinque lobi e profilo equatoriale pentagonale.

Calibro: diametro minimo 65 mm.

Tenore zuccherino minimo: superiore a 10° brix.

Polpa: bianca dal profumo di mela medio elevato. Elevata è la percezione degli odori di miele, gelsomino e albicocca. La croccantezza e la succosità sono elevate. Prevalenza del sapore dolce con apprezzabile acidità e aroma di media intensità. Assente la sensazione di amaro. Durezza della polpa non inferiore a 5 kg/cm².

Gruppo Golden delicious

Epicarpo: poco ceroso, di colore giallo intenso a maturazione, talora con sfaccettatura rosa nella parte esposta al sole, a volte soggetto a rugginosità, sensibile alle manipolazioni.

Forma: sferoidale o tronco-conica oblunga, leggermente costoluta in sezione trasversale.

Calibro: diametro minimo 65 mm.

Tenore zuccherino minimo: superiore a 11.5° brix.

Polpa: dal colore bianco crema, con profumo di mela intenso. La durezza è media come anche la croccantezza e la succosità, mentre è praticamente nulla la farinosità. I frutti si distinguono per la dolcezza pur mantenendo valori di acidità apprezzabili che connotano la freschezza del frutto. Medio alto è l'aroma di mela. Assente la sensazione di amaro. Durezza della polpa non inferiore a 5 kg/cm².

Gruppo Gala

Epicarpo: rosso brillante, con estensione del sovraccolore rosso, minimo sul 30% della superficie per la Gala standard e sul 65% nei cloni migliorativi.

Forma: tronco-conica breve, con i cinque lobi apicali abbastanza pronunciati.

Calibro: diametro minimo 65 mm.

Tenore zuccherino minimo: superiore a 11° brix.

Polpa: bianco crema dal profumo di media intensità. La durezza è media e la succosità elevata, assente la farinosità. Il sapore è dolce, poco acido con aroma gradevole di media intensità. Assente la sensazione di amaro. Durezza della polpa non inferiore a 5 kg/cm². Sono immessi al consumo i frutti delle categorie di qualità Extra e I^

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della «Mela di Valtellina» comprende i seguenti comuni della Provincia di Sondrio: Albosaggia, Andalo Valtellino, Ardenno, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Buglio in Monte, Caiolo, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiuro, Cino, Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Gordona, Grosio, Grosotto, Lovero, Mantello, Mazzo di Valtellina, Mese, Mello, Montagna in Valtellina, Morbegno, Novate Mezzola, Piateda, Piantedo, Piuro, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Rogolo, Samolaco, San Giacomo Filippo, Sernio, Sondalo, Sondrio, Spriana, Talamona, Teglio, Tirano, Torre di Santa Maria, Tovo di Sant'Agata, Traona, Tresivio, Verceia, Vervio, Villa di Chiavenna, Villa di Tirano.
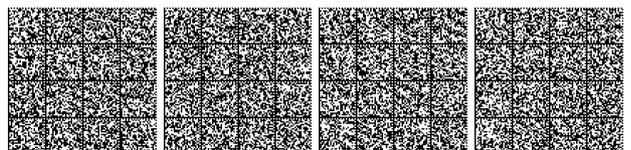
Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata, documentando per ognuna gli *input* e gli *output*. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dall'organismo di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori nonché attraverso una dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

5.1 Il sistema di produzione

Le forme di allevamento impiegate sono: spindelbush, palmetta, vaso tradizionale, a V e a doppia V, guyot valtellinese e bibaum.

Per favorire coltivazioni rispettose dell'ambiente e della salute dell'uomo, si utilizzano tecniche di produzione a basso impatto ambientale, come la produzione integrata e la produzione biologica.

5.2 Densità d'impianto

I terreni su cui si coltiva la «Mela di Valtellina» sono situati nelle vallate che si estendono ad un'altitudine compresa tra i 200 ed i 900 m s.l.m..

La densità d'impianto e le forme d'allevamento sono finalizzate a massimizzare la permeabilità della chioma alla radiazione luminosa, al fine di ottenere un'ottimale colorazione dei frutti.

L'ampiezza degli interfilari non è in ogni caso inferiore ai 2,5 m, con disposizione su fila unica o doppia, mentre la distanza degli alberi sulla fila non è inferiore a 0,5 m.

5.3 Fertilizzazione e gestione del terreno

La fertilizzazione è effettuata attraverso interventi localizzati, al massimo due volte l'anno, seguendo i criteri dell'agricoltura ecocompatibile. È consentita la pratica della fertilizzazione fogliare e della calcitazione, quest'ultima utilizzata come correttivo dei terreni acidi.

È ammessa la pratica dell'inerbimento controllato dell'interfilare, che garantisce il corretto mantenimento della sostanza organica nel terreno.

5.4 Controllo della produzione

Per creare condizioni favorevoli alla qualità dei frutti sono applicati interventi di potatura in primavera-estate sul verde ed in inverno sul secco, che garantiscano il corretto equilibrio vegeto-produttivo della pianta e l'ottimale esposizione dei frutti.

Il diradamento dei frutti viene effettuato in funzione del carico produttivo presente, al fine di mantenere sulla pianta la quantità ottimale per ciascuna varietà.

La produzione di mele non deve essere comunque superiore, per ogni singola varietà, alle seguenti quantità:

Red delicious: 75 Tonn. /ha

Golden delicious: 80 Tonn. /ha

Gala: 65 Tonn. /ha

5.5 Irrigazione

L'irrigazione deve essere effettuata con i sistemi tradizionali «a scorrimento» oppure con tecniche più recenti, quali l'aspersione soprachioma o l'irrigazione localizzata.

La frequenza e gli apporti degli adacquamenti devono essere finalizzati a ripristinare il bilancio idrico del terreno, restituendo l'acqua persa per evapotraspirazione della coltura o per infiltrazione profonda.

5.6 Raccolta

L'inizio del periodo di raccolta coincide con il momento in cui la mela raggiunge la maturazione ottimale stabilita con i criteri di cui all'art. 2 del presente disciplinare; i frutti delle varietà di cui all'art. 2 devono inoltre avere un valore di durezza della polpa non inferiore a 5 Kg/cm2.

Per ottenere la qualità e la conservabilità ottimale delle diverse varietà, la raccolta è eseguita mediante un accurato stacco manuale delle mele.

5.7 Conservazione

La conservazione della «Mela di Valtellina» avviene attraverso la tecnica della refrigerazione normale (AC), *low oxigen* (LO), *ultra low oxigen* (ULO).

In particolare:

la temperatura delle celle destinate alla conservazione delle mele è compresa, secondo le varietà, tra 0,2 °C e 2 °C;

il contenuto di O2 tra 1% e 3%;

il contenuto di CO2 tra 1,2% e 3%;

l'umidità relativa tra 90% e 98%.

La conservazione della «Mela di Valtellina» deve avvenire nella zona di produzione delimitata per garantire la rintracciabilità ed il controllo.

Il periodo di conservazione della «Mela di Valtellina» si conclude entro la fine del mese di luglio dell'anno successivo per la varietà Gala ed entro la fine del mese di agosto dell'anno successivo per le varietà Red delicious e Golden delicious.

5.8 Condizionamento

Gli imballaggi o le confezioni debbono consentire la chiara identificazione del prodotto.

La «Mela di Valtellina» viene immessa al consumo utilizzando una delle seguenti confezioni in cartone, legno o materiale plastico:

Bins alveolari;

Plateaux in cartone;

Cartone telescopico (*traypak*);

Cassetta in legno;

Cassetta riutilizzabile in materiale plastico;

Confezioni sigillate con più frutti (vassoi, cartoni e sacchetti).

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La reputazione della «Mela di Valtellina» risale al secondo dopoguerra quando la melicoltura conobbe un notevole impulso tanto da modificare fortemente il sistema agricolo e il paesaggio agrario locale. L'impegno di alcuni pionieri contagiò di entusiasmo anche altri agricoltori convincendoli a puntare decisamente sulla melicoltura specializzata. Sono sorte così cooperative di agricoltori che con la collaborazione scientifica di istituti universitari specializzati nella melicoltura concorsero alla definizione del «sistema melo» in Valtellina contribuendo a consolidare la fisionomia della moderna frutticoltura valtellinese. anche attraverso molteplici campagne di comunicazione realizzate nel corso degli anni. Infatti già nel 1968 a Ponte in Valtellina si svolgeva con il patrocinio della Società Orticola Italiana il «2° Convegno nazionale di frutticoltura montana» seguito poi nel 1983 dal «Convegno su scelte varietali e rinnovamento della frutticoltura montana». Oggi la «Mela di Valtellina» è considerata un prodotto al top della qualità ed è per questo inserita presso i punti vendita della moderna distribuzione e dei negozi specializzati, posizionandosi nella fascia di mercato di maggior valore.

Nei secoli scorsi, nei giardini e tra i filari della vite trovavano posto alberi di melo e di altri frutti, la cui produzione era destinata in massima parte all'autoconsumo e in piccola parte alla commercializzazione nei mercati cittadini e nelle grandi fiere.

Negli anni '20 si ebbe un primo approccio produttivistico verso la melicoltura, che da quel momento non è più una coltivazione sporadica e destinata al consumo familiare, ma acquista un suo specifico interesse come coltura da commercializzare.

La produzione di mele è andata aumentando negli anni, fino a raggiungere le attuali 35.000 tonnellate di produzione annua, che corrispondono all'1,5% della produzione melicola nazionale.

La superficie interessata da questa coltura è di circa 1.000 ha e la produzione è rappresentata perlopiù da varietà a maturazione autunno-invernale con attitudine alla lunga conservazione.

Con queste cifre e queste peculiarità la melicoltura rappresenta la migliore espressione dell'arboricoltura da frutto della regione Lombardia, non solo per il settore in sé, ma per l'indotto che riesce ad originare e per il ruolo di stimolo che copre nell'economia della vallata; basti pensa-

re a questo proposito a tutte le attività connesse, quali la meccanizzazione, l'impiantistica per l'irrigazione, i fornitori di mezzi tecnici, i servizi per la commercializzazione, il comparto del packaging, il sistema dei trasporti, etc. Il prestigio della melicoltura valtellinese ha permesso di attrarre anche importanti investimenti: ne è esempio l'impianto plurirriguo del Consorzio Sponda Soliva che gestisce l'irrigazione di 2000 ha, creato negli anni 70 e finanziato dai mutui gestiti dal fondo europeo FEOGA.

L'areale di produzione della «Mela di Valtellina» risulta di particolare vocazionalità per conferire alti contenuti qualitativi alla mela.

La Valtellina è infatti orientata est-ovest ed a nord è protetta dalle Alpi Retiche. Il clima di cui gode la vallata è dunque molto mite. Questa esposizione è favorevole alla coltivazione della mela, che si concentra soprattutto sul versante esposto a Sud. La pendenza media è dello 0,5%, mentre i conoidi hanno pendenze medie del 10-15% con punte che arrivano anche al 30%.

La zona di coltivazione ha un'altimetria che parte dai 200 metri e giunge fino a 900 metri sul livello del mare; i frutteti godono di una buona illuminazione e ventilazione.

Il clima è mite: la minima assoluta degli ultimi anni è stata di - 9 °C (registrata in gennaio) mentre la massima è stata di 31,5°C (registrata in agosto).

La piovosità ha una media annua che si attesta intorno ai 1000 mm..

La ventilazione è particolare, infatti risente del fenomeno del Föhen, un vento caldo e secco che causa impennate della temperatura e cali dell'umidità dell'aria. A livello climatico sono infine importanti le brezze (di monte e di valle), fenomeni legati al diverso riscaldamento dei versanti.

La morfologia pedologica attuale della vallata è il risultato di una serie di trasformazioni che hanno portato alla formazione della piana alluvionale dell'Adda: i depositi alluvionali predominano sulle altre tipologie; si tratta di sedimenti recenti.

I frutteti sono ubicati soprattutto sui conoidi di origine alluvionale, caratterizzati da un'elevata presenza di scheletro grossolano, permeabili, dove il ristagno idrico è praticamente assente e la reazione del terreno è subacida o acida.

Il territorio valtellinese è dotato di caratteristiche pedoclimatiche particolari, quali l'altitudine, la latitudine e la conformazione orografica, che rappresentano elementi essenziali nella determinazione delle particolari condizioni di intensità e qualità della radiazione luminosa, dell'alternanza dei cicli di bagnatura/asciugatura dell'epicarpo dei frutti e dell'escursione termica giornaliera.

Le specificità del territorio e le capacità dell'uomo, che ha saputo mantenere negli anni tecniche di coltivazione nel rispetto e nella tutela delle vallate e delle montagne, e la volontà dei produttori che fin dagli anni '80, hanno voluto comunicare ai consumatori la qualità delle mele, evidenziandone la provenienza come Mele della Valtellina, attraverso esplicite indicazioni sugli imballaggi immessi sul mercato, hanno contribuito alla larga diffusione del prodotto presso i consumatori italiani ed esteri. Infatti a conferma di ciò la Mela di Valtellina è inserita presso i punti vendita della moderna distribuzione e dei negozi specializzati posizionandosi nella fascia di mercato di maggior valore. Si è registrato che il prezzo medio di produzione per chilogrammo di prodotto, nel 1968, è passato da 85 lire per Golden e 80 per la varietà Red, arrivando nel 1974 a toccare valori rispettivamente di 105 e 110 lire. A distanza di pochi anni, nel 1979, i prezzi si sono triplicati raggiungendo 330/kg lire per Golden e 420/kg per Red; nel decennio successivo nel 1987 i prezzi medi al chilogrammo si sono attestati rispettivamente su valori di 680 e 830. Dal 1996 ad oggi i prezzi hanno seguito un trend positivo di crescita attestandosi nel 2006 su valori di 0,31 euro/kg per Golden e 0,37 euro/kg per Red e Gala. Mediamente i prezzi delle 3 varietà sopra riportati sono stati di almeno il 10% superiori a quelli medi nazionali delle medesime varietà.

Art. 7.

Controlli

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del reg. (UE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione è CSQA Certificazioni S.r.l., con sede in via S. Gaetano, 74 - 36016 Thiene VI, tel: +39 0445 313011, fax: +39 0445 313070 - e-mail: csqa@csqa.it

Art. 8.

Etichettatura

La dicitura «Mela di Valtellina» Indicazione geografica protetta o il suo acronimo IGP, deve essere apposta in modo chiaro e perfettamente leggibile, con dimensione prevalente su ogni altra dicitura presente, sulle confezioni sigillate o sui singoli frutti.

Laddove sia presente la bollinatura dei singoli frutti essa non può interessare meno del 50 % dei frutti presenti in confezione.

Qualora non sia presente la bollinatura dei singoli frutti dovranno essere utilizzate confezioni chiuse e sigillate.

È consentito in abbinamento alla indicazione geografica protetta, l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi collettivi o marchi d'azienda individuali, purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.

Il logo è rappresentato dalla dicitura «Mela di Valtellina» Indicazione geografica protetta. Gli indici colorimetrici sono i seguenti: rosso (pantone red 032), verde (pantone 355) e nero (100%). Il carattere da utilizzare è il Futura bold.

Mela di Valtellina

Indicazione Geografica Protetta

19A07910

MARIA CASOLA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-296) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
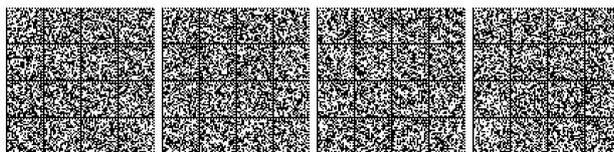
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.